

111.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MARZO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	6305	Disegno di legge di ratifica (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>)	6334	Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione (<i>approvato dal Senato</i>) (935)	6310
Disegno di legge di ratifica (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	6310, 6314
Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del nord, con allegati, adottata a Londra il 1° giugno 1967 (741)	6305	GIADRESCO	6311
PRESIDENTE	6305, 6308	PISONI, <i>Relatore</i>	6311, 6314
DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i>	6305	RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	6311, 6314
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	6308	Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Disegno di legge di ratifica (<i>Discussione e approvazione</i>):		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza (<i>approvato dal Senato</i>) (1267)	6315
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 (<i>approvato dal Senato</i>) (1060)	6308	PRESIDENTE	6315, 6326, 6327, 6334, 6351
PRESIDENTE	6308, 6310	BOLLATI	6346
CODRIGNANI GIANCARLA	6309	CRISTOFORI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	6339
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	6308, 6310	PALOMBY ADRIANA	6323, 6344
RUSSO CARLO, <i>Presidente della Commissione</i>	6308, 6310		

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

	PAG.		PAG.
TEDESCHI, <i>Relatore</i>	6326, 6335	Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione (<i>approvato dal Senato</i>) (935);	
VALENSISE	6316	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere (1143);	
ZOPPETTI	6339	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, recante modificazione alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni (<i>modificato dal Senato</i>) (1084-B);	
Proposta di legge (Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	6334	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice (<i>approvato dal Senato</i>) (1268)	6329
Petizione (Annunzio)	6305	Ordine del giorno della seduta di domani	6352
Interrogazioni (Annunzio):			
PRESIDENTE	6352		
PEGGIO	3352		
SERVELLO	6352		
Documento ministeriale (Trasmissione) .	6305		
Per un lutto del deputato Nucci:			
PRESIDENTE	6305		
Votazione segreta	6327		
Votazione segreta dei disegni di legge:			
Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del nord, con allegati, adottata a Londra il 1° giugno 1967 (741);			
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 (<i>approvato dal Senato</i>) (1060);			

La seduta comincia alle 16.

MAZZARINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Carta, Lobianco, Martinelli e Postal sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Trasmissione
di un documento ministeriale.**

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, ha comunicato, con lettera del 24 marzo 1977, l'autorizzazione concessa a dipendente di quel Ministero a prestare servizio presso organismi internazionali.

Tale documento è depositato presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di una petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto della petizione pervenuta alla Presidenza.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

I deputati Roberti e Palomby Adriana presentano la petizione di Prandi Giuseppe da Torino e altri cittadini di varie località i quali chiedono che sia modificato il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, affinché siano salvaguardati i diritti contrattualmente acquisiti (163).

PRESIDENTE. La petizione testé letta sarà trasmessa alla competente Commissione.

Per un lutto del deputato Nucci.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Nucci è stato colpito da grave lutto: la perdita del padre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del nord, con allegati, adottata a Londra il 1° giugno 1967 (741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del nord, con allegati, adottata a Londra il 1° giugno 1967.

Questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, i dieci anni passati dall'approvazione di questa Convenzione hanno costituito il primo argomento di discussione in sede di Commissione esteri. Si è dovuto — da parte della Commissione affari esteri, con una certa soddisfazione — rilevare che, per la prima volta, detto ritardo non era imputabile al Ministero degli affari esteri, bensì al coordinamento con altri ministeri e, nel caso specifico, al Ministero di grazia e giustizia. Non sottolineeremo questo fatto se ciò non servisse a porre l'accento sulla necessi-

tà di un coordinamento tra i vari ministeri, allorché si tratta di convenzioni internazionali; coordinamento che deve riguardare, quanto meno, taluni punti fondamentali, primo fra tutti l'opportunità di approvare celermente la ratifica di quelle convenzioni internazionali che, ai sensi dell'articolo 11 della nostra Costituzione, prevedono condizioni di parità con gli altri Stati.

In altri termini, il Ministero di grazia e giustizia si è intimorito del fatto che, nella presente Convenzione, veniva data ad ufficiali autorizzati la facoltà di salire a bordo di navi italiane (che sono territorio italiano, anche se si muovono nell'Atlantico) e che in tal modo si potesse avere una troppo accentuata riduzione della sovranità nazionale. Riteniamo che, su basi di reciprocità, tali osservazioni potrebbero, forse, decadere una volta per sempre. Abbiamo in sede di Commissione sottolineato che una delle prime nazioni a ratificare la convenzione in esame era stata la Francia, che in fatto di ipersensibilità in ordine a possibili attentati alla sovranità nazionale è certamente all'avanguardia tra i paesi dell'Europa occidentale. Abbiamo così avuto modo di constatare come, per una obiezione certamente opinabile e che, in ogni caso, a giudizio di tutti i membri della Commissione affari esteri, poteva essere facilmente superata, siano trascorsi i dieci anni cui mi sono prima riferito. E di che anni si tratta!

Se noi dovessimo, a questo punto, parlare unicamente del testo della convenzione, pur se in rapporto a quanto detto nella relazione governativa, il paragone che mi verrebbe facile formulare, in senso classico, sarebbe il seguente: è come parlare di Ulisse ignorando completamente l'*Odissea*, come parlare di Ulisse sui pochi eventuali cenni contenuti nell'*Iliade*! È avvenuto, a partire dallo scorso anno, il più vasto sommovimento mondiale mai verificatosi in tutto ciò che ha rapporto con le questioni della pesca. In un certo senso, con l'adozione della estensione del limite delle acque territoriali a 200 miglia, la portata stessa della convenzione in esame si è notevolmente ridotta. Quali ne sono i precedenti, anche se detta convenzione riguarda unicamente la polizia marittima e non i problemi più specifici di merito che riguardano tutta la complessa problematica della pesca?

Bisogna risalire alle precedenti convenzioni. La prima, adottata subito dopo la

fine della seconda guerra mondiale, fu la convenzione dell'ICNAF (la convenzione internazionale sull'Atlantico nord-occidentale, riguardante cioè le acque a largo delle coste americane), alla quale ha partecipato anche l'Italia. Successivamente, dieci anni dopo la convenzione dell'ICNAF, nel 1959, abbiamo una più o meno identica convenzione che è stata stipulata per iniziativa del governo inglese. È la convenzione che riguarda l'Atlantico nord-orientale, alla quale l'Italia non ha partecipato. Personalmente ritengo che considerare quello un errore, con tutta la certezza della scienza di poi, sia una specie di lusso che almeno io non voglio qui prendermi. Per altro, è un dato di fatto che il non aver partecipato a suo tempo a quella convenzione, pur avendo il Governo sollecitato le categorie interessate (gli armatori non ritenevano di essere interessati alle acque dell'Atlantico orientale), oggi si rivela un grandissimo errore, perché la estensione delle acque territoriali a 200 miglia ridurrà drasticamente anche la possibilità dei pescherecci italiani che vanno a pescare nelle acque a largo degli Stati Uniti e non è facile avere le compensazioni.

È finita soltanto sabato scorso la conferenza, che si è riunita ad Ottawa, per il futuro della ICNAF (sono stati gli Stati Uniti, in un certo senso, a denunciarla in virtù dell'estensione delle 200 miglia), conferenza che non ha dato risultati definitivi, tanto è vero che si dovrà ripetere nel mese di giugno e si spera di arrivare ad una nuova convenzione che possa essere aperta alla firma nel prossimo autunno. Pare che anche il governo inglese intenda convocare una conferenza per la revisione della convenzione riguardante la pesca nelle acque dell'Atlantico nord-orientale.

Esiste poi un terza convenzione che, più o meno per sollecitazione della FAO, è stata adottata a Roma il 23 ottobre 1969, riguardante la conservazione delle risorse biologiche nell'Atlantico sud-orientale. Essa è di estremo interesse per l'Italia perché i pescatori italiani dovranno ora sempre più cercare delle compensazioni nel mare della Mauritania, in quello della Guinea Bissau, eccetera. Quindi, anche questa terza convenzione, che è stata trascurata dall'Italia per qualche anno (tanto che è stata richiamata all'ordine perché non pagava i diritti stabiliti), è diventata di fondamentale importanza.

Tra queste convenzioni si è inserita quella sulla politica di polizia marittima che è oggi al nostro esame dopo ben dieci anni. Il precedente immediato di questa convenzione è stato la convenzione del 1964, sempre per iniziativa del governo inglese. Quando essa fu adottata, i partecipanti — con l'esclusione naturalmente degli Stati Uniti d'America e del Canada — approvarono una risoluzione in cui si chiedeva al governo inglese di convocare una conferenza tecnica per arrivare a formulare delle regole di carattere generale riguardanti la polizia marittima. Infatti, l'attuale convenzione adottata a Londra il 1° giugno 1967 ha avuto una specie di atto finale, nel quale si richiamava la risoluzione del 1964, per invitare i governi che avevano aderito a questa convenzione a cercare, secondo le linee della convenzione del 1882, che regolano la polizia marittima della pesca nel mare del nord, di creare un moderno codice di condotta per le operazioni di pesca e per le connesse attività nell'Atlantico nord-orientale.

L'innovazione era tutta qui. Occorreva anche invitare i governi degli Stati Uniti e del Canada ad inviare rappresentanti alla conferenza, in maniera che potesse essere prevista l'estensione di queste norme anche alla pesca nell'Atlantico nordoccidentale, ossia quello pertinente agli Stati Uniti.

Ora, dobbiamo onestamente considerare che la situazione della pesca italiana non è certamente migliorata. Del resto, questo è un momento di grande preoccupazione per tutti. Ma la più grande innovazione che ci può riguardare è che tutta la materia, assai più che al Governo italiano, è stata in un certo senso demandata alla Comunità europea, ed in particolare alla Commissione, che ha predisposto l'assorbimento di tutta la materia, sia per quanto riguarda le acque interne, sia per quanto riguarda le trattative con i paesi terzi. In questo quadro la Comunità ha predisposto innanzitutto la bozza di un accordo con gli Stati Uniti d'America. Noi vogliamo sperare che al più presto si possa giungere all'apertura della firma di questa convenzione. Ciò perché fin dal 1° marzo, data di decorrenza del provvedimento di estensione alle duecento miglia da parte degli Stati Uniti, i battelli italiani sono stati esclusi dalle acque che frequentavano abitualmente, cioè dai grandi banchi di Terranova e dalle

loro vicinanze. Si tratta di una grossa difficoltà, che non è stata superata neppure recentemente, in occasione del Consiglio agricolo di Bruxelles, anche se il Governo italiano, attraverso i suoi rappresentanti, ha chiesto alla Comunità di premere con urgenza sugli Stati Uniti per addivenire ad una regolamentazione provvisoria che consenta ai pescherecci italiani di continuare a pescare in quelle acque, in attesa della regolamentazione definitiva. Ed è bene dire che le norme statunitensi sono dure. La Comunità ha dovuto accettarle: nello spazio delle duecento miglia il governo degli Stati Uniti ritiene di applicare rigidamente tutte le sue norme. La Comunità cercherà, su una piccola base di reciprocità — non vi sarà, infatti, una reciprocità totale — di migliorare per quanto possibile le condizioni riservate ai propri pescherecci, ed in particolare a quelli italiani.

C'è ancora da considerare che, per quanto concerne la convenzione relativa all'Atlantico nordorientale, alla quale l'Italia a suo tempo non ha partecipato, c'è addirittura da superare l'ostacolo costituito dalla mancanza del diritto storico a pescare in quelle acque, che il nostro paese non ha potuto conseguire. Pertanto la stessa trattativa all'interno della Comunità presenta non poche difficoltà. Questo è il motivo per cui il ritardo, fondato su una specie di aristocratico punto d'onore giuridico, ha creato secondo noi un danno. Se infatti anche il nostro paese avesse dato la sua adesione a questa convenzione, che oggi dovremmo esaminare con la migliore predisposizione, probabilmente gli Stati Uniti avrebbero dovuto far fronte ad una pressione più consistente. Perché parliamo di pressione? Il governo degli Stati Uniti aveva già provveduto alla ratifica di questa convenzione, il presidente aveva già apposto la sua firma, ma non ha potuto dar luogo al deposito degli strumenti di ratifica per le resistenze dei gruppi di pressione. Ecco perché dovremmo accentuare il senso internazionale della nostra partecipazione a tutte le convenzioni ed a tutte le trattative, perché quello che oggi si può ritenere superfluo domani potrà rivelarsi di grande importanza. Lo spunto a queste considerazioni mi è stato offerto da una obiezione mossa in Commissione dal collega Giadresco il quale, ponendosi da un angolo visuale di non grande considerazione degli aspetti internazionali e vo-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

lendo sdrammatizzare alcune preoccupazioni del relatore, come risulta a verbale, diceva: « Ma in fondo il ritardo nella ratifica di questa convenzione non ha recato danno perché tanto l'Italia non pesca in quelle acque ». Questo non è vero: è qui che si fa della confusione, perché l'Italia pesca abbondantemente nelle acque dell'Atlantico nord occidentale e deve cercare adesso compensazione anche nelle acque dell'Atlantico sud orientale; e sappiamo che sono in corso delle missioni — incoraggiate dal Governo italiano — per cercare accordi con la Guinea Bissau e con altri paesi di quella zona di mare.

Per questo insieme di motivazioni riteniamo che a questa convenzione — anche se ormai si è ridotta notevolmente la sua portata con l'estensione delle 200 miglia — noi, per una volontà di partecipazione alle regolamentazioni internazionali della pesca, che assume un carattere sempre più accentuato, dobbiamo dare la nostra adesione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

RADI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ringrazio il relatore, onorevole Di Giannantonio, per la sua approfondita relazione. Per ciò che riguarda il ritardo con cui si procede alla ratifica della convenzione in oggetto, vorrei rinviare al mio intervento dinanzi alla Commissione. Desidero soltanto dare ulteriori assicurazioni che, in merito al necessario coordinamento tra i vari Ministeri per giungere sollecitamente alla ratifica, abbiamo impartito precise direttive ai nostri uffici.

Raccomando dunque alla Camera l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, identici nei testi del Governo e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MAZZARINO, Segretario, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'eser-

cizio della pesca nell'Atlantico del Nord, con allegati, adottata a Londra il 1° giugno 1967.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 della convenzione stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 (approvato dal Senato) (1060).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.

Questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del detto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione, onorevole Carlo Russo, in sostituzione del relatore, onorevole Ciccardini.

RUSSO CARLO, Presidente della Commissione. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

RADI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Giancarla Codrignani. Ne ha facoltà.

CODRIGNANI GIANCARLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista, nell'annunciare il proprio voto favorevole al provvedimento in esame, sottolinea l'importanza della ratifica che la Camera si accinge ad autorizzare (con l'ormai consueto ritardo) a questa convenzione internazionale sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.

Se ci sembra grande la rilevanza di questo provvedimento, è perché vorremmo che fosse accolto e realizzato lo spirito che ha promosso la convenzione vincendo le tentazioni dello scetticismo con cui siamo abituati a vedere sistematicamente raggirati e apertamente violati impegni, norme, regolamenti, leggi che su scala internazionale e nazionale dovrebbero imporre il rispetto della natura e dell'arte.

Guai, infatti, se questa convenzione dovesse essere un documento platonico, una delle tante dichiarazioni sui principi della tutela del patrimonio naturale e culturale dell'umanità, e non invece un impegno severo e consapevole, soprattutto alla luce dell'esperienza di questi ultimi anni, in cui gli attentati all'ambiente — che sono sempre attentati all'uomo, perché la natura e la storia sono dell'uomo, così come l'uomo partecipa della storia e della natura — sono divenuti sempre più preoccupanti, e mostrano con evidenza la violenza del sistema, così come noi lo abbiamo costruito.

La convenzione, infatti, indica giustamente le cause dei fenomeni di degradazione culturale e naturale che costituiscono impoverimento del patrimonio più vitale dell'umanità e che non sono solo quelli tradizionali, ma anche quelli derivanti (cito il provvedimento) « dalla evoluzione della vita sociale ed economica, che aggrava la situazione con fenomeni di alterazione e di distruzione ancora più pericolosi ».

La convenzione, però, si limita ad indicare i mali e le misure d'intervento in senso restaurativo; non assume — né forse poteva farlo — l'impegno della sanzione e dell'intervento, anche giudiziario, in casi di inadempienza.

Eppure, in un'epoca in cui le cause dei fenomeni di alterazione e di distruzione più pericolosi chiamano in causa i sistemi economici e i loro legami sovranazionali (potremmo anche usare il termine multina-

zionali), sarebbe tempo che le convenzioni mondiali avessero maggiore potere di prevenzione e di controllo.

Noi conosciamo la storia inquietante del degrado di Venezia e di Agrigento, così come conosciamo il tasso di inquinamento dei nostri fiumi, dei laghi, delle coste, dell'intero bacino marittimo. Ma ci rendiamo conto che nemmeno Seveso è estranea al quadro: Seveso non sarà mai menzionata nel catalogo dei luoghi naturali, storici o artistici da privilegiare, ma è per il nostro paese un punto di riferimento per capire la verità. Non sono quasi mai tragiche fatalità che ci alienano la bellezza della natura e non soltanto è la forza del tempo che ci sottrae la testimonianza delle civiltà del passato, ma sono le scelte economiche che, quando non privilegiano l'uomo, portano alla distruzione.

L'obbligo che assicuri il rispetto della convenzione è affidato ai singoli Stati ed è per questo che riteniamo che questa ratifica comporti per l'Italia l'assunzione di un impegno civile di grande serietà e importanza, che deve essere realizzato in primo luogo sul territorio nazionale per essere valido in termini di cooperazione internazionale.

Noi non siamo certo all'avanguardia nel campo dell'identificazione, della tutela, della conservazione, della valorizzazione, della trasmissione alle future generazioni (come è detto nel provvedimento) del patrimonio culturale e naturale del nostro paese. Si è creato un Ministero dei beni culturali, ma non si è cercato di risolverne i problemi valorizzando nel modo dovuto il decentramento regionale e la partecipazione della società alla tutela del territorio, neppure per quel momento conoscitivo imprescindibile che è la catalogazione del patrimonio naturale e culturale.

Crediamo che l'adempimento dell'articolo 5 della convenzione — che riguarda anche questa materia — imponga una rimediazione della politica di piano della ricerca scientifica, della fruizione sociale dei beni naturali e culturali. Ci rendiamo conto della complessità dei problemi legati a questo settore d'intervento, in un paese come il nostro, eccezionalmente ricco di luoghi che, per ragioni ambientali, storiche, naturali o artistiche, hanno bisogno di interventi conservativi e restaurativi.

Ci sembra per questa ragione di grande interesse lo sforzo di cooperazione mondiale e di assistenza collettiva che il comitato intergovernativo previsto dalla convenzione

intende proporre e sviluppare, utilizzando il fondo creato a questo scopo. Proprio in considerazione della finalità di questo impegno, ci sembra che il contributo dell'Italia (18 milioni e mezzo per il 1976 e 35 milioni per il 1977) dovrebbe essere meno esiguo. Si tratta di interventi non improduttivi, se è vero che per quest'opera si richiedono interventi tecnici di studio, manodopera e investimenti non indifferenti, ai quali l'Italia non deve sentirsi disinteressata.

Le responsabilità che si assume il nostro paese sono quindi notevoli e vanno affrontate con serietà e volontà politica decisa. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di un problema che si aggrava ogni giorno di più e che da problema di salvaguardia si sta facendo problema di sopravvivenza.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il Presidente della Commissione, onorevole Carlo Russo.

RUSSO CARLO, Presidente della Commissione. Raccomando soltanto alla Camera l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

RADI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Desidero soltanto esprimere la soddisfazione del Governo per il largo consenso con cui la ratifica di questa convenzione viene accolta dalla Camera, a conferma dell'altissima sensibilità di tutte le forze democratiche del paese in merito ai problemi della protezione del patrimonio culturale e naturale del mondo.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione, identico a quello del Senato.

MAZZARINO, Segretario, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 della convenzione stessa.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 valutato in lire 18.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in lire 35.000.000, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 per l'esercizio 1977.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione (approvato dal Senato) (935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pisoni.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

PISONI, *Relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giadresco. Ne ha facoltà.

GIADRESCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, basta enunciare il titolo delle tre convenzioni all'esame della Camera per rendersi conto del rilievo, dell'importanza e dell'interesse primario di esse per l'Italia. L'onorevole sottosegretario ed i colleghi che fanno parte della Commissione esteri già conoscono il giudizio positivo espresso dal nostro gruppo in Commissione: confermiamo ora quel giudizio con il nostro voto, sapendo che sarebbe illusorio e sbagliato pensare ad una sorta di ora « x » che possa scoccare per mezzo di una norma di legge, capace di fugare le preoccupazioni, i timori e le angosce derivanti dalla constatazione quotidiana del marasma ecologico del mare.

Nessuna illusione, quindi, anzi piena consapevolezza dei limiti degli strumenti legislativi al nostro esame. Non di meno, è necessario non rifiutare anche il più timido accenno di movimento nella direzione che consideriamo giusta, per invertire la tendenza di tutti questi anni, durante i quali, accanto a colpevoli complicità con quanti si sono resi responsabili dell'erosione delle barriere biologiche e naturali, vi è stata purtroppo, se non l'indifferenza, la sottovalutazione dei pericoli cui si andava incontro.

Consideriamo le norme in discussione positive anche se parziali, sollevando innanzitutto problemi di ordine generale nella cui cornice si collocano sia il disegno di legge, sia le convenzioni cui esso fa riferimento. Non poniamo soltanto questi problemi, ma rileviamo nel contempo che si giunge ad una ratifica estremamente tardiva: poco fa, l'onorevole Di Giannantonio, parlando di un'altra convenzione, ci ricordava che il decennale ritardo per quella convenzione derivava non da colpe del Ministero degli affari esteri, bensì dalla difficoltà del concerto con altri Ministeri. Questa ci sem-

bra una magra soddisfazione che conferma semmai le critiche da noi sollevate, tanto più che in questo caso non vi era neppure il pericolo della violazione della sovranità italiana. Ma vi è stato comunque il ritardo. Ho detto che la ratifica giunge con un forte ritardo, ingiustificabile, tanto da far pensare che, al di là delle belle parole con le quali si accompagnano i relativi disegni di legge, la volontà politica sia molto debole. Già in ritardo erano gli accordi di Bruxelles del novembre 1969, rispetto all'originaria convenzione di Londra del 1954: in ritardo rispetto al preoccupante deterioramento che è avvenuto con l'inquinamento introdotto nella vita del mare. Assolutamente superato poi è il disegno di legge quando giunge alla ratifica del nostro Parlamento 8 anni dopo gli accordi di Bruxelles. Oltre tutto, oggi abbiamo una situazione paradossale, per cui in un unico disegno di legge noi approviamo la primitiva convenzione del 1969 e quella predisposta due anni più tardi per i correttivi che giustamente sono stati introdotti, e che si sono dimostrati necessari.

Se carente è stata la legislazione, insufficiente e tardiva l'identificazione di strumenti sovranazionali, si tratta di carenze e ritardi non casuali, cui non sono estranei interessi e pressioni esercitati da grandi compagnie petrolifere. Se carente è stata la legislazione, non così è avvenuto per ciò che riguarda gli studi, le ricerche e le iniziative politiche a diverso livello. Ricordo la conferenza interparlamentare dei paesi costieri del mar Mediterraneo; la conferenza dell'UNESCO a Beirut; il convegno dei cento comuni ad Alassio; il convegno parlamentare italo-franco-monegasco sull'inquinamento del mar Tirreno; quello italo-jugoslavo per il mar Adriatico; l'indagine conoscitiva promossa dall'amministrazione provinciale di Genova; le proposte della regione Friuli-Venezia Giulia; le significative iniziative di una regione come l'Emilia-Romagna, la più recente delle quali è dello scorso febbraio, per l'indizione di un seminario internazionale sui fenomeni di eutrofizzazione verificatisi lungo le coste adriatiche, perché, nel disordine prodotto negli equilibri naturali può verificarsi persino il rischio di morire per eccesso di sostanze nutritive.

Ricordo ancora tra le iniziative della regione Emilia-Romagna l'armamento di una nave-laboratorio cui affidare il controllo permanente delle condizioni del mare Adriatico.

Tutto questo a dimostrazione di una coscienza sempre più diffusa e del senso di responsabilità con cui una regione avverte la responsabilità di essere protagonista di una vicenda di ordine nazionale e persino mondiale. E, se consentite, queste iniziative delle regioni e degli enti locali meriterebbero maggiore attenzione a livello politico nazionale, perché imperdonabile è l'insensibilità e addirittura un delitto sarebbe disperdere le volontà e le energie quando i problemi assumono dimensioni tali che è possibile affrontarli soltanto con un preciso raccordo a livello nazionale - legislativo e politico - e anche sovranazionale, a cui il Governo è chiamato sempre più a dare una risposta.

Pochi mesi or sono una piccola città dell'Adriatico volle dedicare il suo premio annuale alla tutela delle acque marine; così il premio Città di Cervia toccò a Jean Cousteau, un grande amico del mare.

Spesso si è portati a pensare che iniziative come queste siano soltanto iniziative turistiche, orientate alla pubblicità; al contrario, quel giorno, si fece un appello alla responsabilità, e l'Adriatico sembrava più triste che mai di fronte alle pessimistiche previsioni di chi va scrivendo che, progredendo con gli attuali tassi di inquinamento, il Mediterraneo avrà non più di 20 anni di vita. Voi comprendete che cosa in queste condizioni significhi anche un anno perduto; il ritardo degli strumenti legislativi diviene un fatto non soltanto procedurale, e, se normalmente è negligenza, in questi casi è addirittura delitto.

Non sembri esagerato parlare in questi termini, tanto più che accanto alla vittima esiste un movente, il quale falsamente viene nascosto dietro una pretesa esigenza dello sviluppo economico e tecnologico. Meglio sarebbe chiamarlo profitto e profitto immediato, che è il contrario dello sviluppo economico, come la crisi che attraversa il nostro paese in questo momento sta a dimostrare; profitto immediato che è il pretesto per la distruzione o l'avvelenamento delle risorse future. E in queste condizioni, ogni anno perduto costa caro, molto caro! Siamo al punto in cui soltanto nelle tele dei pittori del passato è possibile ammirare i colori dell'Adriatico. Le celebri marine di Gaspare Gambi appartengono ad un ambiente talmente lontano dai nostri occhi da sembrare opera di altre generazioni; eppure Gambi è scomparso nella sua Ravenna meno di 10 anni fa.

La verità, onorevoli colleghi, è che l'Adriatico è solcato da 2.000 petroliere ogni anno, le quali disperdono 50 mila tonnellate di idrocarburi nelle sue acque; e accenno soltanto al traffico marittimo, mentre dovrei parlare anche delle 35 mila industrie che risiedono lungo le coste, delle 5 mila che si trovano soltanto nei golfi di Venezia e di Trieste. E dovrei parlare anche della costante ed immane fleboclisi determinata dall'affluenza delle acque del Po, le quali riversano nell'Adriatico il 42 per cento degli scarichi urbani di tutto il paese ed il 63 per cento della produzione industriale di tutta la nazione.

È per queste considerazioni che il giorno in cui si tenne il convegno parlamentare italo-jugoslavo i titoli dei giornali parlarono di un « consulto al capezzale dell'Adriatico », al capezzale di un corpo d'acqua delicato come nessun altro per la sua natura di mare interno, anzi quasi un golfo interno, nel quale oggi si riversano sostanze chimiche create dall'uomo che non esistono in natura e alle quali l'ecologia marina non può tener testa. Si pensi cosa significa il solo fatto che il turismo, una delle maggiori e più redditizie industrie del paese, vede ogni giorno deteriorarsi in questo modo la fonte principale della sua materia prima. Nella sola costa della Romagna, a pochi passi dalla foce del Po, su circa 150 chilometri di spiaggia, sorgono i più imponenti complessi turistici dell'Europa, una voce attiva della bilancia dei pagamenti, 24 milioni di presenze ogni anno, un patrimonio inestimabile per l'intera nazione messo oggi in serio pericolo.

Quando si esce dall'Adriatico attraverso quel canale di Otranto sui cui fondali poggia il carico di morte della *Cavtat*, troviamo una realtà quasi peggiore: nel Mediterraneo scorre un quarto di tutto il trasporto marittimo mondiale di petrolio. Secondo un calcolo che risale al 1970 (che presenta, quindi, dati assai inferiori a quelli odierni), in un anno erano trasportati attraverso il Mediterraneo 300 milioni di tonnellate di petrolio.

Di fronte a tutto ciò, il disegno di legge appare in tutti i suoi limiti, anche perché non è possibile considerare l'inquinamento in astratto ed il controllo fine a se stesso. Il disegno di legge può avere una sua importanza, e lo ribadiamo, ma appare soltanto come il mezzo per scongiurare il male minore, perché in sostanza chi spor-

ca paghi. Cioè, si colpiscono gli effetti, ma si lasciano immutate le cause più profonde che li generano. Ciò nonostante, il nostro voto favorevole dice che vogliamo interpretare questo disegno di legge e le tre convenzioni soprattutto come il segno che finalmente si potrà uscire dall'isolazionismo impotente nei confronti delle grandi compagnie petrolifere e delle società multinazionali, per mobilitare le diciotto nazioni - 120 milioni di uomini - che si affacciano sul Mediterraneo ed hanno un destino che, come quello dell'Italia, li lega alle sorti di questo mare, di questo mare che vogliamo disarmato e pacifico, possente fattore di cooperazione tra i popoli, ripulito dalle contaminazioni che ne mettono a repentaglio la vita, rendendolo ogni giorno più asfittico e rachitico.

Ciò a cui pensiamo, onorevoli colleghi, è molto di più rispetto al disegno di legge in discussione. Pensiamo a misure drastiche, alla necessità di provvedimenti eccezionali, che stabiliscano una salvaguardia mondiale per evitare il disastro che Cousteau paventa, per non dire prevede, allo scadere di quattro lustri. Riteniamo che sia giunto il momento in cui non soltanto chi sporca debba pagare (e magari, dopo avere pagato, continua a sporcare) ma che sia questo il momento per una iniziativa internazionale che investa le Nazioni Unite e le sue organizzazioni. Di questo l'Italia deve farsi promotrice insieme agli altri paesi rivieraschi, per dichiarare il Mediterraneo un mare internazionalmente protetto, come la grande baia corallina in Australia, come il Mar Baltico, con tutte le conseguenze che questa dichiarazione comporta, in un'ottica che comprenda non soltanto il mare, ma il più vasto quadro della vita di tutto il bacino che sta tra l'Europa e l'Africa.

Di questo si è fatto cenno altre volte, ma ora, onorevoli colleghi, domandiamo che si passi dalle dichiarazioni verbali, dalle platoniche dichiarazioni, come diceva poco fa l'onorevole Codrignani, alle iniziative, e che il nostro Governo se ne faccia promotore. Non è possibile continuare a tollerare l'aggravarsi della situazione esistente e contentarsi di provvedimenti parziali, quando su questo mare Mediterraneo, per il quale sentiamo necessarie salvaguardie particolari, persino eccezionali, in quanto così diverso dagli altri mari e più vulnerabile ancora di ogni altro, si trovano insediate le maggiori concentrazioni indu-

striali, i più potenti impianti petroliferi, i più densi agglomerati umani.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, pensando al molto che resta da fare, non vorremmo che il disegno di legge e le convenzioni, che consideriamo atti fondamentali, perché affermano la possibilità di collaborazione internazionale in questo settore, fossero un alibi per altre inerzie. Per altro, il disegno di legge si occupa soltanto di inquinamento da idrocarburi, che, seppure è il più massiccio e pericoloso, non è la sola forma di contaminazione.

Basta pensare agli scarichi radioattivi nel Tirreno, di cui già si parla con tanta preoccupazione e giusta apprensione. Né l'inquinamento viene soltanto dai sinistri in alto mare, come prevede il disegno di legge; dire alto mare non è sufficiente, se si vogliono strumenti giuridici idonei per affrontare situazioni di emergenza con efficacia e tempestività, così come è necessario. Valga l'esempio del naufragio della *Cavtat*, avvenuto non in alto mare, ma in un mare profondo. Ma occorre anche sottolineare che le convenzioni non offrono alcuna protezione dall'inquinamento derivante dallo sfruttamento dei fondali marini, la qual cosa, oggi, è di un'attualità bruciante, per cui se non si provvede in questo campo vi è il rischio che la salute del mare, difesa su un fronte, finisca per essere sconvolta da ben altre disattenzioni ed imprevidenze.

Ma a parte questo, che è il problema ben più generale ed arduo, anche se non meno urgente e necessario, voglio limitarmi, per concludere, al più banale, perché comune, veicolo di inquinamento da petrolio, di fronte al quale la convenzione ci lascia totalmente scoperti. Al di là delle collisioni e dei sinistri imprevedibili, c'è il riversamento sulla superficie del mare di masse oleose che derivano dallo zavorramento delle petroliere. Questo non è eccezionale, ma avviene con una regolarità programmata; allo scopo di assicurarsi la stabilità di navigazione, le petroliere, una volta scaricato il greggio alle raffinerie, pompano acqua che poi riversano in mare all'approssimarsi del porto cui sono dirette. Con questo sistema, è stato calcolato che il 2, 3 per cento, forse, del petrolio viene riversato nel mare, producendo una crosta che limita la capacità di fotosintesi, e non raramente rende inagibili lunghi tratti di litorale. È stato considerato che con questo sistema, semplice quanto delit-

tuoso, la dispersione di petrolio nel mare equivale al carico di una petroliera di media portata ogni tre giorni di navigazione; in altre parole, in un anno il carico di un centinaio di petroliere, anziché giungere alle raffinerie, viene disperso sulla superficie del Mediterraneo.

Anche questo non è ineluttabile; è stata indicata la possibilità di realizzare vasche di recupero per queste acque di zavorramento, ma una soluzione di questo tipo presuppone un impegno del Governo, capace di imporre le dovute misure di salvaguardia alle industrie; presuppone accordi tra gli Stati, nello spirito delle molte, persino troppe raccomandazioni scaturite dai convegni interparlamentari.

Perciò sollecitiamo l'iniziativa attiva dell'Italia, soprattutto ora che la riapertura del canale di Suez ha fatto nuovamente nel mare Mediterraneo una delle più frequentate vie del petrolio.

Concludo, signor Presidente, e dico che rivolgiamo questa sollecitazione al Governo soprattutto quando il grido di allarme, levatosi da tante parti autorevoli, ci fa riflettere — come ad una amara profezia — sui versi così tristi e malinconici di Garcia Lorca quando ammonisce che « muore anche il mare ».

Il nostro voto ed il nostro consenso al disegno di legge in discussione, espressi con convinzione profonda, sono una critica alla politica portata avanti dal nostro paese fino ad oggi, e che ha fatto dell'Italia l'asilo, direi quasi il pascolo preferito, delle società multinazionali e delle loro raffinerie, ben al di là delle esigenze nazionali, al di fuori delle necessità economiche e delle esigenze dell'occupazione, facendo diventare il nostro paese la raffineria dell'Europa, la pattumiera dell'Europa, dopo che altri paesi respingevano quegli impianti inquinanti che non volevano sul loro territorio.

In questo caso la nostra critica ci sembra particolarmente fondata e la gravità della situazione, come la responsabilità che ci deriva, ci spingono ad essere forze di stimolo per sollecitare la sensibilità del Governo, di cui non vorremmo dubitare. Ma la sensibilità si dimostra con l'impegno e con l'iniziativa che, al contrario, sentiamo debole ed inadeguata, quando invece l'avvertiamo come urgente e necessaria.

Questo abbiamo voluto affermare per evitare che la ratifica di una convenzione come quella in discussione fosse un fatto

scontato, rituale e senza avvenire, poiché vorremmo che l'avvenire fosse segnato dall'iniziativa dell'Italia, il più mediterraneo dei paesi mediterranei, che ha un dovere che altri potrebbero anche non avvertire: quello di essere protagonista attivo, capofila in Europa e nel mondo nella lotta per fare sopravvivere il mare che ci circonda (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pisoni.

PISONI, *Relatore*. Vorrei solamente dire che condivido le preoccupazioni espresse dal collega Giadresco. Per altro, il relatore si è attenuto a quella che era la portata della convenzione ed ha indicato — sia pure in maniera sintetica — nella relazione scritta le preoccupazioni e le cose che l'Italia dovrebbe proporre soprattutto per la difesa del Mediterraneo. Raccomando pertanto alla Camera l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sarò brevissimo, poiché nel merito del provvedimento non si sono registrati dissensi. Per quanto riguarda il ritardo nella presentazione del disegno di legge di ratifica, mi richiamo a quanto ho già dichiarato in Commissione. Invito dunque la Camera a voler dare voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione, identico a quello del Senato.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le convenzioni di cui alle lettere a) e b) e ad aderire alla convenzione di cui alla lettera c):

a) convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;

b) convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;

c) convenzione internazionale istitutiva di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli XI, XV e 40 delle convenzioni stesse ».

(È approvato).

ART. 3.

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto col ministro di grazia e giustizia, col ministro del tesoro, col ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, col ministro del lavoro e della previdenza sociale, col ministro della sanità e col ministro della marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti negli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi stessi, con espressa autorizzazione a prevedere come illeciti i singoli fatti costituenti inadempimento alla obbligazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13 della convenzione indicata alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge, nonché a punirli con pena pecuniaria amministrativa in misura non eccedente gli importi insoluti che, nei casi più gravi o di reiterazione, potrà essere aumentata fino al triplo ».

(È approvato).

ART. 4.

« I dati che, ai sensi dell'articolo 15 della convenzione del 18 dicembre 1971 di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge ogni Stato contraente deve fornire al

fondo internazionale istituito dalla convenzione suddetta, sono comunicati all'amministratore del fondo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

(È approvato).

ART. 5.

« Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure, nonché per il pagamento degli eventuali indennizzi previsti dalla convenzione sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, lettera a), si provvede con l'istituzione di appositi capitoli, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, aventi natura di spesa obbligatoria.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza (approvato dal Senato) (1267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.

Su questo disegno di legge sono state presentate le seguenti due pregiudiziali di costituzionalità:

« La Camera dei deputati,

vista la proposta di conversione in legge del decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977, relativo all'abolizione dei sistemi di scala mobile vigenti contrattualmente nei settori del credito, delle assicurazioni, dei chimici e delle aziende municipalizzate;

ravvisata che la stessa proposta è inficiata di illegittimità costituzionale in quanto viola gli articoli 3, 36, 37, 39, 42 e 53 della Costituzione;

decide di non procedere all'esame.

PAZZAGLIA, BOLLATI, VALENSISE,
FRANCHI, LO PORTO, BAGHINO ».

« La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1267 di conversione in legge del decreto-legge n. 12, 1° febbraio 1977, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza; constatata la illegittimità di tale decreto in quanto in contrasto con gli articoli 3, 36, 39, 42 e 53 della Costituzione;

decide di non procedere alla discussione.

ROBERTI, DELFINO, PALOMBY ADRIANA, BORROMEO D'ADDA ».

A norma dell'articolo 40, quarto comma, del regolamento avrà luogo su queste due pregiudiziali un'unica discussione nella quale potrà prendere la parola un deputato per ogni gruppo, compresi i proponenti. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà su ambedue le pregiudiziali con unica votazione.

L'onorevole Valensise, cofirmatario della pregiudiziale Pazzaglia, ha facoltà di illustrarla.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Presidente del Consiglio, svolgerò la questione di costituzionalità a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale attraverso alcune brevi considerazioni, che prendono le mosse dallo stesso titolo del provvedimento al nostro esame, recante « norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza ». È un titolo che appare in contrasto con i contenuti del provvedimento e suscita diverse perplessità di natura costituzionale, che preliminarmente attengono al metodo di formazione della legge e allo strumento del decreto, di cui il Governo ha ritenuto di servirsi. Perplessità di carattere costituzionale attengono inoltre ai contrasti tra le disposizioni del provvedimento al nostro esame e alcune norme fondamentali della Carta costituzionale.

In relazione al metodo di formazione della legge, ci sia consentito (e siamo in buona compagnia nel formulare tale rilievo) dire che il metodo scelto per la formazione della legge è quanto mai discutibile. Tanto ci viene confermato da un riconoscimento, oserei dire, ingenuo del ministro del lavoro, espresso nell'altro ramo del Parlamento in sede di replica: il ministro del lavoro ha dato atto infatti che il provvedimento costituisce la « trasposizione in termini legisla-

tivi » di alcuni degli accordi intervenuti tra le parti sociali.

Ho detto prima che siamo in buona compagnia nel formulare un tale rilievo, perché vi è stata una autorevole pubblicistica che ha espresso pareri nel senso stesso delle osservazioni che noi facciamo. Osserviamo che questo metodo di legiferare, trasponendo nell'ordinamento in termini legislativi accordi intervenuti tra le cosiddette parti sociali (che poi altro non sono che la « triplice » e la Confindustria), ci sembra quanto mai scorretto e si debba considerare in violazione al procedimento previsto dalla Costituzione negli articoli 70 e seguenti per la formazione delle leggi.

Non starò a ricordare le norme degli articoli 70 e seguenti della Costituzione che presiedono alla formazione delle leggi, che in ogni caso escludono il tipo di procedura adottata; una procedura che, in buona sostanza, riesce in maniera surrettizia a far partecipare alla formazione della volontà legislativa alcune parti sociali e non tutte le parti sociali, consentendo inoltre a queste parti sociali di trasformare in norma di legge accordi su materie che altre organizzazioni hanno riservato alla libera pattuizione, nell'esplicazione dell'autonomia sindacale.

Con tale metodo, con tali procedure, a mio giudizio, si pone in essere una seria degradazione — diciamo pure — della funzione del Parlamento che non può limitarsi a registrare la « trasposizione » — come afferma il ministro Tina Anselmi — in termini legislativi di accordi intervenuti tra alcune organizzazioni, che — vedi caso — sono poi le organizzazioni che hanno il privilegio di essere consultate dal Governo, e che hanno questo privilegio — e qui la sostanza costituzionale si innerva di sostanza politica — perché, in ultima analisi, consentono al Governo, fuori del Parlamento, di raggiungere accordi e compromessi con il partito comunista. In effetti proprio di questo si tratta.

Quindi, da un'esigenza del Governo di carattere politico, di mantenere fuori del Parlamento una sorta di discorso aperto con il partito comunista attraverso i sindacati della « triplice », fedele cinghia di trasmissione della volontà politica del partito comunista, si arriva, all'interno del Parlamento, ad operazioni che sostanziano una violazione patente del procedimento legislativo come previsto dalla Costituzione.

Questa è un'osservazione che noi facciamo a tutela della libertà sindacale, ma a tutela soprattutto della sovranità del Parlamento e di un ordinato svolgersi della vita delle istituzioni. Non è infatti possibile che gli accordi tra alcune organizzazioni che rappresentano una fascia delle cosiddette parti sociali, prevarichino la volontà del Parlamento e soprattutto la possibilità e la capacità dello stesso di essere momento di sintesi delle contrapposte volontà, dei contrapposti interessi. Queste sono le conseguenze di un deterioramento, di un abbassamento del livello delle istituzioni, in conseguenza di una situazione politica che registra un comando surrettizio del partito comunista, esercitato spregiudicatamente attraverso l'organizzazione sindacale.

Desidero ora manifestare un'altra perplessità di ordine costituzionale che ci suggerisce lo strumento che è stato usato dal Governo per un provvedimento che ha il titolo ambiguo, al quale mi sono riferito iniziando questa mia esposizione. Lo strumento è quello del decreto-legge.

Noi denunciamo ancora una volta l'illegittimo ed incostituzionale ricorso allo strumento di cui all'articolo 77 della Costituzione. Tale ricorso non ci sembra assolutamente in armonia con la previsione della Costituzione stessa.

Ricordo — del resto tante volte è stato fatto presente in quest'aula — che il decreto-legge è previsto per casi straordinari di necessità e di urgenza. Sono casi straordinari, possono essere considerati tali, quelli relativi alle vicende, agli argomenti, alle materie di cui si occupa il decreto-legge al nostro esame?

Sono mesi, è per lo meno dallo scorso novembre che si discute — da talune parti sociali, dalle forze politiche, dagli esperti, dai rappresentanti politici — di questi problemi, dell'indennità di licenziamento, della scala mobile, dell'incidenza della scala mobile sull'inflazione, della necessità di lotta all'inflazione. Ora, non ci troviamo di fronte ad un caso straordinario di necessità e di urgenza che metta il Governo nella condizione di ricorrere legittimamente allo strumento dell'articolo 77. Ci troviamo invece di fronte ad un caso che avrebbe dovuto essere valutato dal Parlamento sulla base della normale procedura legislativa, al di fuori del ricorso alla decretazione di urgenza. D'altra parte, che

siamo completamente fuori dai casi di necessità ed urgenza lo dice lo stesso provvedimento al nostro esame che, all'articolo 2, prevede addirittura una delega, per la determinazione dell'utilizzazione delle somme che dovrebbero risultare dalle economie conseguenti alla applicazione delle nuove disposizioni. Quindi la situazione è tanto poco straordinaria, la necessità e l'urgenza sono così poco impellenti, che lo stesso Governo, nel disporre il decreto, prende tempo in ordine alla utilizzazione dei fondi e chiede una delega! Siamo, dunque, assolutamente fuori dal quadro e dalla previsione contenuta nell'articolo 77 della Costituzione.

Perché si è ricorso al decreto-legge? Perché quest'ultimo è il suggello di quella degradata procedura, alla quale facevo cenno un momento fa, che trasferisce nell'ordinamento accordi intervenuti tra alcune organizzazioni che rappresentano un settore delle così dette parti sociali; simili accordi debbono essere recepiti in maniera frettolosa, in modo tale che non svanisca l'attimo fuggente in cui si è ritenuto di poter intravedere la possibilità di intesa tra alcune associazioni. Dunque, incostituzionalità in ordine al metodo di formazione della legge; perplessità, fondate e pesanti a nostro avviso, in ordine alla costituzionalità dello strumento utilizzato dal Governo.

Se scendiamo all'esame dei singoli articoli del provvedimento, ci accorgiamo che la materia diventa ancora più discutibile, sul piano costituzionale; ci accorgiamo che la Carta costituzionale è stata ampiamente violata, con serio pregiudizio di taluni principi fondamentali, pregiudizio che non può essere sottaciuto e che deve essere sottolineato, soprattutto perché ci si trova in presenza di manomissioni non soltanto di diritti quesiti ma di aspettative più che legittime che, ad una fascia estesissima di lavoratori, derivavano e derivano da una corretta e puntuale applicazione di norme contrattuali, liberamente stipulate e liberamente accettate, attraverso una dinamica ormai collaudata, che ha apprestato determinati istituti, che li ha « sofisticati » ed affinati. Questi ultimi sono, ormai, entrati a far parte del bagaglio e delle conquiste del mondo del lavoro.

Mi riferisco, anzitutto, ai problemi sollevati dall'articolo 1 che pone un limite alla indennità di licenziamento escludendo dal computo della indennità di licenziamento

gli aumenti praticati in conseguenza della indennità di contingenza.

Vi è un'offensiva, che prende le mosse da diversi mesi addietro e che si è aperta, si può dire, in coincidenza con la nascita del Governo Andreotti. È una delle tante ragioni che ci indussero, quando il Governo Andreotti si presentò alle Camere chiedendo la fiducia, a pronunciarci nettamente contro; è una delle tante ragioni, forse una delle principali. Noi ravvisammo taluni propositi nel disegno di politica economica del Governo Andreotti, o meglio nei propositi di politica economica (perché sarebbe audace parlare di un disegno) del Governo Andreotti, un Governo che naviga nei momenti di bonaccia e cerca di gettare un'ancora nei momenti di tempesta, invocando aiuto a sinistra e ricevendo dalla stessa parte qualche ciambella di salvataggio al momento opportuno. Ebbene, nei propositi di politica economica del Governo Andreotti, ravvisammo un indirizzo recessivo, antipopolare, tra i cui lineamenti identificammo facilmente una polemica (che dalla stampa si trasferì agevolmente nelle dichiarazioni ufficiali e del Presidente del Consiglio e di altri ministri) riguardante l'indennità di licenziamento.

L'indennità di licenziamento non è popolare presso le forze politiche. Non è popolare presso i partiti che in qualsiasi modo consentono la vita al Governo Andreotti. È però un istituto estremamente popolare presso fasce larghissime di lavoratori, i quali lo hanno conquistato decennio dopo decennio. Si tratta di un istituto che ha assicurato — ed assicura — al lavoratore una retribuzione differita, che gli consente di coronare il momento doloroso, sempre amaro, della cessazione dal lavoro, avendo a disposizione una certa somma risparmiata forzosamente durante il periodo durante il quale egli ha prestato la sua opera.

Ma l'indennità di licenziamento non ha buona stampa presso i potenti del regime. Le ragioni sono molteplici, di ordine politico e di ordine psicologico. Perché tutti contrari all'indennità di licenziamento? Perché da sinistra la si considera come qualcosa che, ahimè, lega il lavoratore all'impresa; perché da sinistra si vuole mettere il lavoratore in posizione di antitesi nei confronti dell'impresa e si tende a recidere ogni e qualsiasi istituto che abbia il contenuto e il carattere di collegamento tra il lavoratore e l'impresa, che congiunga il

destino del lavoratore a quello dell'impresa, che renda il lavoratore partecipe in qualche modo della vita dell'impresa. È logico questo, le sinistre hanno la loro filosofia, hanno i loro obiettivi; da una parte tutti i padroni, dall'altra tutti i lavoratori, appesi unicamente e solamente al salario. Questa è la strategia di fondo della sinistra. Ma gli altri partiti, che di sinistra non sono, per quale ragione se la sono presa, o se la prendono, con l'indennità di licenziamento? Per quale ragione essa non è gradita? Si vede che anche le altre forze politiche sono entrate, quasi automaticamente, nella logica della strategia delle sinistre e quindi pongono i loro convincimenti laddove le sinistre indicano — specialmente il partito comunista — per le finalità di breve e di lungo periodo.

Il Movimento sociale italiano-destra nazionale ha avuto, ed ha, una posizione del tutto opposta e antitetica, in difesa dell'indennità di licenziamento in se stessa, non soltanto perché attraverso tale difesa si compie un dovere verso i milioni di lavoratori ad essa interessati; ma anche perché attraverso l'indennità di licenziamento si concorre, da parte del lavoratore, ai fatti della produzione, alla gestione dell'impresa, alla sua vita; si finanzia, attraverso un risparmio forzoso, l'impresa stessa, fornendo ad essa una parte di salario che, senza oneri (almeno fino a questo momento), entra nel circuito produttivo senza passare — ecco il punto — né attraverso « carrozzoni » previdenziali, né attraverso « carrozzoni » bancari.

Forse saranno queste le ragioni della scarsa fortuna dell'indennità di licenziamento presso alcuni ambienti e forze politiche. Ed allora tutte le occasioni sono buone per attaccare tale istituto, e l'occasione rappresentata da questo decreto è apparsa ottima. Come prima misura pretestuosamente antinflazionistica si è detto « basta » all'accREDITAMENTO presso i fondi per indennità di licenziamento degli aumenti derivanti dalla contingenza. Si tratta di un provvedimento quanto mai ingiusto sotto il profilo giuridico e del quale sottolineerò tra un momento l'illegittimità costituzionale. Si tratta d'altra parte di un provvedimento che non solo non ha alcun effetto deflattivo, ma al contrario ha un carattere tipicamente inflattivo. Infatti l'indennità di licenziamento consiste in una erogazione che le imprese effettuano non già consegnando il danaro nelle mani dei lavoratori dipendenti, ma

accantonandolo, cioè costringendo i lavoratori ad un risparmio che, senza oneri per le imprese stesse — anche se c'è una nostra proposta di legge che prevede che l'utilizzazione da parte delle imprese delle somme facenti parte dell'indennità di licenziamento sia adeguatamente compensata — entra nel ciclo produttivo, sotto forma di autofinanziamento. Pertanto è evidente che la mortificazione o il blocco dell'indennità di licenziamento e della sua rivalutazione è un fatto che può certamente produrre un risparmio per le imprese, ma non incide sull'andamento dell'inflazione, perché le somme risparmiate non entrano nel circuito produttivo, ed inoltre, non giungendo in possesso dei lavoratori, non sono in grado di incrementare in alcun modo i consumi.

Se quindi la presa di posizione contro l'indennità di licenziamento è ingiustificata dal punto di vista economico-sociale, essa è inoltre illegittima dal punto di vista costituzionale. Si viola infatti l'articolo 3 della Costituzione poiché, attraverso la depurazione dell'indennità di licenziamento dagli aumenti derivanti dalla contingenza, si pongono i lavoratori dipendenti in una situazione diseguale rispetto agli altri lavoratori. Questi ultimi infatti hanno diritto di non subire limiti alla propria retribuzione, se non quelli posti dal cosiddetto mercato, mentre i lavoratori dipendenti, che già non possono percepire immediatamente l'indennità di licenziamento, debbono anche sottostare all'*ukase* rappresentato dal decreto al nostro esame, per cui l'indennità di licenziamento accantonata a loro favore non può essere più rivalutata. Evidentemente i lavoratori dipendenti appartengono ad una categoria particolare, contro la quale si deve inferire!

Ho detto poc'anzi che non vi sono ragioni economiche che giustificano questo provvedimento, anzi, le considerazioni di ordine economico sarebbero diverse e contrarie. Lo stesso Governo, d'altra parte, ne ha dato l'esempio disponendo l'accantonamento di parte dell'indennità di contingenza per certe fasce di lavoratori, ed imponendone la corresponsione in buoni del tesoro. Quando il denaro non viene consegnato ai lavoratori, quando la retribuzione viene differita, quando essa non è diretta ad aumentare la domanda, essa non può, per il solo fatto della sua esistenza, essere accusata di costituire un elemento di inflazione. Quindi nel caso del provvedimento in esame siamo fuori da qualsiasi logica

economica, siamo fuori dai principi costituzionali, che sono pesantemente violati da una misura che pone in una situazione di privilegio negativo i lavoratori dipendenti. Mi meraviglia il fatto che questo provvedimento sia stato accettato dagli esponenti sindacali della « triplice », da questi « santoni » che dicono di proteggere in ogni modo il lavoratore. Questi signori della « triplice » evidentemente dormivano, perché nel momento in cui si è sterilizzata la possibilità di rivalutazione dell'indennità di fine lavoro, in quel momento i « santoni della triplice » hanno fatto un grosso favore — per usare il loro linguaggio e la loro terminologia — ai « padroni », e non certamente ai lavoratori, che mortificavano dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista morale, e soprattutto dal punto di vista costituzionale, come noi andiamo affermando.

Ma c'è di più, perché l'eliminazione degli aumenti di contingenza dall'indennità di fine lavoro è una disposizione che viola anche un'altra norma della nostra Carta costituzionale. Mi riferisco all'articolo 47 della Costituzione.

Con le indennità di licenziamento, ci troviamo di fronte ad un tipico caso di risparmio forzoso. Questo tipo di risparmio, come dicevo un momento fa, è auspicabile, soprattutto in momenti di inflazione, perché il denaro risparmiato è denaro non speso, e che può essere viceversa immesso in attività produttive: ci troviamo in un quadro che risponde con precisione alla previsione dell'articolo 47, che fa carico alla Repubblica di incoraggiare e di tutelare il risparmio in tutte le sue forme; e l'indennità di licenziamento è una forma di risparmio, forse la migliore perché è risparmio costituito direttamente dall'azienda a favore del lavoratore; perché è un risparmio che, attraverso l'indennità di contingenza, cioè attraverso quell'aggiornamento che prima era consentito, non è sottoposto alla svalutazione. È risparmio protetto: di questo si tratta. Qui si espropriano i lavoratori del diritto di vedere protetto il loro risparmio, costituito dalla indennità di licenziamento accantonata presso le imprese. Di questo si tratta, onorevole Presidente, onorevoli colleghi; e si tratta di cosa grave. Quando voi svuotate le indennità di licenziamento dalla possibilità di essere aggiornate attraverso gli aumenti di contingenza, voi annullate il risparmio dei lavoratori, voi lo espropriate,

voi commettete non soltanto un'ingiustizia sociale, ma una pesante illegittimità di carattere costituzionale.

Non se ne sono accorti, i sindacalisti della « triplice »; o forse se ne sono accorti, e nel perseguimento di quella strategia della miseria che è caratteristica del partito comunista, che è caratteristica di tutta la sinistra, e che è caratteristica anche del Governo Andreotti, essi vogliono incenerire questo risparmio dei lavoratori.

Sono cose alle quali i lavoratori di tutte le categorie sono estremamente sensibili, perché l'indennità di licenziamento rappresenta un istituto che si è maturato dal 1919, attraverso la legge sull'impiego privato del 1924, attraverso le note norme del codice civile, attraverso una giurisprudenza che, di decennio in decennio, ha individuato i termini dell'istituto secondo le linee che ho sommariamente ricordato. Oggi, con l'approvazione del decreto al nostro esame, gli scatti di contingenza non possono essere più computati nell'indennità di licenziamento, la quale è quindi portata a deteriorarsi, a svalutarsi.

Quali sono, allora, le conseguenze? Le conseguenze pratiche sono costituite dal « fuggi-fuggi » da tanti istituti, da tanti settori, da tante attività, perché la gente preferisce, prima che sia troppo tardi, prendere l'indennità di licenziamento e andarsene alla ricerca di un'altra sistemazione. Non vuole perdere quello che fino ad ora è stato accantonato come remunerazione non corrisposta, ma promesso per il momento in cui il rapporto di lavoro si sarebbe esaurito.

Oggi, dunque, esiste questa situazione di deterioramento dell'indennità di licenziamento e noi, nel denunciare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto in discussione, affermiamo che questa norma mira, nella sua incostituzionalità, a preparare la fine di questo istituto. Talune forze politiche parlano con un eufemismo di « superamento » dell'indennità di licenziamento, ma si tratta invece di un tentativo di avvilire il mondo del lavoro, tentativo al quale partecipano anche le forze sindacali della « triplice », i cui accordi sono stati trasposti in questo decreto-legge, come abbiamo appreso dal ministro del lavoro.

Noi denunciando anche il contrasto della norma di cui all'articolo 2 del decreto che riguarda le cosiddette scale mobili anomale, con l'articolo 36 della Costituzione,

il quale garantisce ai cittadini una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro.

Con l'andare del tempo, determinate categorie che prestano un lavoro di speciale e particolare qualità (non istituisco una gerarchia tra i vari tipi di lavoro, ma sottolineo la qualità di alcuni di essi), hanno acquisito condizioni particolari. Mi riferisco ai bancari, agli assicuratori, ai chimici, agli addetti ai trasporti, a tutti coloro, insomma, che non prestano la loro opera nell'industria.

Ebbene, quando una norma di legge (come quella a nostro esame) appiattisce, adegua tutte le forme di indicizzazione, tutti i criteri di calcolo, tutte le periodicità dei rilievi a quelli accettati dai sindacati confederali operanti nel settore dell'industria, entra in conflitto con l'articolo 36 della Costituzione, che detta norme a salvaguardia del mondo del lavoro, destinate a sopperire alle inadempienze del legislatore o alla debolezza delle parti sociali; a far fronte, cioè, a quelle situazioni in cui non vi sia una adeguata e spontanea difesa dei principi elementari di socialità.

L'articolo 36 della Costituzione non può essere né ignorato né superato: se il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro, nel momento in cui si legifera (e vedremo poi quanto questo sia legittimo) sulla sua retribuzione, non si può non tenere conto di certe diversità.

D'altra parte, l'articolo 36 della Costituzione ha avuto a suo tempo autorevoli padri. Esso fu infatti proposto nell'attuale dizione dall'onorevole Fanfani, che si impuntò sul riferimento alla qualità e alla quantità del lavoro. All'inizio si trovò in contrasto con l'onorevole Di Vittorio, un sindacalista dei tempi andati, che, nel corso dei lavori della Costituente, trovò un punto d'incontro con l'onorevole Fanfani, convenendo sul fatto che il salario va determinato per categoria e per specializzazione: questo si legge nei lavori preparatori della Costituzione; tutto meno che l'appiattimento, l'adeguamento indiscriminato ai parametri dell'industria, come prescritto dalla norma oggi al nostro esame: un contrasto insuperabile, quindi, con l'articolo 36 della Costituzione, nonché violazione dell'articolo 39 della Costituzione.

È questo forse uno dei punti più dolenti delle critiche di fondo che da tanto tem-

po formuliamo nei confronti dei partiti al potere. Anche questo, come tutti gli altri nodi, è venuto al pettine. Inattuato è l'articolo 39 della Costituzione: gli esponenti del cosiddetto arco costituzionale si sono preoccupati di tante attuazioni esclusa quella dell'articolo 39, del quale non si è preoccupato mai nessuno, mentre da destra, in tutte le legislature, a più riprese sono state avanzate proposte per l'attuazione di questo articolo, il cui mancato adempimento produce danno ai lavoratori. Si evidenzia così l'inadempimento delle sinistre, del partito comunista, della « triplice » sindacale; si mette in piena luce la falsità della posizione politica di chi (se non erro, fu proprio l'onorevole Storti, a quel tempo a capo della CISL) sosteneva essere l'articolo 39 un « ferro vecchio » ottenendo l'avallo di autorevoli esponenti, anche di parte socialista. Questo articolo sarebbe stata una difesa, oggi disinvoltamente superata dal Governo attraverso il provvedimento a nostro esame; una difesa superata di slancio, ignorata — oserei dire — perché precise erano le prescrizioni dell'articolo 39. Esso, per quanto non attuato, esiste comunque sulla Carta costituzionale e prescrive che « ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge ». I sindacati si sono voluti sottrarre all'unico obbligo loro posto dalla Costituzione, quello della pura e semplice registrazione, per salvarsi dal quale i sindacati della « triplice » si trovano oggi a soccombere al debito di manovrare in un modo od in un altro le contrattazioni sull'indennità di contingenza; di fare questo o quest'altro a proposito della qualità del lavoro di questa o di quella categoria... si rivelano così le contraddizioni in cui si è mossa la gestione del mondo del lavoro dall'entrata in vigore della Costituzione in poi.

Se i sindacati e le forze politiche che li sostengono, di sinistra, avessero accettato l'attuazione di questo articolo, i sindacati avrebbero oggi personalità giuridica; avrebbero rappresentato unitariamente i propri iscritti; avrebbero potuto stipulare accordi collettivi di lavoro, contro i quali sarebbe stato quanto meno più difficile porre in essere un decreto come quello al nostro esame; sarebbe stato più difficile prevaricare i diritti dei lavoratori che invece sono stati prevaricati. Da varie forze politiche e dalla nostra in prima linea, è stata

invocata l'attuazione dell'articolo 39. In occasione delle elezioni politiche del 1972, se non erro, anche il senatore Fanfani si accorse della validità e della possibilità di regolamentare e risolvere la questione sindacale attuando questo articolo!

Siamo nel deserto, in una situazione di carenza legislativa, mentre l'autonomia sindacale è gravemente lesa, prevaricata, ignorata se non addirittura distrutta.

Quando si manomette l'autonomia sindacale, il principio dell'autonomia contrattuale, non si fanno gli interessi di quei lavoratori a favore dei quali talune forze sindacali, come quelle della « triplice », dicono, sera e mattina, di battersi *usque ad effusionem sanguinis*, di sangue altrui, mai del loro, anche perché si pongono sempre al coperto quando avviene una contestazione.

Oserei dire che questa violazione dell'articolo 39 mette a nudo non soltanto la mancanza di una autonoma volontà da parte dei sindacati, ma la piena strumentalizzazione politica dei sindacati della « triplice », i quali ignorano che esiste una larga fascia di organizzazioni sindacali che hanno una loro autonomia e che non possono dipendere da accordi politici, costituiti unicamente in esecuzione di disegni e di intese sottobanco, al coperto delle grosse parole e dei grossi *slogans*, tra il partito comunista e la democrazia cristiana.

Ma quanto si sia aggravata e deteriorata la situazione salta agli occhi in maniera più icastica e chiara se noi confrontiamo la lettera delle norme al nostro esame con le espressioni usate in uno strumento, imperfetto e temporaneo quanto si vuole, ma che ebbe in quel momento una sua funzione e che rispose a determinate esigenze. Mi riferisco alla famosa legge 14 luglio 1959, n. 741. È questo un discorso da fare ai sindacalisti della « triplice ». All'articolo 3 della legge che ho citato si diceva: « Gli accordi economici e i contratti collettivi ai quali il Governo deve uniformarsi nella emanazione delle norme predette » (erano le norme di recepimento degli accordi sindacali, recepimento puro e semplice, debitamente depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale) « sono quelli preventivamente depositati, a cura di una delle associazioni stipulanti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne accerta l'autenticità ».

Allora, il Governo si limitava ad uniformarsi alla emanazione di norme promanan-

ti dagli accordi sindacali, adottati con tutte le cautele e con la partecipazione di tutte le componenti sindacali. Adesso, invece, nella lettera del decreto-legge al nostro esame, queste preoccupazioni di autonomia non esistono più perché si dice che l'indennità di contingenza va gestita in diversi modi, arrivando addirittura all'assurdo per cui determinate fasce della indennità di contingenza, che hanno un contenuto inferiore a quello della indennità riferita al settore dell'industria, non vengono modificate. Rimangono ferme per legge! È una *reformatio in peius*, come diciamo noi avvocati. È una sorta di cristallizzazione per legge della volontà delle parti più deboli o dei risultati conseguiti da talune associazioni.

Sono queste cose che veramente contrastano in maniera grave con il disposto dell'articolo 39 della Costituzione, sono queste cose che fanno veramente dubitare della legittimità costituzionale del decreto-legge che è sottoposto al nostro esame.

Una osservazione conclusiva debbo ancora fare in ordine ad un altro aspetto di incostituzionalità, che mi sembra altrettanto patente. Mi riferisco al contrasto tra il decreto-legge al nostro esame e l'articolo 53 della Costituzione. In questo articolo si parla dell'obbligo di tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Qui abbiamo una sorta di florilegio di incostituzionalità, perché la capacità contributiva di cui all'articolo 53 è una capacità contributiva che, anzitutto, deve riguardare tutti i cittadini. Noi, viceversa, abbiamo una fascia di cittadini, dipendenti dalle imprese bancarie, delle imprese assicuratrici, dell'impresa elettrica, delle imprese municipalizzate, eccetera, che si vede — essa soltanto — privata di una parte delle indennità di contingenza; si vede privata nel diritto di acquisire una remunerazione liberamente pattuita e si vede sottoposta ad una sorta di contribuzione straordinaria e speciale. Per converso, assistiamo al beneficio di talune imprese, e soltanto di talune imprese. Infatti, le imprese del settore industriale, ad esempio, non godono dei benefici spettanti alle altre imprese, realizzati attraverso il minore esborso derivante dalla abolizione delle scale mobili anomale.

Ma possiamo andare avanti. L'illegittimità costituzionale è ancora più clamorosa ed evidente, in quanto abbiamo una fascia di cittadini sottoposta ad una sorta di tributo speciale, costituito appunto dalla abo-

lizione di determinate provvidenze connesse alla indennità di licenziamento; e inoltre abbiamo la preoccupazione che scaturisce da un emendamento apportato al Senato, relativa alla utilizzazione dei denari che verrebbero risparmiati dalle imprese.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, ella ha ormai esaurito il tempo a sua disposizione. La invito a concludere.

VALENSISE. La ringrazio, signor Presidente. Mi avvio alla conclusione.

Abbiamo quindi una sperequazione. Assistiamo ad una clamorosa situazione di incostituzionalità. Infatti, con l'emendamento apportato dal Governo all'articolo 3, concernente la finalizzazione delle somme risparmiate dalle imprese, leggiamo che queste somme debbono essere utilizzate, attraverso determinati organismi, per finalità di carattere pubblico. E allora si viene a creare una situazione aberrante dal punto di vista costituzionale, per cui una fascia di cittadini — e soltanto quella fascia — contribuisce alla realizzazione di finalità pubbliche, mentre l'articolo 53 della Costituzione sancisce giustamente che « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ». Ma le capacità contributive vengono differenziate. Quando gli assicuratori o i dipendenti dall'impresa elettrica si vedranno privati della scala mobile anomala, o si sono visti privati della scala mobile anomala di cui fruivano, non per questo avranno una migliorata capacità contributiva. Il loro salario reale diminuirà, ma le imposte che essi corrisponderanno saranno sempre le stesse. Questo è un altro aspetto del florilegio di fatti di incostituzionalità a cui questa norma dà luogo.

Signor Presidente, la normativa al nostro esame ha dato luogo ad una vastissima area di dissenso. Per incarico di organizzazioni sindacali a noi vicine, le organizzazioni del sindacalismo nazionale, abbiamo depositato presso la Presidenza decine di migliaia di firme di lavoratori dipendenti, che esprimono la loro protesta civile nei confronti di un provvedimento che li mortifica senza giovare all'economia nazionale. Questi lavoratori che protestano sono tanti e tanti, si parla di milioni di lavoratori; si tratta di lavoratori che civilmente vogliono partecipare ad ogni sforzo affinché la vita economica della nazione

possa rifiorire, ma vogliono partecipare a sforzi che siano producenti, che siano logici; non vogliono partecipare ad una sorta di gioco sottobanco per il compromesso storico fra democrazia cristiana e partito comunista.

Abbiamo denunciato questi vizi di illegittimità costituzionale nella fiducia che la Camera possa accogliere i nostri rilievi. Ma noi riteniamo che le decine di migliaia di firme dalla nostra parte politica depositate, per conto delle organizzazioni sindacali a noi vicine, alla Presidenza della Camera costituiscano il presupposto inevitabile perché — se per caso la pregiudiziale di legittimità costituzionale che noi abbiamo proposto fosse rigettata — la censura della Corte costituzionale colpisca questa legge. Non è pensabile, infatti, che decine e decine di migliaia di lavoratori abbiano firmato, e che poi queste decine e decine di migliaia di lavoratori si mettano l'anima in pace, se domani la legge dovesse passare, in pregiudizio dei loro diritti, diritti che questi lavoratori con ogni mezzo, certamente, faranno valere nelle sedi opportune, in modo da ottenere una pronuncia della Corte costituzionale.

Noi ci auguriamo che questo non debba avvenire, e ci auguriamo che la nostra pregiudiziale di costituzionalità possa essere accolta dalla Camera (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. L'onorevole Adriana Palomby ha facoltà di illustrare la pregiudiziale di costituzionalità Roberti, di cui è cofirmataria.

PALOMBY ADRIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di restare nell'ambito della pregiudiziale di costituzionalità, raccogliendo attorno a talune osservazioni di fondo quelli che sono i motivi che noi intendiamo sottoporre all'Assemblea ed al Governo per una rimeditazione.

Non mi pare il caso di dimenticare che quando in quest'aula si sollevano eccezioni di incostituzionalità, è opportuno che le stesse non siano prese alla leggera. Il 9 dicembre dell'anno scorso, sollevai in merito al blocco della scala mobile una eccezione di incostituzionalità; l'argomento fu liquidato con molta disinvoltura, ed oggi invece noi apprendiamo che numerosi lavoratori bancari hanno trasferito le

loro rivendicazioni sul piano giudiziario, e che una parte della magistratura è decisa ad arrivare alla Corte costituzionale per una pronuncia su tale provvedimento. Siamo attenti, quindi, a valutare queste osservazioni che non sono certamente avanzate artatamente, ma nella pensosa considerazione che il primo dovere dei parlamentari, quando legiferano, sia quello di rispettare la Costituzione italiana.

È vengo subito ai motivi per i quali a me sembra che questo provvedimento sia in contrasto con la Carta costituzionale. Voglio cominciare, ordinatamente, dall'articolo 3 della Costituzione, che dice chiaramente che i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di carattere politico, di carattere personale, di carattere sociale. A me sembra che il provvedimento presentato all'attenzione dell'Assemblea discrimini profondamente tra i cittadini. Noi abbiamo avuto prima la discriminazione tra i lavoratori dipendenti in relazione al blocco della scala mobile; adesso abbiamo la discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in relazione a quella che è l'indennità di contingenza, e poi abbiamo per alcuni l'abbassamento della scala mobile ad un livello inferiore. È tutta una serie di disuguaglianze che il Governo italiano, via via, con vari decreti sta stabilendo, erodendo sempre di più il valore e la portata di quell'articolo 3, che, oltre tutto, contenendo in sé il principio dell'eguaglianza, dovrebbe essere un caposaldo della democrazia. Questo articolo viene violato, tanto più che mentre si privano alcuni lavoratori di diritti di cui dovrebbero godere al pari di tutti gli altri lavoratori, da questi sacrifici deriva un giovamento per altre categorie: per esempio, gli imprenditori si avvantaggiano per il minor costo del lavoro e per la minore spesa per i salari, mentre i lavoratori dipendenti si troveranno svantaggiati. Questa è una osservazione che va fatta poiché quando si parla di uguaglianza, bisogna tener sempre presente il principio dell'equità.

Questo provvedimento viola l'articolo 3 della Costituzione in vari modi: lo viola anche in maniera capziosa, producendo una grave ingiustizia nei confronti dei lavoratori. A nostro parere, dunque, l'articolo 3 della Costituzione ci appare violato proprio per la disparità che esso crea tra i lavoratori e anche tra gli stessi lavoratori dipendenti. Questo provvedimento, quindi, va riguardato anche sotto questo profilo.

Altra violazione appare anche nei confronti dell'articolo 36 della Costituzione che fa da sfondo a quello che è il potere economico del lavoratore; è l'articolo nel quale si pongono i criteri per stabilire la retribuzione del lavoratore. Esistono dei principi-cardine, nuovi e moderni in questo articolo che non soltanto servono per fissare il salario e la retribuzione in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, ma che prendono in considerazione non solo il lavoratore, ma anche la sua famiglia, nell'intento di conferire ad essa la possibilità di una vita libera e dignitosa.

Ebbene, cosa avviene con questo disegno di legge? Con esso si scardina questo principio. Infatti il lavoratore continuerà a prestare la stessa qualità e quantità di lavoro, pur percependo una remunerazione inferiore. Tale remunerazione inferiore porterà fatalmente — come tutti constatiamo ogni giorno — all'impossibilità di una vita libera e dignitosa per il lavoratore e la sua famiglia. Questo è un concetto che va tenuto presente se si vuole veramente difendere questo principio, incardinato nella nostra Costituzione e che considera, in maniera moderna, il lavoratore non come un soggetto atomizzato o staccato dalla realtà sociale e familiare, ma come un elemento che in quella realtà si incardina, vive e si sviluppa e che con essa va anche tutelato e protetto.

Vi è, quindi, una palese violazione di questo articolo, essendo prevista dal provvedimento una riforma in peggio del trattamento economico del lavoratore, contrariamente ai principi sostanziali dell'ordinamento giuridico. È importante fare questo rilievo, poiché la socialità non tollera passi indietro, non potendo che andare avanti, progredire; altrimenti siamo all'involuzione sociale, all'arretramento ed alla « marcia del gambero » dei lavoratori, cosa che non dobbiamo minimamente consentire. Questo è dunque il secondo articolo che denunciavamo come violato da questo provvedimento, proprio per i motivi che abbiamo indicato.

Vi è poi un terzo punto assai importante. Non terrò su questo articolo una lezione di diritto sindacale: me ne guardo bene, poiché in questa Assemblea vi sono egregi personaggi che conoscono bene il tormentato *iter* dell'articolo 39 della Costituzione; articolo per la cui attuazione l'onorevole Roberti, segretario generale della CISNAL,

ha più volte presentato proposte di legge. Tale articolo non è stato mai applicato, ma nel primo comma — unico comma di carattere precettivo — con il quale si sancisce la libertà sindacale, riconosce all'istituzione sindacale la libertà di contrattazione e al sindacato una prerogativa quasi assoluta di autogovernarsi, fissando le norme che devono regolare economicamente e normativamente i rapporti tra le parti sociali.

L'attacco alle scale mobili anomale è proprio una violazione di questo principio, che è alla base del diritto sindacale; è proprio un attacco alla libertà e alla validità della contrattazione sindacale, perché le scale mobili anomale, onorevoli colleghi, erano state stipulate ed erano state contrattate categorialmente, cioè tra i sindacati delle categorie delle due parti sociali, e avevano dato luogo a tipi di adeguamento del salario al costo della vita che venivano giustificati dalla particolarità di quelle categorie, dalla qualificazione del lavoro di quelle categorie; e si era pervenuti a costituire, com'è e come deve essere nell'etica sindacale, una spinta promozionale, anche economica, per i lavoratori.

L'attuale disegno di legge, che recepisce una trattativa che più che sindacale è politica, ha per così dire cancellato, annullato il valore del potere sindacato di contrattare nelle materie che riguardano il salario dei lavoratori ed ha abbassato il livello di quelle categorie, portando le scale mobili di portata maggiore a livello di quelle che erano state contrattate dal settore industriale.

Che i sindacati siano contenti, che i lavoratori siano contenti, non credo; tanto più che, come al solito, nella trattativa politica sono state ascoltate soltanto le voci di taluni sindacati, se è vero — come è vero — che questa mattina io, come segretario confederale della CISNAL, deputato al Parlamento, a nome anche del segretario generale della CISNAL, onorevole Roberti, ho potuto consegnare alla Presidenza della Camera un plico con decine di migliaia di firme di lavoratori, i quali chiedono la tutela dei loro diritti acquisiti contrattualmente.

Questo nasce dalla protesta dei lavoratori di fronte allo strapotere politico rispetto al potere del sindacato; ma il Governo deve meditare su queste cose e deve meditare seriamente, se non vuole stravolgere quello che è il diritto sindacale, la funzione e l'etica del sindacato, che è quella di tute-

lare i lavoratori e di garantire i diritti e gli interessi dei lavoratori. Il sindacato non deve diventare, come purtroppo pare che in Italia stia accadendo, una specie di sindacato dei paesi dell'est, dove i sindacati non sono più i rappresentanti che tutelano i lavoratori, che contrattano le loro condizioni di vita nel lavoro e nella società, ma sono diventati solamente strumenti politici di applicazione e di realizzazione dei piani quinquennali.

Questa è la realtà dalla quale dobbiamo guardarci e alla quale dobbiamo stare molto attenti. La storia sindacale italiana subirebbe veramente una gravissima involuzione se si andasse avanti su questa strada, decidendo a colpi di decreti-legge incostituzionali contro i diritti dei lavoratori, se cioè ad un certo momento accadesse quel che si era tentato di fare nel 1959 con la legge n. 741, quando si voleva sistematizzare il recepimento mediante decreto del potere esecutivo dei contratti collettivi di lavoro. La Corte costituzionale in quella vicenda si pronunciò, dopo la prima proroga, respingendo la proroga stessa in quanto intaccava una sfera di prerogative del sindacato, quali erano fissate nell'articolo 39 della Costituzione. Dunque, stiamo attenti anche a questo, stiano attenti a questo i lavoratori e i rappresentanti sindacali, perché stanno segnando la fine e la morte di una gloriosa funzione, quale è appunto quella del sindacato.

Desidero passare ad un'altra eccezione di incostituzionalità, quella relativa all'articolo 53 della Costituzione. Tale articolo stabilisce per il cittadino il dovere di concorrere, secondo la propria capacità contributiva, alle spese e agli oneri pubblici. Ebbene, che cosa accade a seguito di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12? Accade che i lavoratori le cui retribuzioni vengono decurtate di una parte della contingenza non contribuiranno secondo la loro capacità contributiva, ma secondo una capacità contributiva che per essi si è di molto abbassata, e daranno, come contributo, non la aliquota che dovrebbero dare se percepissero quella somma che essi dovrebbero avere, ma l'intera somma. Quindi, viene ad essere leso anche questo principio della giustizia della contribuzione alle spese e agli oneri pubblici.

Non parliamo poi dell'attacco anche alla proprietà del lavoratore, secondo il principio espresso nell'articolo 42 della Costi-

tuzione, per cui la proprietà, intesa certamente non soltanto sotto forma di beni immobili, ma anche di beni mobili e di capitale, non può essere espropriata se non per un interesse pubblico e previo indennizzo.

Signori del Governo, onorevoli colleghi, voglio chiedere a chi ha redatto questo disegno di legge se si è reso conto che mancano le due premesse da me ora richiamate. Infatti, l'interesse pubblico diviene sempre più evanescente e se nel testo del provvedimento presentato al Senato assumeva una, sia pur labile, parvenza di chiarezza, ora è addirittura diventato una specie di « obiettivo futuro », da fissarsi dopo che è avvenuta l'espropriazione del patrimonio, della scala mobile, delle quote dell'indennità di anzianità, che avviene senza che si sappia a vantaggio di chi avviene: al lavoratore si chiede il sacrificio, senza dargli non dico l'indennizzo, ma almeno la sensazione di quello che avviene, dei motivi per cui viene privato autoritativamente e in maniera iniqua di una parte della retribuzione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi qui stiamo a discutere di un problema che interessa centinaia di migliaia di lavoratori, i quali si vedono sterilizzata la scala mobile ai fini della indennità di anzianità, che è una conquista e che, diciamo pure, è un po' la « terra promessa » di tutti i lavoratori i quali, dopo anni e anni di sacrifici e di lavoro, aspirano a conseguire un risparmio, una riserva differita nel tempo, alla quale essi devono attingere proprio in una età che li vede anziani e maggiormente bisognosi dal punto di vista economico.

Questo disegno di legge colpisce duramente i lavoratori, tant'è vero che essi hanno sentito il bisogno di levare la loro voce, hanno sentito il bisogno di rivolgersi al senso di giustizia e di equità del Presidente della Camera, perché esaminati attentamente le questioni formulate. Il decreto-legge cui ci riferiamo è anche il segno di un pericolo persistente, di una politica che si vuole condurre in modo facile, togliendo a chi è allo scoperto e lasciando, invece, inalterate le posizioni di coloro che, con i giochi di bussolotto, fanno scomparire valuta, imboscano beni ed adottano altri espedienti del genere. Riteniamo che la politica del Governo per uscire dalla crisi non possa essere condotta solo sulla pelle dei lavoratori dipendenti, solo sulla

pelle di coloro i quali debbono pagare perché, come ho già detto, sono allo scoperto.

I lavoratori sono, per altro, responsabili; sarebbero e sono anche disposti ad accettare determinati sacrifici ma contestualmente con quelli di tutti, dal momento che solidarietà nazionale — il principio che spesso, oggi, si sbandiera per privare i lavoratori di loro diritti, di loro beni — significa sforzo di tutti, impegno di tutti e non sacrificio soltanto di talune categorie.

Non vorremmo che il Governo italiano, insistendo su questa tesi, si trovasse ancora di fronte a contestazioni in sede giudiziaria. Non vorremmo che questo Parlamento passasse alla storia come il Parlamento delle leggi incostituzionali. Desideriamo, invece, che i problemi siano seriamente affrontati, e lo siano in maniera tale da dare respiro e spazio a tutte le aspirazioni del popolo italiano; tutto ciò senza prendere come « imputati » perenni coloro i quali lavorano quotidianamente, coloro i quali non solo vengono privati di beni economici conseguenti con il proprio lavoro, ma vedono abbattersi su di loro, ogni giorno di più, la spirale dei prezzi, di tutti i « caro-vita » possibili, vedono sempre più diventare precaria la loro vita, non solo in rapporto alla diminuzione dei salari, ma anche in ragione delle prospettive economiche del nostro paese.

Rinnovando le nostre osservazioni circa la non rispondenza alle esigenze in atto del disegno di legge in esame, che colpisce le indennità di anzianità, che priva i lavoratori della contingenza conseguita attraverso trattative contrattuali, che discrimina i lavoratori rispetto ad altre categorie di cittadini, che viola cinque norme costituzionali, chiediamo che non si passi alla discussione del provvedimento stesso, che — ripeto — riteniamo incompatibile con una corretta applicazione delle norme costituzionali e con l'approvazione di una legge che risponda a quei principi che rappresentano i fondamenti giuridici dello Stato italiano (*Applausi dai deputati del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale*).

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Pazzaglia, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, ha chiesto la votazione a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Poiché la votazione avrà luogo mediante pro-

cedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Avverto che, nel caso di reiezione delle pregiudiziali, si passerà alla discussione sulle linee generali del provvedimento cui si riferiscono.

Avverto inoltre che, dopo la votazione delle pregiudiziali, si procederà alla votazione segreta finale dei disegni di legge di cui al terzo punto dell'ordine del giorno, nonché di quelli di cui l'Assemblea ha oggi concluso l'esame.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

TEDESCHI. Chiedo di parlare contro le pregiudiziali.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le pregiudiziali di costituzionalità avanzate da numerosi cittadini e lavoratori e illustrate con molta ampiezza dall'onorevole Valensise e dall'onorevole Palomby non sembrano fondate non solo sotto l'aspetto formale — essendo già stato il problema esaminato dalla competente Commissione affari costituzionali ed essendoci già stato in Commissione lavoro un sufficiente approfondimento nel merito — ma anche perché il decreto-legge — a parte il rilievo mosso al Governo sul metodo della legiferazione per decreto, che riguarda semmai un problema di carattere più generale che può avere un rilievo politico più che di ordine costituzionale — nel merito si riferisce alle liquidazioni e alle scale mobili anomale.

Ora, per quanto riguarda le scale mobili anomale, va precisato che non è messo in discussione nessun diritto acquisito precedentemente. Viene solo realizzato un allineamento di alcune scale mobili anomale rispetto all'accordo interconfederale del gennaio scorso in modo tale che esse non pesino in maniera anormale sulla dinamica automatica del costo del lavoro. Nel merito, pertanto, si vanno a toccare soltanto alcuni aspetti anormali per quanto riguarda la scala mobile; non si toccano i diritti già precedentemente acquisiti, ma il decreto riguarda un meccanismo automatico che semmai può essere discutibile proprio per i suoi aspetti automatici, più che

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

per la possibilità da parte del legislatore di intervenire nel merito.

Per quanto riguarda, invece, il problema delle liquidazioni, anche in questo caso nessun diritto acquisito viene messo in discussione (cioè le indennità di liquidazione non sono in discussione): viene solamente tolta la possibilità di conglobamento automatico dei futuri scatti della contingenza sulle liquidazioni, facendo salve tutte le possibilità contrattuali e legislative per intervenire e per correggere la progressiva svalutazione del salario dei lavoratori.

Pertanto a me sembra che non siano in gioco questioni di costituzionalità, proprio perché nei due casi non vengono toccati diritti acquisiti e perché non è in discussione né il meccanismo della scala mobile in sé, né quello delle liquidazioni, ma si lascia piena autonomia, anche nel futuro, alle parti sociali, oltre che naturalmente al Parlamento, di intervenire in materia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sulle pregiudiziali, sospendo la seduta fino alle 18,35.

La seduta, sospesa alle 18,20, è ripresa alle 18,35.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle pregiudiziali di costituzionalità Pazzaglia ed altri e Roberti ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	400
Maggioranza	201
Voti favorevoli	39
Voti contrari	361

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame	Agnelli Susanna
Achilli	Aiardi
Adamo	Alborghetti

Alici	Bocchi
Aliverti	Bodrato
Allegra	Boffardi Ines
Almirante	Bogi
Amabile	Boldrin
Amalfitano	Bollati
Amarante	Bolognari
Amendola	Bonalumi
Andreoni	Bonifazi
Andreotti	Borri
Angelini	Borruso
Antoniozzi	Bortolani
Armato	Bosco
Armella	Bosi Maramotti
Arnaud	Giovanna
Arnone	Botta
Azzaro	Bottarelli
Bacchi	Bova
Baghino	Branciforti
Balbo di Vinadio	Rosanna
Baldassi	Bressani
Bambi	Brini
Baracetti	Brocca
Barba	Broccoli
Barbarossa Voza	Bubbico
Maria Immacolata	Buro Maria Luigia
Barbera	Buzzoni
Barca	Caiati
Bardelli	Calabrò
Bardotti	Calaminici
Bartolini	Campagnoli
Bassetti	Cantelmi
Battino-Vittorelli	Cappelli
Belardi Merlo	Cappelloni
Eriase	Carandini
Belci	Cardia
Bellocchio	Carelli
Belussi Ernesta	Carlassara
Berlinguer Gio-	Carlotto
vanni	Càroli
Bernardi	Carrà
Bernini	Caruso Antonio
Bernini Lavezzo	Caruso Ignazio
Ivana	Casati
Bertani Eletta	Cassanmagnago
Bertoli	Cerretti M. Luisa
Bianchi Beretta	Castellina Luciana
Romana	Castellucci
Bianco	Cattanei
Bini	Cavaliere

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

Cavigliasso Paola	Facchini	Gullotti	Martino
Cecchi	Faenzi	Ianni	Marton
Cerquetti	Fanti	Ianniello	Martorelli
Cerrina Feroni	Federico	Iotti Leonilde	Marzano
Cerullo	Felicetti	Iozzelli	Marzotto Caotorta
Chiarante	Felici	Kessler	Masiello
Chiovini Cecilia	Felisetti	Labriola	Mastella
Ciannamea	Ferrari Silvestro	Laforgia	Matarrese
Cirino Pomicino	Fioret	La Loggia	Matrone
Citterio	Fontana	Lamanna	Mazzarino
Ciuffini	Forlani	Lamorte	Mazzarrino
Cocco Maria	Fornasari	La Penna	Mazzola
Codrignani	Forni	La Rocca	Meneghetti
Giancarla	Fracanzani	La Torre	Merloni
Colomba	Fracchia	Lattanzio	Merolli
Colonna	Furia	Leccisi	Meucci
Colurcio	Fusaro	Leonardi	Miana
Compagna	Galasso	Lettieri	Miceli Vito
Conte	Galli	Lezzi	Milani Armelino
Corà	Galloni	Licheri	Mirate
Corallo	Gambolato	Lima	Misasi
Corder	Gamper	Lo Porto	Monteleone
Corradi Nadia	Garbi	Lobianco	Mora
Costamagna	Gargani	Lodi Faustini	Morazzoni
Cravedi	Gargano	Fustini Adriana	Morini
Cristofori	Garzia	Lodolini Francesca	Moro Aldo
Cuminetti	Gasco	Lombardi	Moro Paolo Enrico
Dal Maso	Gaspari	Lombardo	Moschini
Danesi	Gatti	Lucchesi	Napoleoni
D'Arezzo	Gatto	Lussignoli	Napoli
Darida	Giadresco	Macciotta	Napolitano
De Caro	Giannantoni	Magri	Natta
De Cinque	Giannini	Malvestio	Nespolo Carla
de Cosmo	Giglia	Mancini Vincenzo	Federica
Degan	Gioia	Mancuso	Niccoli
De Gregorio	Giordano	Manfredi Giuseppe	Occhetto
Del Duca	Giovagnoli Angela	Manfredi Man-	Olivi
Delfino	Giovanardi	fredo	Orione
Dell'Andro	Giuliari	Mannino	Orlando
Del Rio	Goria	Mannuzzu	Orsini Bruno
De Mita	Gorla	Mantella	Orsini Gianfranco
De Poi	Gottardo	Marabini	Ottaviano
Di Giannantonio	Gramegna	Marchi Dascola	Padula
Di Giulio	Granati Caruso	Enza	Pagliai Morena
di Nardo	Maria Teresa	Margheri	Amabile
Di Vagno	Granelli	Marocco	Pajetta
Drago	Grassi Bertazzi	Marraffini	Palomby Adriana
Erminero	Grassucci	Martinelli	Pani
Esposito	Guarra	Martini Maria	Papa De Santis
Fabbri Seroni	Guasso	Eletta	Cristina
Adriana	Guerrini		

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

Pavone	Sabbatini
Pazzaglia	Salomone
Peggio	Salvi
Pellegatta Maria	Sandomenico
Agostina	Sanese
Pellizzari	Sangalli
Pennacchini	Santagati
Perantuono	Santuz
Perrone	Sanza
Pertini	Sarri Trabujo
Petrella	Milena
Petrucci	Sarti
Picchioni	Savino
Piccinelli	Scalia
Piccoli	Scaramucci Guai-
Pisanu	tini Alba
Pisicchio	Scovacricchi
Pisoni	Sedati
Pochetti	Segni
Pompei	Segre
Pontello	Servadei
Portatadino	Servello
Presutti	Sicolo
Pucci	Silvestri
Pugno	Sinesio
Quarenghi Vittoria	Sobrero
Quattrone	Spagnoli
Quercioli	Spaventa
Quietì	Speranza
Radi	Spigaroli
Raffaelli	Sponziello
Raicich	Sposetti
Ramella	Stefanelli
Rauti	Tamburini
Ricci	Tamini
Riga Grazia	Tani
Robaldo	Tantalo
Rocelli	Tassone
Romualdi	Tedeschi
Rosati	Terraroli
Rosini	Tesi
Rosolen Angela	Tesini Aristide
Maria	Tiraboschi
Rossino	Tocco
Rubbi Antonio	Todros
Rubbi Emilio	Tombesi
Rumor	Toni
Russo Carlo	Torri
Russo Ferdinando	Tortorella
Russo Vincenzo	Tozzetti

Tremaglia	Vincenzi
Trombadori	Vizzini
Urso Giacinto	Zamberletti
Urso Salvatore	Zambon
Vaccaro Melucco	Zaniboni
Alessandra	Zavagnin
Vagli Maura	Zolla
Valensise	Zoppetti
Vecchiarelli	Zoppi
Venegoni	Zoso
Vernola	Zucconi
Villa	Zuech

Sono in missione:

Amadei	Mammi
Carta	Postal
Maggioni	

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 1143, 1084-B e 1268. Saranno altresì votati a scrutinio segreto i disegni di legge nn. 741, 1060 e 935 oggi esaminati.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 741.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del nord, con allegati, adottata a Londra il 1° giugno 1967 » (741):

Presenti e votanti	393
Maggioranza	197
Voti favorevoli	372
Voti contrari	21

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1060.

(Segue la votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 » *(approvato dal Senato)* (1060):

Presenti	395
Votanti	394
Astenuti	1
Maggioranza	198
Voti favorevoli	362
Voti contrari	32

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 935.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione » *(approvato dal Senato)* (935):

Presenti e votanti	400
Maggioranza	201
Voti favorevoli	363
Voti contrari	37

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1143.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere » (1143):

Presenti	405
Votanti	238
Astenuti	167
Maggioranza	120
Voti favorevoli	171
Voti contrari	67

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1084-B.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, recante modificazione alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni » *(modificato dal Senato)* (1084-B):

Presenti	398
Votanti	396
Astenuti	2
Maggioranza	199
Voti favorevoli	352
Voti contrari	44

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1268.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice (*approvato dal Senato*) (1268):

Presenti	399
Votanti	389
Astenuti	10
Maggioranza	195
Voti favorevoli	350
Voti contrari	39

(*La Camera approva*).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Marzotto Caotorta ed altri n. 1054.

Hanno preso parte alla votazione:

Accame	Barca
Achilli	Bardelli
Adamo	Bardotti
Agnelli Susanna	Bartolini
Aiardi	Bassetti
Alborghetti	Battino-Vittorelli
Alici	Belardi Merlo Eriase
Aliverti	Belci
Allegra	Bellocchio
Almirante	Belussi Ernesta
Amabile	Berlinguer Giovanni
Amalfitano	Bernardi
Amarante	Bernini
Amendola	Bernini Lavezzo
Andreoni	Ivana
Andreotti	Bertani Eletta
Angelini	Bertoli
Antoniozzi	Bianchi Beretta
Armato	Romana
Armella	Bianco
Arnaud	Bini
Arnone	Bocchi
Azzaro	Bodrato
Bacchi	Boffardi Ines
Baghino	Bogi
Balbo di Vinadio	Boldrin
Baldassi	Bollati
Bambi	Bolognari
Baracetti	Bonalumi
Barba	Bonifazi
Barbarossa Voza	Borri
Maria Immacolata	Borruso
Barbera	Bortolani

Bosco	Colonna
Bosi Maramotti	Colurcio
Giovanna	Compagna
Botta	Conte
Bottarelli	Corà
Bova	Corallo
Branciforti Rosanna	Corder
Bressani	Corradi Nadia
Brini	Costamagna
Brocca	Cravedi
Broccoli	Cristofori
Bubbico	Cuminetti
Buro Maria Luigia	Dal Maso
Buzzoni	Danesi
Caiati	D'Arezzo
Calabrò	Darida
Calaminici	De Caro
Campagnoli	De Cinque
Cantelmi	de Cosmo
Cappelli	Degan
Cappelloni	De Gregorio
Carandini	Del Duca
Cardia	Delfino
Carelli	Dell'Andro
Carlassara	Del Rio
Carlotta	De Mita
Cárolì	De Poi
Carrà	Di Giannantonio
Caruso Antonio	Di Giulio
Caruso Ignazio	di Nardo
Casati	Di Vagno
Cassanmagnago	Drago
Cerretti Maria Luisa	Erminero
Castellina Luciana	Esposito
Castellucci	Fabbri Seroni Adriana
Cattanei	Facchini
Cavaliere	Faenzi
Cavigliasso Paola	Fanti
Cecchi	Federico
Cerquetti	Felicetti
Cerrina Feroni	Felici
Cerullo	Felisetti
Chiarante	Ferrari Silvestro
Chiovini Cecilia	Fioret
Ciannamea	Fontana
Cirino Pomicino	Forlani
Citterio	Fornasari
Ciuffini	Forni
Cocco Maria	Fracanzani
Codrignani Giancarla	Fracchia
Colomba	

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

Furia	Lattanzio	Milani Armelino	Pompei
Fusaro	Leccisi	Mirate	Pontello
Galasso	Leonardi	Misasi	Portatadino
Galli	Lettieri	Monteleone	Presutti
Galloni	Lezzi	Mora	Pucci
Gambolato	Licheri	Morazzoni	Pugno
Gamper	Lima	Morini	Quarenghi Vittoria
Garbi	Lo Porto	Moro Aldo	Quattrone
Gargani	Lobianco	Moro Paolo Enrico	Quercioli
Gargano	Lodi Faustini Fustini Adriana	Moschini	Quietì
Garzia	Lodolini Francesca	Napoleoni	Radi
Gasco	Lombardi	Napoli	Raffaelli
Gaspari	Lombardo	Napolitano	Raicich
Gatti	Lucchesi	Natta	Ramella
Gatto	Lussignoli	Nespolo Carla Federica	Rauti
Giadresco	Macciotta	Niccoli	Ricci
Giannantoni	Magri	Occhetto	Riga Grazia
Giannini	Malvestio	Olivi	Robaldo
Giglia	Mancini Vincenzo	Orione	Rocelli
Gioia	Mancuso	Orlando	Romualdi
Giordano	Manfredi Giuseppe	Orsini Bruno	Rosati
Giovagnoli Angela	Manfredi Manfredo	Orsini Gianfranco	Rosini
Giovanardi	Mannino	Ottaviano	Rosolen Angela Maria
Giuliari	Mannuzzu	Padula	Rossino
Goria	Mantella	Pagliai Morena Amabile	Rubbi Antonio
Gorla	Marabini	Pajetta	Rubbi Emilio
Gottardo	Marchi Dascola Enza	Palomby Adriana	Rumor
Gramegna	Margheri	Pani	Russo Carlo
Granati Caruso Maria Teresa	Marocco	Papa De Santis Cristina	Russo Ferdinando
Granelli	Marraffini	Pavone	Russo Vincenzo
Grassi Bertazzi	Martinelli	Pazzaglia	Sabbatini
Grassucci	Martini Maria Eletta	Peggio	Salomone
Guarra	Martino	Pellegatta Maria Agostina	Salvi
Guasso	Marton	Pellizzari	Sandomenico
Guerrini	Martorelli	Pennacchini	Sanese
Gullotti	Marzano	Perantuono	Sangalli
Ianni	Marzotto Caotorta	Perrone	Santagati
Ianniello	Masiello	Pertini	Santuz
Iotti Leonilde	Mastella	Petrella	Sanza
Iozzelli	Matarrese	Petrucci	Sarri Trabujo Milena
Kessler	Matrone	Picchioni	Sarti
Labriola	Mazzarino	Piccinelli	Savino
Laforgia	Mazzarrino	Piccoli	Scalia
La Loggia	Mazzola	Pisano	Scaramucci Guaitini Alba
Lamanna	Meneghetti	Pisicchio	Scovacicchi
Lamorte	Merloni	Pisoni	Sedati
La Penna	Merolli	Pochetti	Segni
La Rocca	Meucci		Segre
La Torre	Miana		Servadei
	Miceli Vito		Servello

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

Sicolo	Tortorella
Silvestri	Tozzetti
Sinesio	Tremaglia
Sobrero	Trombadori
Spagnoli	Urso Giacinto
Spaventa	Urso Salvatore
Speranza	Vaccaro Melucco
Spigaroli	Alessandra
Sponziello	Vagli Maura
Sposetti	Valensise
Stefanelli	Vecchiarelli
Tamburini	Venegoni
Tamini	Vernola
Tani	Villa
Tantalo	Vincenzi
Tassone	Vizzini
Tedeschi	Zamberletti
Terraroli	Zambon
Tesi	Zaniboni
Tesini Aristide	Zavagnin
Tiraboschi	Zolla
Tocco	Zoppetti
Todros	Zoppi
Tombesi	Zoso
Toni	Zuconi
Torri	Zuech

Si è astenuto sul disegno di legge n. 1060:

Amalfitano

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1143:

Accame	Bardelli
Achilli	Bartolini
Adamo	Battino-Vittorelli
Alborghetti	Belardi Merlo Eriase
Alici	Bellocchio
Allegra	Berlinguer Giovanni
Amarante	Bernini
Angelini	Bernini Lavezzo
Arnone	Ivana
Bacchi	Bertani Eletta
Balbo di Vinadio	Bertoli
Baldassi	Bianchi Beretta
Baracetti	Romana
Barbarossa Voza Maria Immacolata	Bini
Barbera	Bocchi
Barca	Bogi
	Bolognari

Bonifazi	Giannarioni
Bosi Maramotti	Giannini
Giovanna	Giovagnoli Angela
Bottarelli	Giovanardi
Branciforti Rosanna	Gramegna
Brini	Granati Caruso
Broccoli	Maria Teresa
Buzzoni	Grassucci
Calaminici	Guasso
Cantelmi	Guerrini
Cappelloni	Ianni
Carandini	Iotti Leonilde
Cardia	Labriola
Carlassara	Lamanna
Carrà	La Torre
Caruso Antonio	Leonardi
Cecchi	Lodi Faustini Fustini
Cerrina Feroni	Adriana
Chiarante	Lodolini Francesca
Chiovini Cecilia	Macciotta
Ciuffini	Mancuso
Cocco Maria	Manfredi Giuseppe
Codrignani Giancarla	Marchi Dascola Enza
Colomba	Margheri
Colonna	Marraffini
Colurcio	Martino
Compagna	Martorelli
Conte	Marzano
Corallo	Masiello
Corradi Nadia	Matrone
Cravedi	Miana
De Caro	Milani Armelino
De Gregorio	Mirate
Di Giulio	Monteleone
Di Vagno	Moschini
Esposito	Napolitano
Fabbri Seroni	Natta
Adriana	Nespolo Carla
Facchini	Federica
Faenzi	Niccoli
Fanti	Occhetto
Felicetti	Olivi
Felisetti	Ottaviano
Fracchia	Pagliai Morena
Furia	Amabile
Gambolato	Pani
Garbi	Papa De Santis
Gatti	Cristina
Gatto	Peggio
Giadresco	

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

Pellegatta Maria	Sicolo
Agostina	Spagnoli
Perantuono	Stefanelli
Petrella	Tamburini
Pochetti	Tamini
Pugno	Tani
Quercioli	Terraroli
Raffaelli	Tesi
Raicich	Tiraboschi
Ramella	Tocco
Ricci	Todros
Riga Grazia	Toni
Robaldo	Torri
Rosolen Angela Maria	Tortorella
Rossino	Tozzetti
Rubbi Antonio	Trombadori
Sandomenico	Vaccaro Melucco
Sarri Trabujo Milena	Alessandra
Sarti	Vagli Maura
Scaramucci Guaitini	Venegoni
Alba	Vizzini
Scovacricchi	Zavagnin
Segre	Zoppetti
Servadei	

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1084-B:

Bogi	Compagna
------	----------

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1268:

Battino Vittorelli	Lezzi
Castellina Luciana	Lombardi
Di Vagno	Servadei
Feliselli	Tiraboschi
Gatto	Tocco

Sono in missione:

Amadei	Mammi
Carta	Postal
Maggioni	

Presentazione di disegni di legge.

LATTANZIO, *Ministro della difesa*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZIO, *Ministro della difesa*. Mi onoro presentare, a nome del ministro degli affari esteri, il disegno di legge:

« Adesione al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano ed al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975, e loro esecuzione ».

Mi onoro altresì presentare, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, il disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Proposta di assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge:

alla XIII Commissione (Lavoro):

MANCINI VINCENZO ed altri: « Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori » (1260) (*con parere della I Commissione*).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 1267.

PRESIDENTE. Avendo la Camera respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 1267, avvertendo che il Presidente del gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ne ha richiesto l'ampliamento senza limitazioni nel numero delle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

Ricordo alla Camera che nella seduta del 24 marzo scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Tedeschi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TEDESCHI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare, che attiene alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, riveste importanza particolare e si inserisce nel complesso di iniziative del Governo, delle forze politiche e delle parti sociali, per operare in direzione della lotta all'inflazione, per il mantenimento e miglioramento della nostra potenzialità produttiva.

Esaminato il provvedimento, presso la Commissione lavoro diverse parti politiche hanno espresso non poche critiche al metodo della legiferazione per decreto: il provvedimento infatti è stato approvato dal Senato con diverse modifiche e deve essere convertito in legge entro i termini stabiliti dalla Costituzione. Un maggiore approfondimento probabilmente sarebbe stato anche utile, ma non va dimenticato che il provvedimento è il risultato di un lungo dibattito fra le parti sociali e le forze politiche; esso è successivo ad un preciso accordo tra Confindustria e sindacati per quanto riguarda i problemi della produzione in generale ed in particolare delle scale mobili anomale e della cumulabilità dei futuri scatti di scala mobile sull'indennità di liquidazione. Il provvedimento non è dunque improvvisato, ma deriva da un lungo dibattito e da un approfondimento cui hanno partecipato le varie forze politiche e sociali interessate.

Il Governo è intervenuto dopo la stipulazione di un importante patto Confindustria-sindacati dello scorso gennaio, corrispondente in parte alle richieste formulate dal Presidente del Consiglio Andreotti alle parti sociali nella prima metà dello scorso novembre quando, presentando alla Camera un quadro della situazione economica, indicava la necessità di operare anche in direzione di un contenimento dei costi del lavoro e, più in particolare, individuava la necessità di «raffreddare», quanto meno, il meccanismo automatico della scala mobile, per realizzare in con-

creto una azione contro l'inflazione, da tutti individuata, almeno formalmente, come il nemico principale da combattere per risanare veramente la nostra economia.

Il «mini patto sociale», come è stato definito, tra la Confindustria ed i sindacati, ha avuto delle vicende difficili. Il Governo infatti aveva indicato a novembre, nel tempo di un mese, la disponibilità affinché si procedesse ad un accordo che evitasse l'intervento legislativo. Le parti sociali hanno proceduto faticosamente ma costruttivamente e, nel giro di due mesi, si è giunti all'accordo cui precedentemente ho accennato. Pur incompleto ed in una direzione diversa da quella auspicata dal Governo per la scala mobile, l'accordo non va sottovalutato. È stato giustamente apprezzato dal Governo e da molte parti politiche, pur se non deve essere assunto come un dato assoluto. Il Governo ed il Parlamento hanno sempre la possibilità di intervenire in sede legislativa su questa materia. L'accordo rappresenta un fatto nuovo rispetto ai rapporti estremamente conflittuali degli ultimi anni; riguarda problemi reali attinenti alla produzione ed alla produttività, avendo come punto di riferimento la necessità di tener conto di quanto avviene in termini di orari, di utilizzazione degli impianti, di turni, di organizzazione del lavoro, di assenteismo, negli altri paesi industriali, segnatamente della CEE. Anche se ritenuto insufficiente per quanto riguarda la materia al nostro esame, l'accordo è largamente positivo per quanto riguarda altri problemi: sottovalutarlo, sarebbe un errore.

Da questo accordo è nata infatti la possibilità di realizzare, in tempi brevissimi, la soppressione di ben sette festività infrasettimanali, che rappresentano un concreto apporto per quanto attiene agli orari annuali di lavoro, un sostanziale allineamento con gli altri paesi comunitari, la possibilità di contenere il fenomeno dei «ponti» con gli abusi talvolta ad essi collegati.

Per quanto riguarda la scala mobile, non è stata messa in discussione da alcuno — e tanto meno dal Governo — la sua esistenza ed utilità, entro certi limiti. La scala mobile rappresenta infatti una conquista dei lavoratori italiani realizzata nel dopoguerra, per ottenere *a posteriori*, in termini brevi ed automaticamente, un certo recupero del potere di acquisto del salario, che lo difendesse dall'inflazione allora galoppante.

Obiettivo di recupero parziale e automatico: parziale perché vi era la consapevolezza che, ricorrendo ai soli meccanismi automatici, si annullava di fatto lo spazio di contrattazione fra le parti sociali, che è sempre il metodo migliore perché tiene conto della situazione complessiva. Automatico e per tempi brevi, appunto, per evitare una contrattazione permanente e soprattutto per avere garanzie reali.

Uno degli inconvenienti del sistema messo in essere nel dopoguerra era la disparità del valore del punto in rapporto alle categorie, tendendo a mantenere inalterati i rapporti tra categorie e livelli retributivi anche per quanto riguarda il costo della vita. Il meccanismo, nel periodo relativamente lungo dello sviluppo, in presenza di ritmi inflazionistici al di sotto del 5 per cento, mediamente, e comunque di un processo inflazionistico controllato, ha funzionato — oggi lo possiamo dire — abbastanza bene. Vale la pena di ricordare che un meccanismo di questo tipo è pressoché unico, almeno in Europa, e rappresenta il segno, anzi uno dei segni reali di come le conquiste dei lavoratori italiani reggano egregiamente parecchi confronti: ed è questa una considerazione positiva.

Via via, comunque, il meccanismo ha assunto distorsioni soprattutto in alcuni settori dei servizi per effetto di una contrattazione molto spesso corporativa, realizzando per alcune categorie contingenze elevate, tendenti verso un recupero totale, e in certi casi anche maggiore, della perdita di potere d'acquisto, per effetto dei conglobamenti della scala mobile sullo stipendio e del ricalcolo di una miriade di competenze particolari. Alcuni settori che abbiamo esaminato precedentemente, anche in occasione della presentazione delle pregiudiziali di costituzionalità, sono un esempio di questa situazione.

Con l'inizio di una fase inflazionistica tendenzialmente galoppante, che ha investito il paese da oltre tre anni, dopo la crisi del petrolio, il movimento dei lavoratori si è posto in vari modi il problema di un maggiore recupero della perdita del potere d'acquisto; uno di questi modi è stata la modifica del valore del punto. Il cosiddetto accordo Confindustria-sindacati sulla contingenza del 1975, si proponeva due obiettivi: da una parte la tendenza al recupero totale del salario attraverso la contingenza e dall'altra l'unificazione del punto, unifica-

zione che si è completamente realizzata a partire dal febbraio scorso.

Sulla unificazione del punto nulla da eccipire: si tratta di un obiettivo importante che corrisponde ad una linea egualitaria; le differenze di livello in rapporto alla professionalità vanno evidentemente risolte mediante altri meccanismi. Il valore del punto ed il mantenimento inalterato del «pagniere» oltre che l'alta frequenza dello scatto (tre mesi) in una situazione di forte inflazione, per parere unanime di esperti, è stato giudicato quanto mai discutibile, e la discussione è tuttora in corso.

Il provvedimento in esame non si propone evidentemente di affrontare il tema più generale della scala mobile che, per quanto ho già detto, viene affrontato in altra sede e in altro modo, ma essenzialmente i due problemi indicati precedentemente e che riguardano le scale mobili anomale ed il problema dell'accumulazione dei futuri scatti della scala mobile sull'indennità di liquidazione.

Una parola anche per quanto riguarda il costo del lavoro. Si è parlato molto di questo tema, ed il problema si pone. La valutazione prevalente della Commissione lavoro, valutazione che è anche la mia, è che, se si pone il problema a se stante, si rischia di seguire una corrente restrittiva e, soprattutto, di non cogliere la reale portata del problema. Infatti, il problema reale per il nostro apparato economico è quello della produttività o del costo reale per unità di prodotto, che deve reggere da una parte la concorrenza dei paesi maggiormente sviluppati, per quanto riguarda tecnologie d'avanguardia, e dall'altra la concorrenza di paesi emergenti, per quanto riguarda tecnologie medie e povere.

Per realizzare una produttività che regga alla nuova situazione interna ed internazionale e che crei le premesse per un allargamento della produzione e dell'occupazione, bisogna operare in direzioni diverse, e non solamente quindi sul tema del costo del lavoro. Queste soluzioni sono state indicate da più parti, e si registra una sufficiente concordia in questo senso. Infatti, bisogna operare nel senso della innovazione tecnologica e quindi degli investimenti con scelte settoriali ben precise, per una riorganizzazione del lavoro, per una lotta agli sprechi pubblici e privati, e ai *deficit* sia pubblici che privati, attraverso una riconversione ed un rilancio produttivo e attraverso altre iniziative che tendano a qualifi-

care il nostro apparato produttivo in generale. Quindi, si legano a questi temi anche i problemi inerenti alla scuola, con particolare attinenza alla formazione professionale.

Ma certamente anche il costo del lavoro non è un fatto secondario. Il costo del lavoro non è una variabile indipendente, come è stato affermato in passato; oggi ciò viene assunto come un dato non realistico e non esatto. In questo senso, il Governo, avendo scelto giustamente la lotta all'inflazione come punto centrale del proprio programma, si è posto questo problema, in quanto l'inflazione innesca fenomeni autoincentivanti rispetto ai costi, con quel che segue. Ad esempio, molto spesso le aziende sono portate a programmare i costi, e quindi i prezzi, rispetto alle previsioni massime di fine anno; e questo è certamente un incentivo all'aumento dei costi, e quindi all'aumento dei prezzi, con una autoalimentazione del processo inflazionistico.

Il provvedimento in esame, come accennavo precedentemente, si propone di affrontare, in concreto, due temi, che cercherò di illustrare rapidamente: quello delle scale mobili anomale e quello dell'incidenza delle scale mobili sull'indennità di contingenza. Per quanto riguarda il primo problema, essendo ancora in discussione con i sindacati alcuni problemi concernenti il punto della contingenza, si tratterà di discuterlo in altra sede, soprattutto per quel che concerne il decreto sulla fiscalizzazione.

L'articolo 1 del decreto-legge, al primo comma, sostituisce l'articolo 2121 del codice civile, indicando il metodo di calcolo delle indennità di liquidazione e di mancato preavviso, esplicitando la non cumulabilità a partire dal 1° febbraio 1977 di quanto dovuto in termini di ulteriori aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

Il secondo comma svolge analoga funzione per quanto riguarda l'articolo 361 del codice della navigazione, attinente a quel settore di lavoro. Il Senato ha modificato il testo originario del Governo, inserendovi specifiche precisazioni sul calcolo delle indennità, mantenendo però inalterato il concetto della non cumulabilità a partire dal 1° febbraio 1977. Il Senato, inoltre, ha inserito un articolo *1-bis*, che si può considerare un terzo ed ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge. Tale articolo

aggiuntivo così recita: « L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977, è estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate ».

Pertanto, il complesso dell'articolo 1 del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, appare organico e preciso nella direzione di togliere comunque alle liquidazioni gli ulteriori aumenti di contingenza. Ciò significa una notevole diminuzione nella dinamica automatica dei costi dell'impresa, facendo salvo ovviamente quanto acquisito e la libertà delle parti sociali, nell'ambito della contrattazione, di valutare nel tempo i salari realmente calcolabili ai fini delle liquidazioni. Si tratta di un concreto aiuto alle aziende, già a partire da quest'anno, e di un sacrificio responsabilmente assunto dalle organizzazioni dei lavoratori, che il legislatore si appresta a sancire — almeno così speriamo — in via generale.

L'articolo 2 del decreto-legge è più complesso, in quanto si prefigge l'obiettivo di eliminare le scale mobili anomale, che rappresentano una vera e propria giungla. Il primo comma del testo del Governo è stato completamente modificato dal Senato; esso si propone di parificare il punto di contingenza per tutti i settori agli accordi interconfederali del 1957 e soprattutto a quelli del 25 gennaio 1975, operanti nel settore dell'industria, naturalmente per le scale mobili più vantaggiose rispetto a quelle applicate al settore industriale. In Commissione vi è stata discussione su questo punto per quanto riguarda alcuni aspetti particolari, ma a noi sembra — e sembra al relatore — che la dizione dell'articolo, così approvato dal Senato, accolga in larga misura anche osservazioni che sono state fatte (anche in riferimento ad ordini del giorno che probabilmente saranno discussi successivamente), osservazioni che vengono in larga parte nella sostanza accolte in questo articolo approvato dal Senato (mi riferisco in particolare all'ordine del giorno presentato dal collega Marzotto Caotorta).

La sostanza della norma sembra comunque sufficientemente chiara, quando afferma che qualsiasi elemento della retribuzione non può essere computato in modo difforme rispetto alla normativa prevista dagli accordi interconfederali ai quali si fa

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

riferimento. Il secondo comma è rimasto inalterato: esso riguarda il mantenimento dei meccanismi di scala mobile difformi, se inferiori rispetto a quella dell'industria. Il terzo comma, rimasto pure inalterato, specifica la situazione nel settore pubblico, mantenendo i criteri legislativi precedenti per quanto regolato per legge ed applicando i criteri dell'accordo interconfederale per i settori interessati a questa materia. Nel complesso l'articolo 2 definisce la fine delle scale mobili anomale e dei loro effetti negativi, creando una certa omogeneità e facendo riferimento agli accordi interconfederali.

L'articolo 3 del decreto-legge è stato soppresso dal Senato nella sua dizione originaria e sostituito da un altro articolo (l'articolo 2 del disegno di legge di conversione) che delega il Governo a definire come le aziende debbano utilizzare i fondi risparmiati per effetto delle disposizioni che eliminano le scale mobili anomale.

L'articolo 4 del decreto-legge, rimasto inalterato, abroga le norme contrastanti con quelle del decreto stesso, mentre l'articolo 5, che stabiliva un termine, in relazione all'articolo 2, fino al 31 dicembre 1979, per l'eliminazione delle scale anomale, è stato soppresso dal Senato. Questo rappresenta un concreto miglioramento, perché lascia evidentemente liberi le parti ed il legislatore di intervenire successivamente, senza vincoli di scadenza.

L'articolo 6, leggermente modificato dal Senato, definisce i criteri di tassabilità, per gli effetti del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, il famoso decreto che prevede una trattenuta del 50 per cento sugli aumenti per la scala mobile in relazione alle retribuzioni dai 6 agli 8 milioni annui ed una trattenuta totale per gli aumenti relativi alle retribuzioni superiori agli 8 milioni annui. L'articolo in questione prevede la non tassabilità di questi mancati introiti da parte dei lavoratori, che vengono tramutati in buoni del tesoro, e che sostanzialmente rappresentano un prestito forzoso.

L'articolo 7 è di carattere tecnico, e fissa la data di entrata in vigore del decreto-legge.

Complessivamente, quindi, l'articolato approvato dal Senato rappresenta un tutto organico rispetto al tema generale del costo del lavoro; rappresenta, cioè, un intervento indirizzato a realizzare i due obiettivi concreti di eliminazione delle scale mobili ano-

male e di contenimento dei costi delle imprese, attraverso la non cumulabilità automatica dei futuri scatti di contingenza ai fini dell'indennità di liquidazione.

Rispetto agli obiettivi recepiti dalle parti sociali in tema di scala mobile, il provvedimento appare complessivamente valido e ben definito. Le critiche di disorganicità riguardano semmai l'insieme della politica antinflazionistica. Su questo tema, infatti, ci sono altre possibilità e necessità di intervento, ma certamente questo provvedimento non è fuori dalla linea generale e complessiva che il Governo, le forze politiche ed il Parlamento si sono proposti di seguire nel passato.

Come ho già accennato all'inizio, il decreto, pur essendo conseguenza di un accordo confederale, abbraccia un campo più vasto, indica linee di fondo per quanto riguarda il problema della indennità di contingenza in riferimento alla generalità dei lavoratori, e quanto meno pone il problema dell'esistenza dell'istituto della liquidazione in un moderno sistema economico, fatti salvi i diritti acquisiti.

Parlando del contenimento del costo del lavoro, sono state fatte alcune considerazioni per quanto riguarda i prezzi, ma certamente questo discorso va al di là dell'argomento che stiamo affrontando, e soprattutto degli obiettivi che ci proponiamo in questa direzione. Si pone il problema di realizzare, quindi, concretamente una maggiore capacità del nostro apparato produttivo, per renderlo concorrenziale, per avere cioè costi che siano in linea con le possibilità di mantenimento e di sviluppo del mercato interno e del mercato internazionale, proprio per garantire, almeno in via immediata, gli attuali livelli di occupazione e per creare le premesse per l'allargamento della base produttiva e occupazionale.

Quindi, pur tenendo presente la limitatezza del provvedimento al nostro esame, ma considerandolo nel quadro di una politica economica e del lavoro giusta, invito la Camera ad approvare il disegno di legge di conversione nel testo del Senato, non solo per evitare il rischio negativo della decadenza del decreto-legge, ma, soprattutto, perché il provvedimento ha una sua organicità ed una sua congruità rispetto agli obiettivi che si era proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Zoppetti. Ne ha facoltà.

ZOPPETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, suddivido il mio intervento in due parti: la prima è prettamente politica, mentre la seconda più tecnica.

Il provvedimento al nostro esame è frutto dell'intesa raggiunta dalle organizzazioni sindacali e dalla Confindustria in materia di costo del lavoro; tale intesa è stata tramutata in decreto-legge dal Governo ed ha già avuto, dopo alcune sostanziali modifiche, l'assenso di un ampio schieramento di forze da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il gruppo comunista al Senato, ed ora anche alla Camera, si è impegnato con le altre forze democratiche affinché il provvedimento, nel suo insieme, fosse approvato senza ledere l'autonomia contrattuale delle parti sociali; anzi, il nostro voto favorevole (che confermiamo anche qui alla Camera) è stato dato in quanto il provvedimento contiene scelte convenute autonomamente in materia di contenimento del costo del lavoro differito tra sindacati e Confindustria. Il Parlamento deve prenderne atto positivamente, mentre il paese valuterà certamente la sua reale portata ed il suo contenuto.

Onorevoli colleghi, constatiamo ancora una volta come nei momenti difficili la classe lavoratrice manifesti la sua sensibilità ed il suo senso di responsabilità di fronte alla gravità ed ai pericoli che incombono sul paese a fronte del prolungarsi e del deteriorarsi della crisi politica ed economica.

Il provvedimento che stiamo per convertire in legge ci indica il notevole sacrificio sopportato dai lavoratori. In effetti si viene ad accantonare, con la disciplina ed il riporto del valore-punto della contingenza agli accordi interconfederali per tutte quelle categorie che avevano un meccanismo anomalo, una somma che si aggira, per il 1977, sui 300-350 miliardi, sempre che l'inflazione si mantenga sui livelli previsti.

Non sappiamo, invece, con precisione a quanto rinunci il lavoratore sul piano economico con le modifiche alle norme del codice civile che, attualmente, disciplinano l'indennità di anzianità o di fine lavoro, come previsto dall'articolo 1 del decreto-

legge. Si ristabilisce che tali indennità siano calcolate senza computare le variazioni dell'indennità di contingenza a partire dal 1° febbraio 1977.

Ho voluto fare questo esempio per dimostrare il valore e l'importanza politica che, in questo momento, assumono queste misure liberamente contrattate dalle organizzazioni sindacali, poiché pongono in evidenza, con l'accordo stipulato, il carattere nazionale dell'azione dei lavoratori italiani, contro coloro che tentano di introdurre elementi di rottura e di contraddizione fra occupati e disoccupati, fra lavoratori organizzati e coloro che cercano ancora un elemento di aggregazione. Vi è qui una dimostrazione di disponibilità fondata sui sacrifici e sulle rinunce, per trovare i mezzi necessari per avviare quel processo di socializzazione e di sviluppo che il paese richiede.

A fronte di questa domanda e del metodo seguito dai lavoratori e dai sindacati, ci preoccupa l'atteggiamento del Governo non solo perché esso non risponde positivamente ai nuovi processi in atto nel paese, ma perché, di fronte alla crisi, continua a proporre misure di tipo congiunturale, tramite l'uso del decreto-legge, che è stato contestato anche dallo stesso relatore. Sarebbero invece necessarie misure tali da cambiare profondamente le strutture del nostro assetto economico e produttivo.

Nel campo della politica del lavoro, il Governo ha dimostrato di muoversi in modo settoriale, senza affrontare la questione del costo del lavoro in modo complessivo. Taluni provvedimenti legislativi predisposti per affrontare la politica inflazionistica dovevano costituire, secondo alcune forze e uomini presenti nel Governo, un momento per indebolire il rapporto e il legame consolidatisi in questi anni di dure lotte tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali. Questi provvedimenti venivano visti nel senso di intaccare il prestigio e la fiducia che il partito comunista ha tra le masse popolari. Anche la presentazione di provvedimenti in tempi differiti doveva, secondo una certa logica, saggiare la capacità di pressione e di tenuta unitaria del movimento operaio nei confronti di alcuni dei quattro provvedimenti legislativi che il Governo ha presentato nel giro di qualche mese per ridurre il costo del lavoro. E da dire che due di questi sono tuttora in discussione. Vi è stato ed è ancora presente tra i lavoratori un acceso dibattito sulle misure adottate, ma

tutto è improntato alla volontà non di scontro, ma di confronto serio e positivo.

Occorre tener presente il contributo venuto dai sindacati per l'emanazione del decreto-legge che ha fissato il blocco della scala mobile per gli stipendi che superano gli otto milioni e la riduzione del 50 per cento per quelli che superano i sei milioni l'anno. Costruttivo è stato inoltre l'apporto per la redazione del provvedimento che sopprime sette giornate festive. Determinante sta divenendo la lotta dei lavoratori perché si modifichi sostanzialmente il decreto-legge n. 15 del 7 febbraio, relativo al blocco della contrattazione sindacale aziendale e alla « sterilizzazione » di alcuni scatti della contingenza. L'incontro di ieri tra sindacati e Governo ha dimostrato tutto il peso che ha assunto il movimento operaio, anche se il Governo, o meglio la democrazia cristiana, ancora resiste su alcuni punti.

Il decreto-legge in esame, frutto dell'accordo tra sindacati e Confindustria, dà avvio ad un processo di modifiche dell'istituto dell'indennità di anzianità e introduce norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza. Certamente noi non condividiamo questo modo di legiferare del Governo; anzi, per le esperienze acquisite in questi mesi, riteniamo necessario operare tenendo conto dell'impegno, della decisa volontà e della disponibilità dei lavoratori ad affrontare la politica di austerità e di rilancio della nostra economia. Ma, onorevoli colleghi, oggi si vogliono persino utilizzare le pressioni che vengono esercitate dalle forze conservatrici interne ed internazionali nei confronti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Si vuol far accettare infatti la lettera d'intenti predisposta dal Fondo monetario internazionale, che stabilisce le condizioni perché l'Italia possa ottenere un prestito di 530 milioni di dollari.

I lavoratori hanno capito qual è la posta in gioco e si sono fatti carico delle difficoltà e dei guasti che si sono determinati nella società, a causa delle errate scelte dei Governi succedutisi in questi 30 anni. I lavoratori si sono nel frattempo dichiarati disponibili a fare sacrifici, a fronteggiare la difficile situazione economica e finanziaria, purché i sacrifici vengano gestiti dagli stessi lavoratori, i quali saranno partecipi delle scelte che si dovranno compiere.

Pertanto viene respinta ogni interferenza dall'esterno e vanno combattuti quanti

oggi vorrebbero scaricare sui lavoratori le responsabilità ed i costi della crisi, con il solo obiettivo di condurre una pura e semplice razionalizzazione del sistema. Oggi, senza la disponibilità e la partecipazione delle grandi masse popolari, senza un autonomo contributo delle grandi organizzazioni sindacali, non è possibile cambiare il volto del nostro paese. L'incontro di ieri tra sindacati e Governo per concordare sostanziali modifiche al decreto-legge n. 15 del 7 febbraio è testimonianza della autonoma volontà e della disponibilità dei sindacati.

I mutati rapporti di forza nel paese e nel Parlamento dopo il 20 giugno 1976 e le grandi lotte popolari di questi ultimi giorni (indicativo è stato lo sciopero nazionale del 18 marzo e quello effettuato la settimana scorsa a Roma) indicano che la politica austera non deve e non può affermarsi a senso unico, come avveniva in passato. Le grandi masse popolari non intendono più essere beffate; e ciò può avverarsi solo se ai provvedimenti approvati e a quelli in corso di approvazione sulla diminuzione del costo del lavoro si legano quelle riforme che possono modificare la natura e le cause della crisi.

La lotta contro l'inflazione, che costituisce un obiettivo comune tra le forze politiche e sociali, non la si conduce affrontando solo la questione del costo del lavoro (come sostengono la Confindustria e alcune componenti della democrazia cristiana, tra cui il professor Andreatta): tale lotta presuppone invece l'adozione di coordinati interventi di politica economica, contrattuale e salariale. Del resto il dibattito parlamentare di questi ultimi mesi sulla politica economica ha ribadito largamente che il dilemma inflazione-deflazione può essere superato solo se riusciremo a ridurre i noti fattori di rigidità presenti nella distribuzione delle risorse economiche. Tali fattori si riscontrano nella spesa pubblica, nella innovazione tecnologica ed organizzativa, in tutti quegli ostacoli che non permettono una crescita produttiva.

Occorre in primo luogo superare le difficoltà che ostacolano il trasferimento delle risorse dal settore dei consumi privati a quello degli investimenti produttivi e sociali. Ma quando si passa dalle valutazioni delle ragioni della crisi al come operare per affrontarla, nascono subito molteplici differenziazioni tra le forze politiche. È evidente che affrontare la questione della di-

minuzione della spesa pubblica significa misurarsi con gli interessi di gruppi ristretti, ma attivi, presenti nella vita attiva del nostro paese, in grado ancora di condizionare determinate forze politiche. E l'esperienza sta dimostrando che ad un partito come la democrazia cristiana diventa più facile chiedere sacrifici alla collettività nazionale nel suo assieme o alle grandi masse lavoratrici che non affrontare la giungla degli interessi corporativi, settoriali, cresciuta in questi anni.

Questo dilemma porta in effetti la democrazia cristiana a sostenere che l'unica azione possibile per fronteggiare i vari aspetti della situazione economica, e in modo particolare la competitività della nostra struttura produttiva sul piano internazionale, è quello di agire sul costo del lavoro ed in particolare sui livelli salariali degli operai e degli impiegati. Pur ammettendo (come afferma la Confindustria) che senza dubbio in Italia in questi ultimi tre anni si è verificato il maggior aumento del costo del lavoro rispetto ai paesi della Comunità economica europea (si dice che sia aumentato del 79 per cento rispetto al 1974, contro il 5 per cento della Germania: un divario che è stato recuperato nell'ultimo periodo in parte tramite la svalutazione della lira, che si è aggirata l'anno scorso intorno al 20 per cento), è pur vero che la trattativa tra sindacati e Confindustria tenutasi nel mese di gennaio è approdata ad una soluzione che corregge di fatto alcune anomalie presenti nel settore salariale.

Infatti, la modifica della struttura giuridica dell'indennità di anzianità, il superamento delle scale mobili anomale, la soppressione di alcune festività e altre misure sono state ritenute da entrambe le parti sociali tali da poter determinare nuovi rapporti e momenti di confronto.

Ad esempio, l'abolizione delle festività infrasettimanali dovrebbe far registrare un aumento della produttività di circa il 3,5 per cento, secondo il calcolo della Confindustria. Quanto, invece, all'indennità di anzianità, si dovrebbe verificare un minor onere per le indennità pagate nell'anno - riferite ad una retribuzione media di lire 3 milioni 960 mila, e con le variabili prese a base del computo effettuato nella medesima anzianità media, prendendo a base una anzianità media di sette anni - di lire 45 mila annue per dipendente. Moltiplicando tale cifra per il numero degli occupati nell'industria, si ha un risparmio di

267 miliardi se si tratta di industrie in senso stretto, e di 337 miliardi se ci si riferisce all'occupazione complessiva nell'industria, compreso il settore delle costruzioni. Si avrebbe, quindi - come è stato affermato nella relazione al Senato - una economia per la parte riferita alle indennità di anzianità di circa l'1 per cento rispetto alla massa salariale nell'industria, stimata in 34.700 miliardi.

Ma, al di là di ogni considerazione specifica sulla trattativa tra sindacati e Confindustria, ritengo di dover mettere in evidenza che ad aumentare il costo del lavoro non è il salario del lavoratore, ma sono le altre componenti che ne costituiscono la struttura. Le varie componenti del costo del lavoro - dice infatti la Confindustria - sono legate tra loro in modo tale che al variare dell'una variano, per reazione automatica ed indotta, le altre.

Porto anche un esempio per dimostrare che il costo del lavoro non è alto per la parte riferita al salario del lavoratore. La retribuzione diretta in Italia rappresenta non più del 45-48 per cento del costo del lavoro. Il 20-23 per cento è costituito dal salario indiretto, il 29-30 per cento da oneri previdenziali e assicurativi. Negli altri paesi, invece, nella busta paga dell'operaio (ad esempio nei paesi come l'Olanda e il Belgio) va dal 59 al 60 per cento del costo complessivo del lavoratore; addirittura l'83 per cento all'operaio inglese, del Canada o della Danimarca.

Da questi dati emerge la necessità di affrontare, di intesa con i sindacati, le diverse questioni che stanno già di fronte al Parlamento, in quanto determinerebbero un migliore assetto del costo del lavoro. È necessario, ad esempio, affrontare la questione degli oneri sociali, riferita alla riscossione unificata dei contributi previdenziali e assicurativi e a un riequilibrio delle trattenute; è necessario affrontare il problema degli investimenti, del rinnovamento tecnologico, la legge di riconversione del nostro apparato industriale, i problemi relativi all'allargamento della base produttiva e dell'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile; è necessario altresì avviare la discussione sulla riforma del collocamento e della formazione professionale, approvata dal Consiglio dei ministri e non ancora presentata al Parlamento.

Oltre a questi problemi, più volte ci siamo trovati in questi ultimi tempi qui

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

in Parlamento a dover affrontare, con scarso risultato — dobbiamo dirlo — i temi relativi alla tutela della salute dei lavoratori dentro e fuori la fabbrica, giacché questa è un'altra componente del costo del lavoro e del costo sociale. Riteniamo che non sia più trascurabile questo aspetto del problema. È necessario individuare le linee da perseguire perché si determinino quelle scelte produttive in materia di insediamenti industriali, di qualità della produzione, in grado di assicurare il benessere e la salute alla popolazione e, di conseguenza, una riduzione del costo di produzione.

Non considerare quanto siano alti oggi i costi economici, oltre che umani e sociali, del nostro sistema produttivo, significa essere consapevolmente colpevoli o sfuggire alle proprie responsabilità.

Il nostro sistema industriale ha badato unicamente al massimo profitto, sacrificando ad esso enormi energie sociali e determinando guasti irreparabili nell'ambiente. Abbiamo visto e constatato questo, purtroppo, in molte parti del nostro paese. Seveso, Manfredonia ed altri casi ancora testimoniano i costi irreparabili che si sono determinati in questi anni.

Ma vi è anche l'esercito di cittadini (gli ultimi dati del Censis ci dicono che sono 4 milioni) impiegati in doppie attività o in occupazioni precarie nel cosiddetto « lavoro nero ». Anche tale situazione mette in luce la precarietà del nostro apparato industriale, nonché la mancanza di leggi e di strutture in grado di prevenire i guasti che si determinano a seguito di una politica industriale siffatta. Si tenga poi conto che il nostro paese presenta, nell'ambito della Comunità economica europea, il maggior tasso, per occupazione, di infortuni sul lavoro: oltre un milione e seicentomila sono gli infortuni denunciati nel 1974. Le stime più accreditate valutano la perdita di potenzialità produttiva dovuta ad infortuni e malattie professionali, per il solo 1975, intorno ad un valore di circa 2.600 miliardi.

Onorevoli colleghi, ho voluto richiamare questi problemi insieme ad alcuni dati, poiché riteniamo che sia oggi possibile migliorare la fiducia delle masse popolari nei confronti delle istituzioni solo se non si abdica ai problemi reali delle stesse, solo se si affrontano questi ultimi con quella coerenza e quell'impegno che vengono manifestati intenzionalmente dai lavoratori, dalle loro organizzazioni sindacali e dalle forze democra-

tiche. Solo così possiamo essere certi che si parlerà sempre meno di sacrificio a senso unico e si dirà, invece, che i sacrifici sono valsi a sostituire i consumi superflui con altri benefici a più elevato contenuto sociale.

Certamente, una siffatta politica ha bisogno di un Governo diverso, un Governo con un più forte consenso popolare; il Governo delle astensioni è quanto mai insufficiente e inadeguato e non è in grado di far fronte alla situazione che ho descritto, proprio perché privo del consenso popolare. Le sue debolezze sono state denunciate dal nostro partito fin dal suo nascere. In questi mesi, ci siamo adoperati con grande impegno per non deteriorare ulteriormente il tessuto sociale e perché si creassero nel confronto e nella lotta, le condizioni per dare al nostro paese un Governo che godesse di una più larga fiducia popolare.

Passo ora a talune considerazioni e valutazioni specifiche sulle norme del decreto-legge e sulle modifiche introdotte dal Senato. Il provvedimento va analizzato nella sua struttura tecnico-giuridica, sia per quanto riguarda la parte normativa relativa alla indennità di anzianità, sia in ordine ai criteri di calcolo ed alla periodicità dei miglioramenti retributivi, collegati alle variazioni del costo della vita, nonché agli effetti da essi determinati nella struttura delle retribuzioni, dopo il 31 gennaio 1977. L'articolo 1 del decreto-legge disciplina il calcolo della indennità di anzianità, allo scopo di rendere possibile la esclusione dalla retribuzione delle variazioni derivanti da aumenti della contingenza scattati dopo il 31 gennaio 1977. La modifica introdotta dal Senato al secondo comma, riguarda, invece, il codice della navigazione ed è stata concordata tra la Finmare e le organizzazioni sindacali. Essa si prefigge lo scopo di risanare una situazione che aveva dato luogo a fughe sul terreno giuridico, per quanto riguarda la voce dello straordinario nel computo della liquidazione. Con l'articolo 1-bis, il Senato ha voluto chiarire le diverse formulazioni presenti nei contratti di lavoro, circa le voci relative all'indennità di licenziamento ed a quella di anzianità. L'articolo in questione stabilisce, infatti, il modo categorico, che gli ulteriori aumenti di contingenza scattati dopo il 31 gennaio 1977 non sono più conteggiati sulla indennità di anzianità, di fine lavoro e di buonuscita.

L'articolo 2 del decreto-legge viene così interpretato nella relazione presentata dal

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

senatore Romei, al Senato: « esso stabilisce che dal 1° febbraio 1977 i miglioramenti retributivi derivanti dalle variazioni del costo della vita saranno disciplinati in base agli accordi interconfederali, stabiliti il 15 gennaio 1957 ed il 25 gennaio 1975. Cioè ad ogni punto pesante della contingenza scattano lire 2.389 sulla retribuzione per tutti quei lavoratori le cui retribuzioni risultano superiori a quelle vigenti negli accordi citati, mentre rimane invariata la posizione nella categoria del pubblico impiego. Inoltre, dal 1° gennaio 1977, viene a cessare il conglobamento nella retribuzione di quei miglioramenti derivanti dall'aumento della contingenza. Si va così ad eliminare ogni effetto perverso del meccanismo moltiplicatore previsto per diverse categorie come quelle dei bancari, degli assicuratori, eccetera ».

Con l'articolo 2 si elimina l'indicizzazione su ogni altro elemento della retribuzione, la cui normativa non può essere regolata diversamente dagli accordi interconfederali e dai contratti del settore industriale. È per altro necessario approfondire maggiormente i contenuti espressi nel primo comma dell'articolo 2, anche in relazione alla discussione svoltasi in Commissione. È necessario avere dei chiarimenti in proposito. Secondo alcuni si ritiene infatti che, dal 1° febbraio, i ricalcoli previsti dai contratti nazionali in tempi differiti rispetto alla maturazione trimestrale dell'indennità di contingenza siano eliminati e che pertanto non si avrà più nessun effetto moltiplicatore sulle altre componenti del salario al di fuori della contingenza. Ritengo anche che la normativa prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti di settore non sia molto chiara. La sua definizione, a parte una decifrazione indeterminabile, è vaga e vi è pertanto la necessità di avere da parte del Governo ulteriori chiarimenti.

L'articolo 3 del decreto-legge è stato soppresso dal Senato e sostituito da una nuova formulazione che giudico di notevole rilievo e che qualifica in modo positivo il provvedimento, in quanto delega il Governo, sentiti i sindacati e il CIPE, a determinare l'utilizzazione delle somme derivanti dall'abolizione delle scale mobili anomale. Viene così eliminata la preoccupazione giustificata dei sindacati relativa alla esigenza di finalizzare in tempi brevi le somme derivanti da questo decreto-legge, passando attraverso l'attenuazione degli one-

ri gestionali ed il contenimento dei costi dei servizi di interesse collettivo.

È stato infine soppresso dal Senato l'articolo 5 del decreto-legge, con la motivazione che non può essere rinviata nel tempo la soluzione riguardante le scale mobili anomale. Si è ritenuto invece che fosse arrivato il momento di cominciare a normalizzare in senso perequativo alcune componenti del salario. Mantenere l'articolo 5 avrebbe significato che dal 31 gennaio 1979 le anomalie, oggi eliminate con questo decreto, si sarebbero di nuovo ripresentate. Invece, si arriverà a quella data, con accordi previsti per il settore del pubblico impiego, ad una più equa normalizzazione del meccanismo della scala mobile.

Concludendo, intendo richiamare l'attenzione dell'Assemblea, e in modo particolare quella del Governo, sulle anomalie che si verificheranno dopo la conversione in legge del decreto-legge. È bene sapere che esso affronta solo la questione dell'indennità di anzianità e introduce norme per una regolamentazione dell'indennità di contingenza solo per i lavoratori dipendenti, quando invece tale indennità viene corrisposta, in forme e modi diversi, anche alla categoria dei medici liberi professionisti convenzionati con l'INAM e con altri enti mutualistici. In sostanza, ci si trova dinanzi a vere e proprie scale mobili che scattano ogni anno e che sono fortemente anomale, come risulta dalla convenzione stipulata tra le parti. È accaduto, ad esempio, che medici convenzionati con l'INAM, per effetto dell'articolo 37 della vigente convenzione, hanno beneficiato, a partire dal luglio 1975, di un aumento annuo di lire 2.100 per assistibile. Ciò ha significato, per un medico generico con mille assistibili, un aumento annuo, a solo titolo di scala mobile, di lire 2.170.000; e ci sono medici che hanno anche duemila o tremila assistibili. Tralascio ogni riferimento ai medici specialisti o ad altri settori come quello dei liberi professionisti. Dico soltanto che il Governo deve correre ai ripari per correggere l'errore (se lo ritiene un errore), non potendo certamente sorvolare su questo problema o far finta di nulla, anche perché c'è il rischio che si crei del malcontento all'interno di alcuni settori, come quello dei medici ospedalieri, i quali sono lavoratori dipendenti e quindi assoggettati al decreto al nostro esame. Il Governo deve assumere un impegno preciso perché siano assoggettate alle norme in esame anche le categorie di pro-

fessionisti che hanno rapporti con enti od organismi pubblici.

Concludo le mie considerazioni sul decreto-legge sottolineando lo spirito alla luce del quale è stata raggiunta l'intesa tra le parti sociali; uno spirito che va inquadrato decisamente nelle motivazioni generali che il mio gruppo ha più volte espresso, tendenti a ribadire che il discorso sul costo del lavoro rappresenta uno degli elementi che attengono alle cause della crisi economica, ma non può rappresentare l'elemento decisivo agli effetti della ripresa economica, in quanto riteniamo che l'uscita dalla crisi, e in tempi brevi, sia possibile solo se verranno affrontati quei provvedimenti di carattere generale che modifichino e potenzino sostanzialmente la struttura produttiva, economica e sociale del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Adriana Palomby. Ne ha facoltà.

PALOMBY ADRIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, non userò certamente toni enfatici o aulici. Siamo in pochi intimi, questa sera, a discutere su questo provvedimento: sembra, in realtà, che ogni volta che si discute di problemi che riguardano i lavoratori, si faccia il vuoto nell'aula. Ciò è molto triste. Per vedere l'aula piena bisogna processare qualcuno; quando si tratta, invece, di fare il processo alle possibilità di vita dei lavoratori, si rimane in pochi. La mia è un'osservazione molto amara. Effettivamente questo provvedimento cade in un momento drammatico per tutta la società italiana e soprattutto per i lavoratori, i quali vedono stringersi un cerchio intorno a loro e vedono in pericolo alcuni istituti per i quali già da qualche mese si parlava di ritocchi o di abolizione: poi si è cominciato, con una certa « gattoneria », a colpire tali istituti di nascosto, quasi inavvertitamente.

È un momento drammatico. Io debbo dire che ho tentato, così come feci per il blocco della scala mobile, di sostenere le ragioni per cui ritenevo incostituzionale questo provvedimento. La Camera ha respinto queste argomentazioni. Ma ora io mi sento in una posizione di estrema coerenza, perché quando si è convinti che un provvedimento è tanto profondamente illegittimo, violando esso ben cinque fondamentali articoli della Costituzione, non è

possibile accontentarsi del « pannicello caldo » rappresentato da qualche emendamento, né è possibile rifugiarsi in un discorso di ostruzionismo per l'ostruzionismo, ma è necessario invece avere il coraggio della coerenza. Se si censura *in toto* questo provvedimento, perché viziato in maniera così grave e intrecciato inestricabilmente a motivi che ne fanno uno strumento di lesione di diritti acquisiti a tutti i livelli, si dissolve ogni possibile alternativa intesa a liberarsi la coscienza giuocando con qualche proposta di emendamento, e non rimane che l'opposizione recisa, ferma e intransigente.

Voglio fare altre osservazioni. In questo momento in Italia abbiamo sul tappeto molti problemi che riguardano il lavoro: si discute ancora, accanitamente, appassionatamente, direi, con delle tonalità diverse, del costo del lavoro, che è diventata la principale causa di quella persecuzione (non voglio usare questa parola nella sua accezione peggiore), di quell'orientamento che va contro il potere d'acquisto dei lavoratori. Il costo del lavoro è diventato l'elemento secondo il quale si vuol decidere su tutto e su tutti, dimenticando che sull'inflazione in atto non gioca solo l'elemento costo del lavoro, ma anche tanti altri elementi che concorrono a costituire il costo dell'unità produttiva; e quindi non soltanto il salario, non soltanto ciò che il lavoratore percepisce come retribuzione e come adeguamenti retributivi, ma anche gli oneri sociali, il costo del denaro, gli impianti obsoleti, gli impianti inutilizzati. Il costo del lavoro rappresenta quindi soltanto uno dell'infinità di fattori che giocano sull'inflazione.

Invece di trovare la soluzione di questa crisi inflazionistica attraverso un esame approfondito, che ricostruisca un disegno organico, si sceglie — l'ho già detto prima — la via più facile; si cerca di colpire chi è allo scoperto; si cerca di colpire il lavoratore, dal momento che non si è ancora trovato né il modo, né — diciamolo pure — la volontà di risolvere certi problemi.

Non si è posta mano, per esempio, ad una saggia, ad una sana politica dei prezzi. Le cause degli aumenti risiedono anche nelle strutture di intermediazione che esistono, ed in tanti altri motivi palesi ed occulti. Mentre il salario diminuisce, il lavoratore vede ogni giorno di più rincarare i beni che servono alla sua sussistenza. Il lavoratore non può certamente accettare vo-

lentieri un'analisi così a senso unico, da cui risulta che egli solo deve pagare, perché non si prendono altri provvedimenti.

Qualcuno qui ha magnificato l'abolizione delle festività infrasettimanali. Io su questo provvedimento — che secondo alcuni sarebbe una delle chiavi di volta della soluzione del problema della produttività — ho manifestato un profondo disaccordo in Commissione lavoro. I miei colleghi sanno che io non ho approvato quella legge per due motivi. Ho ritenuto, in primo luogo, che l'abolizione di certe festività, soprattutto religiose, non costituisse un rimedio per incrementare la produttività, ma fosse piuttosto un alibi per il lavoratore al fine di giustificare un assenteismo nei giorni festivi. Ho ritenuto inoltre che questo intento di cancellare ogni festività religiosa dal calendario italiano — e si tratta di festività religiose che esistono e sono rispettate in tutti i paesi del mondo — indicasse un certo tipo di società, nella quale l'uomo è solamente una unità di misura economica, è *l'homo oeconomicus* e non una persona umana dotata di spiritualità e senso morale, che sente la necessità, anche se non è bigotto, di rifugiarsi, in certi giorni, nella meditazione spirituale, per fare una pausa di riflessione e migliorare se stesso.

Non ritengo che l'abolizione della scala mobile abbia portato un eccessivo vantaggio all'economia italiana o abbia contribuito ad attenuare la crisi. Si dice che in questo modo si sarebbero rastrellati 3-400 miliardi, che però a mio avviso non hanno risolto — né lo potevano — nessun problema. Oggi si afferma che, con la conversione in legge del decreto che stiamo discutendo, si dovrebbe rastrellare altro denaro: per uscire dalla crisi? Non lo sappiamo, perché non sappiamo a cosa serviranno queste risorse.

Nel decreto-legge originario sottoposto in prima lettura al Senato, si parlava quanto meno di una destinazione ad opere sociali, ma questa parte è stata abolita e al suo posto si è inserito un meccanismo futuribile, con la conseguenza che oggi i lavoratori non riescono a vedere in quale modo questi loro sacrifici possano servire ad uscire dalla crisi. Nell'attuale situazione, tutti dovrebbero sacrificarsi, perché uscire dalla crisi significa uscirne tutti insieme, non fare in modo che ne esca soltanto una parte del popolo italiano.

Oggi, invece, i lavoratori si accorgono soltanto dei loro sacrifici personali, ai quali si aggiungono sempre altri sacrifici perso-

nali, senza una visione chiara, senza quella programmazione che viene sempre rinviata e dilazionata e della quale non si riesce mai a vedere neppure l'inizio.

Ecco perché questo provvedimento è l'indice di un certo modo di agire. Una volta si rimproverava ad un precedente regime di fare troppo uso dei decreti-legge, ma non si può dire che i Governi succedutisi negli ultimi anni, e quello attualmente in carica, scherzino in questo campo. Ne sfornano a decine e centinaia, oltretutto con aperte violazioni della Costituzione, mettendo poi il Parlamento con il capo sotto la mannaia della scadenza dei termini per la conversione. La conseguenza è che non si riesce neppure ad apportare i correttivi che magari sarebbero possibili per produrre provvedimenti sani, che possano servire veramente a migliorare le condizioni della nostra società.

Il Governo ha predisposto anche un disegno di legge sulla riconversione industriale, ma neppure quello può essere considerato un atto con cui si possa cominciare a guardare avanti con la sicurezza di uscire dalla crisi. È anche quello un provvedimento di grossa emergenza, ma pur sempre di emergenza, e nel dibattito in Commissione lavoro sono emerse, onorevole Tedeschi, le nostre preoccupazioni, le nostre perplessità sugli effetti che quel disegno di legge può avere sulla politica nel Mezzogiorno, se di politica coordinata di voleva e si vuole parlare. Chiaramente, la Commissione lavoro doveva preoccuparsi del riequilibrio della situazione economica fra il centro-nord ed il sud d'Italia. Sui provvedimenti si è meditato da tempo; essi lasciano intravedere che il Governo può fare in fretta solo determinate cose, come ad esempio togliere ai lavoratori quello che essi già hanno; ma quando si tratta di costruire, di programmare, di realizzare qualcosa di positivo e duraturo, che giovi ad individuare la possibilità di uscire dalla crisi, allora il Governo non riesce più ad uscire dall'imbuto per risolvere le situazioni.

In occasione di questo dibattito, di fronte alle grosse perplessità che abbiamo, di ordine giuridico e costituzionale, nonché di ordine tecnico, sull'utilità di questo provvedimento, per certo non possiamo che votare contro di esse. Riterremmo altrimenti di tradire le decine di migliaia di lavoratori lesi nei loro diritti contrattualmente acquisiti; riterremmo di avallare una politica fatta a senso unico che serve solamente a

fornire la dimostrazione di una certa operatività mentre, in realtà, opera in modo da lasciare pendenti i problemi. Togliere il portafoglio dalla tasca dei lavoratori è facile; molto più difficile è programmare, trovare soluzioni che investano in pieno tutta la crisi nei suoi vari aspetti, dai prezzi alle esportazioni e dalla scuola alla riconversione industriale, dalla formazione professionale al collocamento dei disoccupati. Molto più facile è dire, con un tratto di penna: da domani la tua contingenza è abbassata, quanto hai conquistato con i contratti collettivi, lottando per anni, non ti è più dovuto! È più facile fare questo invece di operare in senso sociale, con giustizia ed equità, in una società che ha bisogno di equità e giustizia sociale (*Applausi dei deputati del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bollati. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, all'inizio di questo mio intervento, ho l'obbligo di notare che ancora una volta si è fatto ricorso allo strumento del decreto-legge, ad una procedura che, come ha magistralmente esposto l'onorevole Valensise in questa sede, urta contro il dettato costituzionale. Direi che essa urta anche contro la necessità che il Governo riteneva di soddisfare nella presentazione di questo decreto-legge. La conseguenza è stata che il provvedimento, soprattutto in Commissione, ma anche in aula, è oggetto di una discussione in un certo senso strozzata e ridimensionata per l'impossibilità di un ulteriore approfondimento della materia che, come ha riconosciuto lo stesso relatore, sarebbe risultato utile.

Invece ci troviamo di fronte a questa strana situazione: la maggioranza esprime alcune perplessità in ordine, quanto meno, ad alcuni aspetti del provvedimento, ma la stessa maggioranza preme perché il provvedimento venga varato, spinto da una necessità e da un'urgenza che non individuano certamente il presupposto previsto dalla nostra Costituzione, bensì da un'altra, più banale, forma di necessità ed urgenza quale è quella di approvare il provvedimento nei termini stabiliti dalla Costituzione stessa.

Non vale, per giustificare questa necessità di arrivare all'approvazione senza un

esame approfondito, dire, come è stato detto nella relazione che è stata presentata al Senato, che sul provvedimento si è manifestato l'accordo delle parti sociali (leggi: sindacati della «triplice» e Confindustria); in questo caso, infatti, si viene veramente a snaturare la stessa potestà sovrana del Parlamento il quale viene sostanzialmente chiamato a ratificare un decreto-legge, un provvedimento che il Governo ha recepito — nella forma con cui esso è giunto in Parlamento — da un accordo intervenuto tra i vertici della «triplice» sindacale e quelli della Confindustria.

Questa è una prima notazione di fondo che noi dobbiamo fare e che ci porta a considerare certi aspetti di illegittimità di questo provvedimento. Non mi soffermerò ancora sugli argomenti di incostituzionalità che sono stati già trattati in questa sede, ma mi permetto, in relazione a quegli argomenti, di indicare certi altri elementi che non toccano tanto la legittimità del provvedimento, quanto l'opportunità, direi il suo fondamento di carattere sociale.

È già stato detto che viene violato l'articolo 3 della Costituzione in relazione al fatto che si introduce una disparità di trattamento tra il lavoratore subordinato ed il lavoratore autonomo; ma, attraverso questo provvedimento, si introduce una disparità di trattamento anche nell'ambito degli stessi lavoratori subordinati e, direi, tra i lavoratori di uno stesso settore, in quanto i lavoratori che vanno in pensione o che comunque cessano il loro rapporto di lavoro prima della data stabilita del 31 gennaio 1977 godono di tutti i diritti di carattere legislativo e contrattuale vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge. I lavoratori invece, dello stesso settore e magari della stessa azienda, i quali cessano il rapporto di lavoro in data successiva al 31 gennaio 1977, subiscono un trattamento «deteriore» per il mancato congelamento nel computo della indennità di anzianità della scala mobile che è maturata dopo il 1° febbraio 1977.

Veramente qui ci troviamo di fronte alla violazione del principio di eguaglianza, perché esso, in questo caso, deve essere riferito ai lavoratori subordinati e ai lavoratori dello stesso settore o della stessa azienda.

Si è parlato anche in questo caso della violazione dell'articolo 36 della Costituzione che, in sostanza, riguarda il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporziona-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — 'SEDUTA' DEL 29 MARZO 1977

la alla quantità ed alla qualità del suo lavoro. Ebbene, noi diciamo che nel concetto di quantità non va ricompresa soltanto l'incidenza dell'attività del lavoratore sul volume complessivo dei beni prodotti, ma anche e particolarmente gli anni di prestazione d'opera del lavoratore, cioè la sua anzianità di servizio. Se l'indennità di anzianità è giuridicamente ed economicamente una retribuzione differita, così come è ormai pacifico e incontrovertito nella dottrina e nella giurisprudenza formatesi in materia di legislazione del lavoro è evidente che una decurtazione del suo ammontare potenziale viene a ledere il principio della retribuzione proporzionale, soprattutto quando poi la misura proporzionale della retribuzione e la sua qualità sono determinate, come nel caso dei contratti di lavoro nazionali, dalla libera contrattazione delle parti.

È stato qui sviluppato il concetto della lesione del principio costituzionale secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva. Ebbene, io aggiungerò di più: in questo caso, con questo provvedimento, il lavoratore, mentre vede decurtata la sua potenzialità di spesa, e quindi il suo salario reale, è chiamato a partecipare alla spesa pubblica non solo con questa decurtazione, ma addirittura attraverso la disponibilità di una parte della remunerazione a lui spettante. Infatti, evidentemente, questa decurtazione della indennità di anzianità, che viene destinata, attraverso il provvedimento, ai servizi pubblici, costituisce una parte del compenso spettante al lavoratore, che va a sostenere l'onere dei pubblici servizi, senza che egli si veda riconosciuta, come contropartita, una diminuzione della sua capacità contributiva.

Ho voluto portare questi argomenti, che sfiorano la questione di costituzionalità del provvedimento che è stata qui esposta, in quanto mi sembra che essi, al di là della questione di costituzionalità, entrano nella valutazione del merito del provvedimento, e meritano quindi di essere posti all'attenzione — poca, per la verità, anzi minima — della Camera.

Si è parlato molto, onorevole relatore, del consenso delle parti sociali in ordine a questo provvedimento. Ma noi neghiamo che vi sia stato un consenso delle parti sociali in senso ampio, e lo neghiamo perché i sindacati della CGIL, della CISL e della UIL, che sarebbero intervenuti attraverso i loro vertici in questo accordo con

la Confindustria, non sono assolutamente rappresentativi di tutti i lavoratori. E chi mai ci ha detto che la « triplice » sindacale è rappresentativa di tutti i lavoratori italiani? Intanto non vi è il consenso della CISNAL, non vi è la partecipazione dei numerosi sindacati autonomi delle categorie che sono più direttamente colpite da questo provvedimento (come quelle dei lavoratori del credito, delle assicurazioni, delle esattorie, dell'industria chimica), ma poi vi è — noi diciamo — qualcosa di più: nel momento in cui i vertici dei sindacati della « triplice » concordano con il Governo o con la Confindustria provvedimenti che sono contrari all'interesse dei lavoratori, imponendo loro dei sacrifici che alla fine non giovano — e lo vedremo — alla collettività, essi perdono il diritto di rappresentare i lavoratori. Essi hanno il mandato di rappresentare i lavoratori per tutelare gli interessi dei lavoratori, e venendo meno a questo mandato perdono la rappresentatività dei lavoratori ed il diritto di parlare in loro nome.

Ed è assurdo che le organizzazioni sindacali abbiano sostenuto questi provvedimenti ed abbiano fatto degli accordi per questi provvedimenti, quando i lavoratori hanno fatto anni ed anni di battaglie — anche attraverso gli stessi sindacati che oggi vengono a vanificare i risultati di quelle battaglie — proprio per far affermare il principio che l'indennità di anzianità è salario differito nel tempo, e quindi un diritto, di carattere tra l'altro indisponibile, dei lavoratori. Quando si mettono sul piatto della bilancia come argomentazioni a favore di questo provvedimento gli accordi che sarebbero intervenuti tra le parti sociali, noi diciamo che questo è un argomento risibile, che non può assolutamente entrare seriamente nel giuoco della valutazione del decreto-legge in esame.

C'è poi la questione dei diritti quesiti. L'onorevole relatore si è sforzato di dimostrare che non vi è una lesione dei diritti quesiti dei lavoratori; ed allora noi dobbiamo considerare quale sia la natura degli istituti contrattuali che vengono ad essere colpiti. Sono istituti come l'indennità di anzianità, gli scatti di anzianità, l'indennità di contingenza, perché è sul meccanismo che regola questi istituti che si basa il provvedimento. Noi diciamo che questi sono diritti quesiti dei lavoratori, che non possono essere posti nel nulla da una legge e tanto meno da un decreto-legge.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

Noi affermiamo, in punto di diritto, che solamente le parti sociali possono mutare la contrattazione di carattere sindacale che è stata liberamente pattuita. In questo caso non si è voluto lasciare ai rappresentanti delle categorie interessate la libertà di procedere, con le controparti, ad accordi di carattere sindacale, ma si è voluto intervenire di imperio attraverso un provvedimento di legge, per il timore — per altro fondatissimo — di coloro che sostengono questo provvedimento che i lavoratori non avrebbero mai accettato un sacrificio che colpisce i loro interessi, e che non giova se non alle manovre politiche della democrazia cristiana e del partito comunista. E non giova nemmeno affermare che vengono salvaguardati i diritti quesiti, in quanto — si dice — il provvedimento riguarda solo ed esclusivamente i miglioramenti retributivi legati alla variazione del costo della vita, con decorrenza successiva al 1° febbraio 1977: per queste ragioni sarebbero fatti salvi i diritti quesiti anteriormente all'entrata in vigore della legge.

Ma, come ho già detto, è diritto quesito anche quello dei lavoratori i quali hanno il diritto di vedersi computare nell'indennità di anzianità tutti gli aumenti derivanti dalla scala mobile, cioè dalla variazione del costo della vita, anche per i periodi anteriori al 1° febbraio 1977. Con questo provvedimento, cioè, si tolgono ai lavoratori i diritti maturati anche precedentemente al 1° febbraio 1977, poiché le variazioni in aumento della scala mobile non vengono computate neanche per gli anni precedenti a quella data nell'ammontare dell'indennità di anzianità che maturerà successivamente.

Ma c'è di più: con il provvedimento in esame si vengono ad abrogare alcune clausole contrattuali attualmente in vigore. Questo è un altro fattore di illegittimità.

Il provvedimento in esame viene indubbiamente ad incidere negativamente sulle disposizioni in vigore, sulle norme regolamentari, su quelle di carattere legislativo e contrattuale liberamente pattuite fra le parti, e viene ad incidere negativamente, nel senso che abroga quelle clausole nel punto in cui dispongono in contrasto con il decreto. Si tratta — lo ripeto — di una abrogazione di natura peggiorativa che colpisce tutti i contratti collettivi, compresi quelli che hanno ricevuto validità *erga omnes* sulla base di provvedimenti di legge. In particolare è già stato ricordato che con la legge n. 741 del 1959 si è sancita la vali-

dità *erga omnes* dei contratti di lavoro, nei quali, fra l'altro, è contenuta la normativa sui sistemi di adeguamento delle retribuzioni. Né si può contrapporre che l'abrogazione delle clausole contrattuali operata con il provvedimento in esame trova fondamento nel consenso delle parti sociali. Infatti, evidentemente, da una parte Lama non rappresenta tutti i lavoratori, mentre, dall'altra, Carli non rappresenta tutti i datori di lavoro italiani.

Solo un eventuale formale accordo tra le categorie interessate ed i datori di lavoro, rappresentati dalle organizzazioni sindacali, poteva costituire la base di partenza per l'abrogazione di determinate clausole contrattuali che sono in vigore. Cioè, così come si è seguito il sistema (senz'altro discutibile) di dare validità *erga omnes* a determinati contratti collettivi attraverso la legge n. 741, allo stesso modo, per l'abrogazione di clausole contrattuali contenute in questi contratti collettivi, si doveva — semmai — seguire lo stesso sistema, predisponendo prima gli accordi di carattere collettivo tra le categorie interessate ed attribuendo poi a tali accordi validità *erga omnes* con una legge *ad hoc*.

Questo sarebbe stato il sistema, non dico corretto, non dico ineccepibile, ma che poteva superare l'ostacolo costituito dall'abrogazione di norme contenute nei contratti collettivi, stipulati liberamente tra le parti. Ma in questo senso non ci risulta l'esistenza di un formale accordo interconfederale. Nella relazione si parla di un accordo tra le parti sociali, e se ne parla molto genericamente. Non ci è stato detto che esiste un accordo interconfederale; non è stato sottoposto all'attenzione del Parlamento un accordo interconfederale di questa specie, e direi che nemmeno la legge fa riferimento a qualsiasi forma di accordo interconfederale. Siamo, quindi, al di fuori della contrattazione tra le parti sociali. Siamo davanti ad un provvedimento di imperio che viene ad abrogare delle norme contenute in contratti collettivi che, ripeto, sono stati stipulati liberamente tra le parti.

Ma vi è di più. Qui non si tratta solamente di diritti quesiti. Infatti, l'indennità di anzianità e tutti gli istituti che derivano dal rapporto di lavoro, sono dei diritti indisponibili, indisponibili persino da parte dei lavoratori, tanto che la nostra legislazione in materia di lavoro vieta al lavoratore qualsiasi rinuncia in ordine a tali diritti. Se la nostra legislazione vieta al lavo-

ratore di rinunciare personalmente a questi diritti, non si vede come il lavoratore possa dare mandato alle organizzazioni sindacali, o ai vertici delle organizzazioni sindacali, di rinunciare in suo nome a tali diritti. Ecco dove è l'errore di fondo, dal punto di vista giuridico, di questo provvedimento!

Ma noi non ci fermiamo a queste valutazioni di diritto, che sono poi anche delle valutazioni di costume, delle valutazioni di carattere morale, ma facciamo anche delle valutazioni di carattere economico.

Infatti, nell'attuale situazione del nostro paese, addebitare tutti gli squilibri al potenziale inflazionistico rappresentato dagli aumenti salariali, significherebbe fare una analisi falsa della situazione sociale ed economica italiana. Se il fine primario è quello di battere l'inflazione, così come viene sostenuto ormai da diversi mesi dalle forze di sinistra, che riescono ad associare a questa tesi la stessa democrazia cristiana, non è certamente bloccando gli effetti della scala mobile che noi possiamo realizzare tale obiettivo.

Il meccanismo della contingenza è posto a protezione del salario reale del lavoratore. Il meccanismo della scala mobile sui salari non può provocare da solo la spirale dei prezzi. Vi sono, infatti, altre componenti che noi più volte abbiamo indicato nei dibattiti di carattere economico, sia in Commissione sia in aula. La scala mobile — è stato riconosciuto ormai ampiamente — costituisce un adeguamento, non un miglioramento del salario, così come voi lo chiamate in questo provvedimento; noi abbiamo presentato anche degli emendamenti, che sembreranno di carattere formale, ma che in realtà sono di carattere sostanziale. L'indennità di contingenza non è un miglioramento, come voi la chiamate, ma è un adeguamento del salario del lavoratore affinché tale salario non perda il suo potere d'acquisto. Quindi, non di miglioramenti dobbiamo parlare quando ci riferiamo alla scala mobile, ma di adeguamenti. E la scala mobile — si badi — scatta successivamente all'aumento dei prezzi; è dunque una conseguenza dell'incremento del costo della vita, non un fattore che determina quest'ultimo. Per cui, il voler incidere sugli effetti dell'incremento del costo della vita andando a colpire il salario reale del lavoratore è veramente, anche dal punto di vista economico, un intervento che non può essere assolutamente considerato come fattore di mi-

glioramento della situazione economica del nostro paese.

Stiamo verificando, purtroppo, che tutti i provvedimenti che il Governo assume da qualche tempo a questa parte e gli altri che sono in cantiere e che verranno in Parlamento, tendono a colpire un solo fattore dello squilibrio esistente nel nostro paese: il costo del lavoro. Si chiedono, così, sacrifici esclusivamente ai lavoratori, mentre non si attuano provvedimenti concernenti le componenti del costo della produzione, che sono le più importanti. Abbiamo detto in Commissione — ma non soltanto noi, perché abbiamo sentito dire dai socialisti la stessa cosa — che il costo della produzione è il vero fattore dello squilibrio economico del nostro paese. Nel costo della produzione dobbiamo considerare vari elementi: il costo del denaro troppo elevato, la improduttività del lavoro, gli oneri sociali (si potrebbe in materia aprire un grosso discorso sulla fiscalizzazione degli stessi), la spesa pubblica, che non è certo il fattore minore di squilibrio della economia italiana e sulla quale dovremo fissare la nostra attenzione.

Per ciò che riguarda il costo del denaro, abbiamo la elevazione del tasso di sconto, l'aumento delle riserve bancarie, la restrizione della concessione del credito, elementi tutti che hanno fatto lievitare il costo del denaro, così che attingere allo stesso, da parte dell'imprenditore, è diventato un peso insopportabile. Il Governo ed il Parlamento debbono elaborare provvedimenti in ordine a detto fattore fortemente squilibrante dell'economia nazionale, e non limitarsi unicamente e continuamente a colpire il costo del lavoro, nei confronti dei lavoratori.

Quanto al problema della produttività del lavoro, occorre che il fattore lavoro, per non subire riduzioni di unità occupate, accetti un impiego idoneo ad un migliore utilizzo degli impianti. Sappiamo perfettamente che le nostre aziende non utilizzano gli impianti nella misura in cui dovrebbero farlo. È, inoltre, necessario lavorare di più, se si vuole attuare, pur in un periodo di congiuntura e di crisi quale quello in cui ci troviamo, una politica di garanzia dell'occupazione, senza far scemare la competitività. Il problema, quindi, oltre che di durata è anche di gestione produttiva dell'attività lavorativa. Non vi è dubbio che dobbiamo aumentare la durata annua del lavoro, abolendo, ad esempio, certe festività, non spostandole per al-

tro nel tempo, nell'ambito dell'anno; perché in questo caso evidentemente non otterremmo nessun risultato. Dobbiamo attuare una politica di incentivazione al lavoro attraverso, per esempio, il ripristino del lavoro straordinario, in modo da cancellare le tendenze alla disaffezione dal lavoro che ancora esistono, purtroppo in grande misura, nel nostro paese e recuperare il lavoro proprio come bene sociale, in una visione morale del lavoro, quella visione morale che si è persa, non certamente per colpa dei lavoratori, ma per colpa dei sindacati che hanno disaffezionato i lavoratori italiani dal lavoro.

Il problema degli oneri sociali è un altro elemento squilibrante del costo della produzione, perché l'enorme incidenza degli oneri sociali sul costo del lavoro, che in Italia raggiunge ormai il 47-48 per cento, è un fattore insopportabile, così come è congegnato, da parte delle imprese italiane. Queste diseconomie incidono indubbiamente sulla formazione dei costi di produzione, diminuendo tra l'altro la competitività delle nostre imprese rispetto a quelle degli altri paesi, i quali ormai da decenni si sono dotati di politiche di sostegno alla produzione industriale.

E infine la spesa pubblica, che dobbiamo considerare con grande attenzione. La crisi economica italiana in effetti è aggravata dall'esistenza, nel nostro sistema, di un potenziale inflazionistico interno, rappresentato dal crescere continuo, in proporzione geometrica, della spesa pubblica e del disavanzo della finanza pubblica, su cui poi influiscono degli sprechi e delle inefficienze che non sono mai state eliminate, come non sono mai state eliminate le gravi carenze di funzionamento istituzionale dei nostri enti pubblici.

Occorre quindi operare per una immediata riduzione del disavanzo pubblico e deve essere questo posto come obiettivo di carattere prioritario, anche se purtroppo i margini di contenimento sono ormai drammaticamente limitati nella spesa dalla rigidità indotta da anni di sprechi e di mancate analisi.

Queste sono le considerazioni di carattere economico che ci suggerisce questo provvedimento. Se poi scendiamo alla analisi di alcune norme di esso, vediamo che siamo addirittura di fronte alla pianificazione della retribuzione dei lavoratori, nel senso di un abbattimento dei livelli retributivi.

Il secondo comma dell'articolo 2, ad esempio, esclude che ai lavoratori occupati nei settori non industriali, i cui contratti collettivi determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore agli accordi interconfederali per l'industria, si applichino tali accordi. In sostanza, mentre abbattiamo il trattamento di contingenza migliore rispetto a quello dell'industria, lasciamo invece che i trattamenti inferiori non vengano livellati a quelli dell'industria. Ci troviamo quindi veramente al di fuori e al di là di quelle ragioni di giustizia perequativa che pure sono state invocate per sostenere la validità di questo provvedimento.

È veramente un tipico provvedimento di tipo marxista, che tende al livellamento verso il basso delle retribuzioni e del trattamento complessivo dei lavoratori.

Sempre all'articolo 2 leggiamo che i miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione. Occorre qui — ed ho sentito qualche altro intervento in proposito — che venga chiarita la portata ed il significato di tale norma. Significa essa che i miglioramenti non vengono conteggiati negli istituti della tredicesima e della quattordicesima mensilità? Che non vengono conteggiati nell'indennità di ferie e di mancato preavviso? È questa una domanda che io rivolgo al Governo affinché dia la sua interpretazione autentica in ordine a tale norma. Ma un altro chiarimento ci deve venire dal Governo e dalla maggioranza sull'ultima parte del primo comma dell'articolo 2, quella parte che è stata oggetto di discussione in Commissione e che non ha trovato, per la verità, una soluzione: abbiamo visto infatti gli stessi esponenti del partito di maggioranza su delle posizioni ben diverse, alcuni affermando che questa parte dell'articolo 2, introdotta dal Senato, deve essere soppressa, altri ritengono che debba essere mantenuta. In questa parte dell'articolo 2 si parla di « normativa prevalente ». Voi ci dovete dire qual è il significato di questa espressione, qual è la volontà legislativa sottesa a questa espressione, che è molto generica e che comprende tutto ma può anche non comprendere nulla.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione, anche perché non desidero entrare nel merito delle specifiche disposizioni del provvedimento, delle quali potremo trattare in sede di illustrazione dei nostri emendamenti. Il fatto che noi ab-

biamo qui proposto una questione di illegittimità costituzionale non ci esime infatti dal dovere di presentare degli emendamenti di carattere sostanziale, affinché questo provvedimento possa trovare miglioramenti a favore dei lavoratori. In realtà noi siamo veramente di fronte a misure inique e vessatorie, predisposte dal Governo, sulla base di intese raggiunte dai vertici sindacali che sacrificano ingiustamente, sull'altare delle intese politiche — perché questa, e non altra, è la ragione —, vaste categorie di lavoratori. Non possiamo pertanto qui esimerci, come forza di opposizione, dal denunciare il pericolo di una generale involuzione del rapporto di lavoro: pericolo che si è concretizzato dapprima con l'assurdo decreto concernente il prelievo di quote di scala mobile sugli stipendi eccedenti i 6 e gli 8 milioni annui, ed ora con l'allineamento della scala mobile al sistema in vigore per l'industria, provvedimenti entrambi caratterizzati da palese incostituzionalità, e comunque tendenti a fare ricadere l'onere dell'austerità esclusivamente sui lavoratori italiani. Il provvedimento in discussione non risponde neppure, a nostro avviso, ai fini che il Governo e la maggioranza gli hanno assegnato. La non rispondenza del decreto-legge, ed in generale di ogni disposizione che tenda al contenimento degli effetti o al blocco della scala mobile per i lavoratori, al fine di contenere i costi della vita appare quindi chiara. Un provvedimento di tal genere se, da una parte, va incontro agli interessi dei lavoratori, dall'altra non offre alcun apporto concreto, neppure minimo, all'inizio di una soluzione della crisi economica italiana. La soppressione del sistema della scala mobile, o comunque la soppressione dei suoi effetti a partire da una certa data; il mancato adeguamento degli scatti e dell'indennità di anzianità; la soppressione della contrattazione aziendale, nonché quella delle festività — misure tutte decise verticisticamente al di fuori della volontà del Parlamento, perché al Parlamento si presentano ormai progetti già predisposti e con una maggioranza precostituita — sono provvedimenti che fanno emergere chiaramente, secondo noi, il pericolo di una generale retrocessione delle condizioni contrattuali in atto, frutto dell'evoluzione sociale di categorie che non sono certamente privilegiate. Questo legittimerebbe, tra l'altro, a mio avviso, la disdetta anticipata dei contratti collettivi di lavoro in corso, in quanto, essen-

do stati modificati *in peius* dalle norme in esame, essi non rispondono più alla volontà contrattuale delle parti, incidendo negativamente sulle reali condizioni di vita dei lavoratori e delle categorie interessate.

Per concludere, siamo radicalmente contrari al provvedimento in esame, per motivi di ordine costituzionale e di legittimità in senso lato; per motivi attinenti allo snaturamento della funzione e della potestà legislativa del Parlamento; per ragioni di merito, che riguardano l'iniustizia del decreto-legge nei confronti di tutti i lavoratori, ed in particolare di alcune categorie; per la prassi, ancora in atto, di recepire come provvedimenti legislativi gli accordi intervenuti direttamente tra Governo e sindacati o, peggio, tra vertici dei sindacati e Confindustria.

La nostra opposizione ha anche il significato di una denuncia morale, politica e giuridica, che trova conforto nella stessa protesta che sale dai lavoratori dei settori più sacrificati come risposta al Governo ed alla « triplice » sindacale. La nostra opposizione a questo provvedimento è anche un richiamo alle forze politiche ed al popolo italiano perché comprendano che le cause vere, profonde della nostra crisi economica sono di natura politica, e stanno nella situazione di incertezza in cui è venuta a trovarsi l'Italia dopo il 20 giugno, da quando cioè si è accentuata la pressione comunista verso l'area del potere ed è vieppiù diminuita la conclamata resistenza del partito di maggioranza relativa. L'incertezza della situazione politica non è certo incentivante per nuovi investimenti, per programmi produttivi di lungo respiro, per dare fiducia alle categorie produttive, per far confidare nella sicurezza del posto di lavoro.

Questi i motivi di fondo della nostra opposizione, che non è solo rivolta contro il provvedimento in esame, ma contro tutta la improvvida politica sociale ed economica del Governo (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Informo i colleghi che la seduta di domani sarà dedicata per l'intera mattinata al seguito della discussione del disegno di legge n. 1267 e alle relative votazioni; il pomeriggio verrà invece riservato ai successivi punti dell'ordine del giorno.

Annunzio di interrogazioni.

MAZZARINO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PEGGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGGIO. Signor Presidente, a norma dell'articolo 137 del regolamento, chiedo che l'interpellanza da me presentata insieme con i colleghi Napolitano, Di Giulio, Barca e D'Alema a proposito della questione Montedison venga iscritta all'ordine del giorno.

Desidero far presente che una serie di fatti recenti conferma l'aggravamento della crisi del gruppo Montedison. Circolano voci a proposito di gravi operazioni che verrebbero tentate per tamponare, almeno apparentemente, le manifestazioni di questa crisi. Sappiamo che l'assemblea della società è convocata per il 18 aprile e il sindacato azionario che controlla la società per il 6 aprile.

Riteniamo pertanto necessario che la Camera sia al più presto informata sulle direttive che il Governo intende impartire agli enti di gestione delle partecipazioni statali a proposito del comportamento che dovrà seguire l'azionariato pubblico in vista delle scadenze che ho citato.

SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, sono sensibile, a titolo personale, alla sollecitazione testé fatta dall'onorevole Peggio (anche se l'argomento da lui richiamato potrà essere discusso già domani in sede di esame del provvedimento sulla riconversione industriale) e desidero a mia volta sollecitare la risposta ad una miriade di interrogazioni da me presentate assieme ai colleghi Bollati, Tremaglia ed altri in merito alla situazione dell'ordine pubblico a Milano.

Si tratta di un problema angoscioso, sia per quanto riguarda la criminalità comune e sia per quanto riguarda quella cosiddetta politica, dovuto alla carenza di una vera politica dell'ordine pubblico, alla tracotanza delle sinistre e anche alla tolleranza di

talune autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico nel capoluogo lombardo.

PRESIDENTE. Posso rispondere, sia per quanto riguarda l'interpellanza dell'onorevole Peggio sia per quanto riguarda « la miriade di interrogazioni » cui ha fatto riferimento l'onorevole Servello, che la Presidenza si farà carico di intervenire presso il Governo e che della questione si terrà conto sia in sede di Ufficio di Presidenza sia in sede di Conferenza dei capigruppo, in modo da poter discutere al più presto gli argomenti indicati.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 30 marzo 1977, alle 10:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza (*approvato dal Senato*) (1267);

— *Relatore:* Tedeschi.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore (*approvato dal Senato*) (974);

— *Relatore:* La Loggia.

La seduta termina alle 20,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

GIADRESCO E PAPA DE SANTIS CRISTINA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza della distribuzione a mezzo di un nostro Consolato in Svezia dei bollettini di una agenzia di stampa (*Teleitalia*) il cui contenuto non solo è offensivo nei confronti delle istituzioni democratiche del nostro Paese ma anche di aperta esaltazione dei propositi di gruppi dichiaratamente neofascisti.

La circolazione dei bollettini di tale agenzia ha destato sdegno e protesta tra gli emigrati italiani in Svezia. (5-00431)

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

GARGANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

la portata degli incidenti che hanno turbato la « marcia silenziosa » organizzata ad Acireale dagli autonomisti;

se la contro-manifestazione degli abortisti era stata autorizzata;

se sono state accertate le responsabilità in particolare dei « pacifici » radicali che avrebbero offerta una nuova versione per le loro proteste, non più scompostamente vocianti bensì caratterizzate da azioni manesche e provocatorie, forse indotti dal nervosismo, conseguenza patologica dei conclamati digiuni.

L'interrogante desidera altresì essere al corrente dei provvedimenti adottati.

(4-02183)

MAZZARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che nel settore del pubblico impiego, per sollecitare il rinnovo dei contratti di categoria, sono stati preannunciati massicci scioperi che, se attuati, aggraverebbero ulteriormente la già

pesante situazione socio-economica del paese — il punto delle trattative in corso, i problemi di maggiore attrito tra le parti interessate, e se e quali iniziative s'intendano adottare per accelerare al massimo una equa soluzione delle vertenze in atto, anche in considerazione del fatto che il Parlamento si sta occupando di provvedimenti legislativi e di problemi essenziali per fronteggiare l'attuale gravissima crisi, tra i quali quello della spesa pubblica. (4-02184)

MAZZARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'andamento delle trattative per il rinnovo del contratto del personale della scuola, dovendo ritenersi ampiamente superati i tempi utili allo scopo.

Quanto sopra, anche in considerazione del fatto che, proprio a causa del lento andamento delle trattative, è stato minacciato nelle scuole il blocco degli scrutini. (4-02185)

ACCAME. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno* — Per conoscere se non ritengano di procedere alla revisione delle norme vigenti in materia di pulizia dei locali di uso comune e generale delle caserme dell'Arma dei carabinieri, affinché tale servizio possa venire disimpegnato da personale civile e la relativa spesa sostenuta dall'amministrazione, alla stregua di quanto avviene per gli altri enti statali, per i quali l'onere relativo alla pulizia dei rispettivi uffici rientra nelle normali previsioni di bilancio.

Una tale iniziativa consentirebbe, fra l'altro, di evitare che i carabinieri vengano impiegati in incarichi non confacenti al prestigio della loro funzione e soprattutto siano distratti — specie nell'attuale drammatica situazione dell'ordine pubblico — dai normali servizi istituzionali. (4-02186)

BOLLATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che l'INA, Ente pubblico a carattere economico operante nel settore terziario si sia trasformato in una fabbrica industriale a ciclo continuo.

Ciò in relazione al fatto che l'INA, d'accordo con i Sindacati CGIL, UIL e

CISL ha istituito un terzo turno per alcune decine di dipendenti fissando l'ora d'uscita alla 1,30 della notte.

Non essendovi alcun Ente pubblico che pratici un orario del genere o richieda terzi turni con le modalità fissate dall'INA e atteso che da quel che risulta l'INA non ha ampliato la sua base produttiva, ma anzi denuncia una palese riduzione delle sue attività, l'interrogante chiede di conoscere se può essere giustificato l'operato degli amministratori dell'Ente i quali, anziché evitare perdite di centinaia di milioni, trasformano l'Ente in un opificio e per risparmiare qualche centinaio di migliaia di lire sottopongono alcuni dipendenti all'onere di un terzo turno assolutamente ingiustificato. (4-02187)

SPOSETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — richiamandosi alla precedente interrogazione del 15 dicembre 1976, n. 4-01401, se è a conoscenza della condanna che il pretore di Macerata, con sentenza del 10 marzo 1977, n. 54, ha irrogato al direttore didattico del Circolo di Treia professor Osvaldo Ugalini, riconosciuto colpevole dei reati di lesioni ed ingiurie per aver schiaffeggiato un ragazzo in luogo pubblico.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali adeguati provvedimenti a seguito della condanna il Ministro intenda assumere onde eliminare nel più breve tempo possibile la grave situazione di disagio e di incompatibilità già esistente e, a seguito della recente condanna, ulteriormente peggiorata. (4-02188)

FACCHINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che i lavoratori italiani emigrati in Lussemburgo prima dell'ultima guerra e rientrati in Italia nel periodo bellico per rispondere alla chiamata alle armi, non si vedono calcolare tale periodo di servizio militare ai fini dei contributi pensionistici come avviene per legge a tutti i lavoratori italiani e se, di fronte alla consistenza del fatto, ritengano opportuno aprire appositi negoziati con il governo del granducato del Lussemburgo, anche in ottemperanza delle clausole paritarie sancite dalle norme della Comunità economica europea. (4-02189)

PORTATADINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che lo stesso Ministro della sanità, per legge dello Stato, esercita l'alta sorveglianza sugli enti ospedalieri — le motivazioni che hanno fin qui resa inapplicabile la legge 14 giugno 1974, n. 303, a favore del personale, già appartenente alla Croce Rossa Italiana, passato alle dipendenze dell'ospedale di Cuasso al Monte (Varese), ex articolo 59, legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il personale di detto ospedale, che ha cessato il servizio (alcuni anche da oltre cinque anni) non è riuscito, finora, ad ottenere né il trattamento di buonuscita a carico dell'INADEL, né il trattamento delle Casse pensioni facenti capo al Ministero del tesoro.

Inoltre, l'interrogante chiede se il Ministero della sanità non ravvisi la necessità di diramare con urgenza, di concerto con i Ministeri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, una circolare univoca, al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo della legge n. 303 del 1974 anche in considerazione del fatto che alla precitata legge non risulta allegata la tabella di equiparazione, ai fini del trattamento finale di quiescenza e di previdenza, per il personale ex Croce Rossa Italiana, come invece risulta per il personale ex INPS ed ex INAIL. (4-02190)

ADAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali il Consorzio di bonifica dell'UFITA, in provincia di Avellino, ente che opera su 73 milaottocentoquarantuno ettari e che interessa 37 comuni, viene tenuto da circa tre anni a gestione commissariale.

Va ricordato che, a seguito di ricorso per presunte irregolarità nella elezione del 10 dicembre 1972 degli organi di amministrazione del Consorzio, fu emesso il 14 agosto 1974 decreto che annullava le elezioni, scioglieva gli organi eletti, nominava il commissario ed assumeva impegno ad assicurare la gestione elettiva entro sei mesi.

Trattasi di una situazione assurda ed antieconomica che va superata con immediatezza considerata la aperta violazione dell'articolo 39 dello Statuto che prescrive l'obbligo di assicurare, in caso di crisi, entro tre mesi, la elezione degli organi di-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

rettivi del Consorzio e la stessa violazione della legge comunale e provinciale se, per analogia, ci si riferisce alle gestioni commissariali degli enti locali.

Intanto va detto che importanti problemi in ordine ad interventi per la forestazione ed ad altri programmi di bonifica, specialmente nei territori della Baronia, attendono di essere risolti attraverso l'esame e le valutazioni dei fondati rilievi ed osservazioni avanzate dalle popolazioni e da molte amministrazioni locali; valutazioni che non possono non essere effettuate dal naturale organismo elettivo.

L'interrogante chiede pertanto che vengano assunti precisi impegni per il superamento della denunciata irregolarità e chiede di conoscere la data di convocazione delle operazioni elettorali. (4-02191)

GORLA, CASTELLINA LUCIANA E MILANI ELISEO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali sono le organizzazioni estranee al Corpo di pubblica sicurezza e agli altri corpi armati dello Stato alle quali vengono, a Roma e in altre città, attribuite normalmente funzioni ausiliarie di polizia, e in quali termini.

I tragici avvenimenti di Roma della notte fra il 22 e il 23 marzo 1977 hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sul ruolo delle guardie zoofile, Corpo che — al di là delle buone intenzioni e dello spirito di sacrificio dei singoli — non ha certo l'addestramento necessario per svolgere compiti così delicati e per affrontare situazioni delicate di ordine pubblico.

È ben vero che il testo unico di pubblica sicurezza stabilisce, in forma generica, che corpi di vigilanza costituiti da enti pubblici o privati possono essere richiesti di prestare la loro opera a fianco della polizia: ma questa non può divenire la regola, e non esime l'autorità di polizia dall'obbligo di esaminare con attenzione i modi di reclutamento e di addestramento del personale di questi corpi, e la loro reale rispondenza alle necessità del momento.

È inoltre necessario che l'opinione pubblica sappia con esattezza quali sono i Corpi che collaborano abitualmente con la polizia, e con quali compiti, perché non abbiano ragion d'essere timori, che si vanno diffondendo, circa l'esistenza di polizie private a cui taluno attribuisce questo o quel colore politico. (4-02192)

BERNARDI. — *Ai Ministri delle finanze, degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere — rilevato che:

con la legge 30 aprile 1976, n. 159, e successive modificazioni, è stata consentita la regolarizzazione delle imbarcazioni battenti bandiera panamense in possesso di cittadini italiani o di cittadini stranieri residenti in Italia, fissandosi il termine perentorio del 19 maggio 1977 per tutte le operazioni a ciò dirette;

per la iscrizione delle imbarcazioni al RINA ed il successivo sdoganamento è richiesto l'atto di dismissione di bandiera da parte delle autorità panamensi;

considerato che i Consolati panamensi oltre a richiedere elevate somme per il rilascio del documento in evidente violazione delle vigenti disposizioni valutarie, non rilasciano l'atto di dismissione di bandiera con gravissimo pregiudizio per gli interessati i quali si vedono esposti al pagamento delle sanzioni fiscali in caso di mancato rispetto del termine ultimo fissato dalla legge e con la conseguenza di impedire il rientro di quelle imbarcazioni di proprietà di cittadini italiani tuttora all'estero —

quali interventi il Ministro degli affari esteri intenda compiere in via diplomatica perché le autorità panamensi diano rapida evasione alle richieste di dismissione di bandiera; quali provvedimenti il Ministro delle finanze intenda adottare per la proroga del termine del 19 maggio 1977; se sia possibile che il Ministro della marina mercantile emani di concerto con quello delle finanze disposizioni che consentano la iscrizione al RINA ed il successivo sdoganamento di natanti sulla base degli atti di cessione senza corrispettivo, indipendentemente dal certificato di dismissione di bandiera. (4-02193)

PISONI, FIORET E MARTINELLI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se risponde al vero la notizia diramata durante un GR delle reti nazionali secondo la quale si trovano sui mercati italiani pere provenienti dal Cile.

Se ciò fosse vero, si vorrebbe sapere in base a quali accordi si è concesso il permesso di importazione, e perché si ricorre ad importazioni non obbligatorie in un settore nel quale la nostra produzione

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

è largamente eccedentaria e a prezzi accessibili.

Si nota che possediamo strutture con ampie capacità di lunga conservazione e si è alla ricerca di sempre nuovi sbocchi e nuovi mercati. (4-02194)

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Chiaradonna Umberto, contrassegnata col n. 255916 e che, a seguito di ricorso alla Corte dei conti n. 686100 del 29 aprile 1966, è stata ritrasmessa a codesto Ministero per il riesame amministrativo con elenco n. 2006.

Se ritenga di dare le opportune disposizioni per un sollecito esame della pratica, atteso che l'interessato con raccomandata in data 30 giugno 1975, n. 297, ha prodotto domanda di aggravamento, senza, peraltro, avere a tutt'oggi alcun riscontro. (4-02195)

ZOSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che all'interrogazione del deputato Lamorte n. 4-00732, relativa all'interpretazione da darsi all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, dove si legge « il voto della prova scritta di cultura generale sarà rapportato in trentacinquesimi », il Ministro della pubblica istruzione con risposta scritta del 13 dicembre 1976, n. 580, ha dichiarato che il suddetto voto « non potrà che essere rapportato in quarantesimi, all'atto della redazione della graduatoria definitiva, secondo la nuova normativa e secondo lo schema sottoindicato: rapporto proporzionale su base 40: $35/50 = 28/40$; $36/50 = 28,8/40$; $37/50 = 29,6/40$; $38/50 = 30,4/40$; $39/50 = 31,2/40$; — perché tale rapporto proporzionale e relativo schema non sono stati inclusi nell'articolo 8, riguardante la formazione della graduatoria di merito, del bando di concorso per titoli e per esami a 1.025 posti di direttore didattico in prova.

L'interrogante chiede di conoscere, in considerazione di quanto sopra esposto, quali garanzie intenda adottare il Ministero per ovviare al suddetto inconveniente e, in particolare, se ritenga opportuno intervenire, come sembra ragionevole, nella ordinanza che accompagna il bando, con inequivocabili chiarimenti per la commissione esami-

natrice onde ristabilire condizioni di parità nella valutazione della prova scritta dei concorrenti con un unico sistema rapportato in quarantesimi.

L'interrogante chiede altresì assicurazioni sull'ammissione alla prova orale dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, che sono sprovvisti del diploma di laurea. (4-02196)

ZOSO. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso:

che con legge 15 novembre 1973, n. 734, veniva concesso ai dipendenti civili dello Stato un assegno perequativo con il quale venivano assorbite e soppresse tutte le indennità particolari;

che con successiva legge 22 luglio 1975, n. 319, veniva fissato, per le persone, uffici od enti incaricati al prelevamento, custodia e vendita delle marche denominate « Cicerone » un aggio non superiore all'1,50 per cento, mentre un altro aggio non superiore allo 0,50 per cento veniva riconosciuto al personale addetto ai servizi di cancelleria e segreteria giudiziaria, e ciò a titolo di indennità per il rischio della gestione, per le maggiori spese incontrate e per il lavoro svolto;

che l'articolo 22 della sopra citata legge 22 luglio 1975, n. 319, recitava che ogni norma legislativa incompatibile con la medesima legge doveva intendersi abrogata (dovrebbe intendersi non più operante l'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734);

che con circolare 4/2329/29 il Ministro di grazia e giustizia confermava la validità del divieto a corrispondere indennità particolari di cui alla legge n. 734 citata, e conseguentemente il divieto a corrispondere alle segreterie e cancellerie giudiziarie il compenso non superiore allo 0,50 per cento sui proventi netti derivanti dalla vendita delle marche « Cicerone » —

quali disposizioni il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro, intende emanare e che valgano a chiarire la questione e soprattutto a precisare se quanto disposto dall'articolo 22 della legge 22 luglio 1975, n. 319, prevale su quanto indicato dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1973, n. 734.

E ciò considerando che, nel caso contrario, non verrebbe riconosciuta alcuna

indennità di rischio effettivamente esistenti in chi è costretto al maneggio delle marche e del denaro ricavato dalla vendita delle stesse. (4-02197)

BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per conoscere - in relazione al tragico, gravissimo, incidente aereo di Santa Cruz di Tenerife, che ha sconvolto l'opinione pubblica oltre che per la falciata di centinaia e centinaia di vite umane anche e soprattutto per le inusitate modalità del sinistro con ambedue i veicoli a terra - se sia al corrente del fatto che un quotidiano del mattino di Roma del 29 marzo 1977 ha reso noto ai lettori che tale dolorosa disgrazia avrebbe potuto essere evitata qualora l'aeroporto di Santa Cruz di Tenerife fosse stato munito di uno speciale tipo di radar, l'ASMI, cioè dell'indicatore aereo portuale dei movimenti di superficie, che

consente al personale della torre di controllo di dirigere, anche con visibilità nulla ma con matematica sicurezza, i movimenti degli aerei sulle piste.

Per conoscere se corrisponde a verità che l'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Roma è dotato di due radar ASMI, installati dall'Aeronautica militare italiana, ma che, da mesi, non sarebbero in funzione.

Per conoscere quali siano i motivi e le responsabilità del mancato, prolungato, funzionamento dei due ASMI e se non si ritiene di intervenire con estrema decisione e severità per eliminare una simile carenza che può ben essere causa potenziale di altre sciagure.

Per conoscere, infine, quali siano gli aeroporti civili italiani carenti di questa fondamentale attrezzatura di controllo a terra degli aerei e se si abbia intenzione di provvedere alla loro installazione ed entro quanto tempo. (4-02198)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MARZO 1977

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quale sia il loro pensiero in merito all'esposizione ed all'interpretazione fatta dal quotidiano *l'Unità* del 25 marzo 1977 delle dichiarazioni rese dal sottosegretario alla giustizia Dell'Andro nella seduta della Commissione giustizia del 24 marzo 1977 che al riguardo così si esprime: " Dell'Andro ha risposto (all'onorevole Coccia) dicendo di non conoscere né lui personalmente né il Ministro Bonifacio, che è in clinica da alcuni giorni, alcun mutamento della posizione del Governo, e che i richiami contenuti nel comunicato della Presidenza del Consiglio relativi a diversi nuovi provvedimenti non hanno riscontro nella politica del Ministero e che, quanto alla riforma del Corpo agenti di custodia confermava l'auspicio della stessa. Il sottosegretario alla giustizia ha altresì confermato che il Ministero non ha rinunciato alla discussa iniziativa del referendum tra gli agenti di custodia sui loro problemi... ».

« In particolare gli interroganti chiedono di conoscere per quale motivo la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero della giustizia non abbiano tenuto a rettificare quanto riportato dal quotidiano suddetto, in considerazione soprattutto del fatto che in realtà il sottosegretario Dell'Andro aveva tenuto a sottolineare che una risposta in merito avrebbe potuto fornirla solo dopo essersi opportunamente informato al riguardo, non potendo, al momento, che fornire una interpretazione letterale del comunicato della Presidenza del Consiglio e che aveva fatto presente che il Ministero riteneva dover sentire una rappresentanza degli agenti senza fare riferimento specifico alla questione del referendum.

« Gli interroganti chiedono comunque di conoscere se il Governo, di fronte ad una esplicita contestazione, da parte dell'autorevole organo di stampa di una delle principali forze che lo sostengono, di contrastanti posizioni tra la Presidenza del Consiglio ed il Ministero della giustizia, non ritenga di dover smentire tale contestazione o altrimenti chiarire il proprio atteggiamento ed i propri propositi, ed assicurare la coerenza di questi alle pubbliche dichiarazioni della Presidenza del Consiglio.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se il Governo intenda confermare o smentire la notizia della revoca del referendum tra gli agenti di custodia sulle questioni riguardanti il loro Corpo.

(3-00932) « MELLINI, PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO EMMA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per conoscere se non ritenga gravemente lesivo della dignità e del diritto alla riservatezza dei lavoratori postelegrafonici il sistema adottato per gli accertamenti fiscali relativi ad assenze dal servizio per malattia.

« È noto infatti che, i dipendenti che sono costretti ad astenersi dal lavoro per una durata di 10 giorni sono soggetti a visite (medico-collegiali) presso il locale ospedale militare.

« È questo il medesimo trattamento che si applica - secondo la circolare n. 32 del 1° ottobre 1975 emanata dalla direzione centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - anche « nei confronti dei dipendenti che per la scarsa assiduità ed attaccamento al servizio o per l'elevato numero di assenze non diano affidamento sull'effettiva sussistenza della malattia denunciata ».

« Cosicché la visita medico-collegiale presso gli ospedali militari viene ad assumere una equivocabile dimensione punitiva nei confronti di chi sia affetto da malattie più gravi, contrario al principio dell'imparzialità cui si dovrebbe informare la pubblica amministrazione anche verso i propri dipendenti.

« La situazione descritta diviene ancora più intollerabile, quando gli organi dirigenti periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispongono le visite collegiali militari " in modo arbitrario, discriminato e persecutorio ".

« Con tali espressioni il sindacato di categoria SILP-CISL di Pavia qualifica sul suo bollettino di informazioni (*Notizie* n. 22 del 25 novembre 1976) e in diverse circolari sindacali, l'atteggiamento del direttore reggente di Pavia. Da queste denunce e da altre (verbali degli incontri tra locale amministrazione postelegrafica e rappresentanze sindacali) si apprendono poco rassicuranti informazioni su " il trattamento incivile che alcuni medici mili-

tari riservano ai lavoratori mal capitati... e sul rifiuto di alcuni distretti militari di fornire prestazioni ritenute inutili..."). Si tenga poi presente che agli ospedali militari vengono avviate anche lavoratrici in stato di gravidanza anche avanzata.

« A tutt'oggi sembra che nonostante le reiterate proteste dei dipendenti, il direttore dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia continui a far uso dell'istituto delle visite collegiali militari per lo meno in maniera poco equilibrata e con notevole spreco di risorse finanziarie, visto che a coloro che vengono inviate all'ospedale militare di Baggio (Milano) è riservato il trattamento di missione.

« Pertanto gli interroganti chiedono al Ministro se valuti la situazione denunciata "normale", in riferimento alla prassi adottata da altre amministrazioni e se non ritenga opportuno assumere nelle sedi competenti quelle iniziative atte al superamento del sistema di accertamento sanitario fiscale attualmente in vigore, con l'estensione anche ai lavoratori postelegrafonici della disciplina e delle garanzie previste dall'articolo 6 dello statuto dei lavoratori.

(3-00933) « MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA, FACCIO ADELE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere quali interventi, per la rispettiva competenza, intendono fare in merito a quanto è accaduto a Milano sabato 26 marzo 1977, di cui la televisione ha dato notizia deformata e tendenziosa nel telegiornale:

1) circa 1.500 estremisti di sinistra nel corso di una manifestazione non autorizzata,

alla quale hanno preso parte con il volto coperto, armati di bastoni, spranghe e bombe molotov, hanno paralizzato e terrorizzato il centro cittadino;

2) durante la violenta manifestazione in più punti della città, sono stati aggrediti e selvaggiamente feriti in modo grave numerosi cittadini, ricoverati più tardi negli ospedali;

3) un agente di polizia in borghese, che si era qualificato, è stato aggredito di fronte ad un negozio in via Torino (poi assalito e distrutto); gli è stata tolta la pistola ed è stato gravemente ferito. Gli aggressori hanno anche esploso colpi di arma da fuoco;

4) le forze di polizia, pur presenti numerose sui luoghi dei reati, non sono mai intervenute, né hanno proceduto ad alcun fermo ed arresto e si rende pertanto necessario conoscere con quali criteri la questura di Milano ed in particolare l'ufficio politico intenda garantire la sicurezza pubblica, le persone ed i beni dei cittadini, lasciati in balia di bande organizzate ed armate che vengono liberamente lasciate compiere ogni sorta di violenza e di reati;

5) il telegiornale (TG 1) ha dato dei fatti una versione falsa e tendenziosa, inventando a giustificazione dei violenti, con ovvia istigazione e compiere reati, anzitutto una inesistente e grottesca provocazione neofascista e poi spostando il grave episodio concernente l'aggressione all'agente di pubblica sicurezza a piazza San Babila, mentre è accaduto in via Torino.

(3-00934) « SERVELLO, BOLLATI ».